

Centro di Responsabilità Settore 10 - Opere Pubbliche

**OGGETTO: AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI VIA CANTURINA – CLUSTER 1 (CUP J13I22000090006) NELL’AMBITO PNRR - M5.C2.I3.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA IN UN’UNICA FASE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9530609B57).**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3: “Sport e inclusione sociale” - Investimento 3.1: “Sport e inclusione sociale”;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

* milestone M5C2-21, entro il T1 2023: *“Notifica dell’aggiudicazione di appalti pubblici, che devono comprendere almeno uno dei seguenti elementi: a) costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese; b) fornitura di attrezzature sportive, compresa l’applicazione di tecnologie allo sport; c) riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.). L’investimento è finalizzato a favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d’Italia. I criteri di selezione devono garantire che almeno il 50 % degli investimenti siano destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all’allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241”;*

* target M5C2-22, entro il T2 2026: *“Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive. Il conseguimento soddisfacente dell’obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: gli interventi completati devono coprire una superficie di almeno 200 000 metri quadrati. Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle*

aree urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia. Almeno il 50 % degli investimenti devono essere destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241”;

Considerato che:

- nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la [Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”](#) si pone l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane;

- a tale scopo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport – ha identificato tre cluster di intervento, suddivisi in due Avvisi pubblici di invito a manifestare interesse:

* il primo Avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, era destinato ai Comuni capoluogo di Regione, ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, per la realizzazione o la rigenerazione di una delle seguenti tipologie di impianto sportivo: impianto polivalente indoor (almeno 3 discipline sportive praticabili), Cittadella dello sport, impianto polivalente prevalentemente outdoor (almeno 3 discipline sportive praticabili) o impianto natatorio;

* il secondo Avviso, relativo al Cluster 3, era invece destinato a tutti i Comuni italiani ed è finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla rigenerazione di impianti esistenti che siano di interesse delle Federazioni Sportive;

- il primo Avviso (Cluster 1 e 2), pubblicato in attuazione del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport del 24 febbraio 2022, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”, era finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse legate rispettivamente alla realizzazione di nuovi impianti e alla rigenerazione degli impianti esistenti, secondo i requisiti e i parametri definiti di seguito indicati;

- la dotazione finanziaria relativa ai Cluster 1 e 2, così come individuati dal summenzionato Decreto, è pari a complessivi Euro 538.000.000,00, così ripartiti:

* Cluster 1 (CUP J55E22000170006): *Realizzazione di nuovi impianti: interventi finalizzati a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport, di impianti polivalenti indoor e di impianti natatori da parte di Capoluoghi di Regione e Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti – importo €.* 350.000.000,00;

* Cluster 2 (CUP J53I22000120006): *Rigenerazione impianti esistenti: interventi finalizzati all'efficientamento delle strutture esistenti da parte di Capoluoghi di Regione, Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti* – importo € 188.000.000,00;

- l'importo complessivo massimo del finanziamento che ciascun Comune poteva richiedere è stato determinato in ragione della popolazione residente (per il Comune di Como l'importo massimo del contributo richiedibile era pari ad €. 2.500.000,00); ogni ente poteva presentare massimo n.2 proposte di intervento, di cui almeno una afferente al Cluster; nell'ambito del massimale assegnato eventualmente poteva essere presentata una seconda proposta di intervento relativa al Cluster 2, il cui importo non poteva in ogni caso superare il 40% del finanziamento complessivo richiesto;

- le proposte di intervento potevano prevedere anche un'eventuale quota di cofinanziamento a carico del Comune proponente;

- l'Amministrazione Comunale, al fine di partecipare alla summenzionata manifestazione di interesse, ha individuato n.2 interventi di seguito elencati, rientranti fra le tipologie previste nel bando:

* Riqualficazione Campo CONI Via Canturina: importo lavori stimato (IVA inclusa) €. 1.734.000,00 (Cluster 1), al netto delle spese relative alle somme a disposizione - importo stimato di €. 325.000,00 (IVA inclusa) - che verranno finanziate mediante mezzi di Bilancio;

* Riqualficazione compendio sportivo di via Longoni: importo lavori stimato (IVA inclusa) €.766.000,00 (Cluster 2), al netto delle spese relative alle somme a disposizione - importo stimato di €. 150.000,00 (IVA inclusa) - che verranno finanziate mediante mezzi di Bilancio;

- con Deliberazione di Giunta n.105 del 21.04.2022, recante “*PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE AREE URBANE TRAMITE LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.*” - *CLUSTER 1 E 2 - ATTO DI INDIRIZZO.*” è stato deliberato, fra le varie:

1) di esprimersi favorevolmente in merito alla partecipazione alla manifestazione d'interesse “*PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE AREE URBANE TRAMITE LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE*”

(M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.” – CLUSTER 1 E 2;

2) di dare atto che gli interventi di cui si sarebbe richiesto il contributo sono qui di seguito elencati:

* Riqualificazione Campo CONI Via Canturina - importo complessivo richiesta contributo (IVA inclusa) €. 1.734.000,00 (Cluster 1), al netto delle spese relative alle somme a disposizione - importo stimato di €. 325.000,00 (IVA inclusa) - che verranno finanziate mediante mezzi di Bilancio;

* Riqualificazione compendio sportivo di via Longoni – importo complessivo richiesta contributo (IVA inclusa) €.766.000,00 (Cluster 2), al netto delle spese relative alle somme a disposizione - importo stimato di €. 150.000,00 (IVA inclusa) - che verranno finanziate mediante mezzi di Bilancio;

3) di dare atto, altresì, che in caso di assegnazione dei contributi di cui sopra si sarebbe provveduto alle relative variazioni dei documenti di programmazione dell’Ente (Dup / Bilancio), per le annualità interessate dallo sviluppo degli interventi e previo reperimento delle risorse a carico dell’Ente;

- in data 21 aprile 2022 - prot.n.28320/2022 - il Comune di Como ha presentato la propria candidatura per essere ammesso alla selezione dei soggetti beneficiari delle risorse di cui alla manifestazione d’interesse sopra descritta, per l’importo di € 1.734.000,00 relativamente al Cluster 1 e di € 766.000,00 relativamente al Cluster 2;

- in data 29 luglio 2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - ed il Comune di Como hanno sottoscritto gli “*ACCORDI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO*” per entrambi i Cluster precedentemente indicati; con riferimento al Cluster 1 – “*Ampliamento e Ristrutturazione del Campo Coni*” l’accordo sottoscritto, tra l’altro, prevede la seguente ripartizione dell’importo complessivo del quadro economico (pari ad €. € 2.209.000,00) per la realizzazione dell’opera:

* Importo Finanziamento, a valere sul PNRR: € 1.734.000,00 (quota 78,50%);

* Compartecipazione del Comune: € 475.000,00 (quota 21,50%);

- con note PG n. 60324 del 23/08/2022 e n. 62554 del 02/09/2022 avente ad oggetto “Comune di Como - Progetto Cluster 1 (CUP J13I22000090006) e Cluster 2 (CUP J13G22000030006) - attestazione relativa alle quote di finanziamento a carico del Comune di Como” è stata evasa la richiesta di informazioni ministeriali in ordine alle quote di compartecipazione comunale relative ai Cluster 1 e 2 in argomento;

- con nota acquisita al protocollo comunale - PG n. 66346 del 16/09/2022 – è stato trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport - l’allegato IV decreto di approvazione dell’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento di cui trattasi in adesione

all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2; il Comune di Como è risultato soggetto beneficiario, per quanto riguarda l'intervento de quo, di un contributo a valere sui fondi PNRR pari ad €. 1.734.000,00;

Preso atto che:

- con determinazione n.2053/RG del 29/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di approvare il precitato Documento di indirizzo della Progettazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente l'intervento in argomento;

- con determinazione dirigenziale RG n. 2028 del 03/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata formalizzata la nomina dell'Arch. Maurizio Rossano Ostini quale RUP dell'intervento di cui trattasi;

- con determinazione dirigenziale n. 2121/RG del 11/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, tra l'altro, di aggiudicare pendenti verifiche l'incarico (CIG: ZD237D1170) per la predisposizione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera di cui trattasi in favore dell'operatore economico INARCSTUDIO (P. IVA 00794060145 - COD. FORNIT: 66994), di Morbegno (SO), verso l'importo contrattuale di €. 37.912,47, oltre a contributi previdenziali (4%) ed oltre ad IVA 22% (€. 48.103,34, oneri previdenziali ed IVA inclusi);

- con determinazione dirigenziale n. 2531/RG del 18/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata accertata l'entrata complessiva di € 1.734.000,00 sul cap. 206010231007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1", fonte di finanziamento: PNRR – DD RG n. 2531/2022 – accert. n. 674/2022;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 374 del 30/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dell'intervento di cui trattasi predisposto dall'operatore economico incaricato INARCSTUDIO, il cui quadro economico complessivo dell'importo complessivo pari ad € 2.209.000,00 (I.V.A. inclusa), è qui di seguito riportato:

Riqualificazione impianto sportivo Campo CONI in Via Canturina - CUP J13I22000090006				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
1) IMPORTO A BASE DI GARA				
a)	MA			
		Lavori con IVA 10%: spogliatoi, palestra	1.325.000,00 €	
		Lavori con IVA 22%: altre opere	220.000,00 €	
a1		Totale importo lavori a corpo (soggetto a ribasso)		1.545.000,00 €
		Oneri della sicurezza lavori con IVA 10%	20.000,00 €	
		Oneri della sicurezza lavori con IVA 22%	15.000,00 €	
a2		Totale oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		35.000,00 €
		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		1.580.000,00 €
b)	MA			
b1		Corrispettivo progettazione - quota soggetta a ribasso		80.641,00 €
b2		oneri della sicurezza sul servizio di progettazione		300,00 €
		CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		80.941,00 €
O A BASE DI GARA (1)				1.660.941,00 €
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
c)	MM			
			I.V.A.	
c1		IVA sui lavori €1.345.000 (nuova palestra, spogliatoi)	10%	134.500,00 €
c2		IVA sulle altre opere	22%	51.700,00 €
c3		Cassa previd. e IVA su incarico profess. Progettazione definitiva ed esecutiva b)		21.756,94 €
c4		Imprevisti, compreso eventuale premio di accelerazione art.50 comma 4 DL 77/2021		69.331,68 €
c5		Spese pareri vari organismi (CONI, VVF, ASL...); spese di omologazione, accertamenti di laboratorio, allacciamenti ai pubblici esercizi		19.000,00 €
c6		Incentivo ex art.113 del Dlgs 50/2016 (max 2% lavori)		23.000,00 €
c7		Spese di gara, contributo ANAC, pubblicità, pratiche Enti		5.000,00 €
c8		Accantonamenti per modifiche al contratto art. 106 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016		15.800,00 €
c9		Spese tecniche esterne:		
c10		Corrispettivo profess. Per redazione PFTE		37.912,47 €
c11		Cassa previd. e IVA su incarico profess. c10)		10.190,87 €
c12		Corrispettivo profess. Direzione Lavori, CSE, collaudo impianti		105.220,51 €
c13		Cassa previd. e IVA su incarico profess. c12)		28.283,28 €
c14		Corrispettivo profess. Per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico)		16.407,64 €
c15		Cassa previd. e IVA su incarico profess. c14)		4.410,38 €
c16		Corrispettivo per la redazione di APE		4.370,45 €
c17		Cassa previd. e IVA su incarico profess. c16)		1.174,78 €
SSIVO SOMME A DISPOSIZIONE (2)				548.059,00 €
3) TOTALE GENERALE (1+2)				2.209.000,00 €

- è stato precisato che, ai fini dell'applicazione della corretta aliquota IVA - considerato che gli impianti sportivi di quartiere sono qualificati quali opere di urbanizzazione secondaria e che gli interventi in progetto riguardanti la palazzina storica ed il manufatto edilizio satellite sono classificabili quali "ristrutturazione edilizia", così come definito dal DPR 380, art. 3, comma 1, lett. d), il riferimento normativo è il DPR 633/1972 e s.m.i., il D.L. n° 90 del 27/04/1990 e la L. 165 del 26/06/1990; si richiama, a tal proposito, anche la risposta dell'Agenzia delle Entrate n° 229 del 06.04.2021 la quale cita testualmente: "Si rammenta, per completezza, che possono, altresì, fruire dell'aliquota IVA del 10 per cento gli interventi di "restauro e risanamento conservativo" (lett. c), di "ristrutturazione edilizia" (lett. d) e di "ristrutturazione urbanistica" (lett. e) di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come si evince dalla lettura del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165."

- l'importo complessivo dell'intervento, pari ad €. 2.209.000,00 trova copertura finanziaria come segue:

* € 1.734.000,00 sul cap. 206010231007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1" finanziato con fondi U.E. – Next generation nell'ambito del PNRR, di cui alla determinazione dirigenziale di accertamento RG n. 2531/2022 – accert. n. 674/2022;

* € 475.000,00 sul cap. 206010241007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1" finanziato con Avanzo;

Richiamati:

- gli artt. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che stabiliscono che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le Amministrazioni appaltanti adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- il d.l. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, che modifica e in parte deroga alle vigenti disposizioni del D. lgs. n. 50/2016;

il d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 che, all'art. 51 apporta modifiche all'art. 1 comma 2 lettere a) e b) del d.l. n. 76/2020 in materia di affidamento delle procedure di gara;

Rilevato che:

- risulta necessario, per quanto sopra, provvedere all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante procedura di gara di "appalto integrato derogante" ex art. 48, comma 5°, del d.l. n.

77/2021 convertito in legge n. 108/2021 cd. “Decreto semplificazioni – bis” riguardante disposizioni in materia di Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici;

- la gara di appalto si svolgerà mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’articolo 63 del d. lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Atteso che:

- gli elementi essenziali del contratto sono meglio descritti nel progetto, e più precisamente, nello schema di contratto del predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con la precitata deliberazione di Giunta Comunale n. 374 del 30/11/2022;

- l’intervento, di importo pari ad €. 2.209.000,00 trova copertura finanziaria come segue:

* € 1.734.000,00 sul cap. 206010231007 “PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1” finanziato con fondi U.E. – Next generation nell’ambito del PNRR, di cui alla determinazione dirigenziale di accertamento RG n. 2531/2022 – accert. n. 674/2022;

* € 475.000,00 sul cap. 206010241007 “PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1” finanziato con Avanzo;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 28/11/2022 con la quale è stata disposta l’approvazione della variazione al bilancio finanziario 2022-2024, ai sensi dell’art. 175 comma 4° del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dando atto che “si provvederà all’aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e relativo Elenco annuale 2022 con apposito provvedimento che verrà redatto dal Settore competente e sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale”;

Rilevato che:

- le risorse necessarie alla realizzazione dell’intervento di cui trattasi sono state stanziare nel bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 10/10/2022 avente ad oggetto “Variazione al bilancio finanziario 2022-2024, ai sensi dell’art.175 del D. lgs. n. 267/2000 - parte investimenti. Aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024. Aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023”;

- è in corso di approvazione l’aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e relativo Elenco annuale 2022, con l’inserimento dell’intervento in argomento

nell'annualità 2022, in coerenza con il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con la predetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2022;

- l'aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici verrà recepito dal Documento Unico di Programmazione, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che con nota del 13/12/2022 il RUP Arch. Maurizio Rossano Ostini propone:

* l'approvazione della determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva in unica fase ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e per l'esecuzione dei lavori dell'opera di cui all'oggetto;

* al fine di evidenziare meglio le scadenze e le modalità di rendicontazione proprie degli interventi oggetto del finanziamento mediante fondi U.E. – Next generation nell'ambito del PNRR - di apportare una modifica all'ultimo periodo dell'art. 7 del Capitolato speciale, Parte Amministrativa (Allegato "Al.1a"), che pertanto assume la seguente formulazione:

“L'Appaltatore dovrà produrre:

- *in sede presentazione della documentazione per la partecipazione, dichiarazioni attestanti il rispetto della totalità dei criteri sopra descritti;*

- *durante l'esecuzione dei lavori e ed entro la tempistica richiesta dal Direttore dei Lavori, le certificazioni e la documentazione necessarie alla rendicontazione prevista dal PNRR;*

- *ad avvenuta ultimazione dei lavori e propedeuticamente alla redazione della documentazione tecnico-economico conclusiva dell'appalto, la verifica dei predetti criteri e vincoli, nei modi e nelle forme rappresentate nella normativa e nelle schede tecniche sopra descritte”;*

* la rettifica appena citata non comporta modifiche alle scelte progettuali, lasciando invariato l'importo complessivo di progetto e ogni altro aspetto di programmazione finanziaria;

Richiamata:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 403/2016, con la quale è stato costituito il Settore Appalti e Contratti (oggi Settore Appalti);

- la Circolare del Settore Appalti e Contratti del 15/12/2016, recante “COSTITUZIONE SETTORE APPALTI E CONTRATTI – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE”, dalla quale si evince (nell'Allegato sub 1 della stessa), per gli appalti di importo superiore ad €. 40.000,00, che la competenza della determinazione a contrarre spetta a ciascun Settore, in base all'ordinaria competenza, mentre è di competenza del Settore Appalti e Contratti la determinazione di indizione della relativa procedura di gara e le successive fasi della stessa, determinazione di aggiudicazione definitiva compresa,

Vista la preliminare verifica sulla compatibilità monetaria, espletata dai Servizi Finanziari, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto:

- * di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante procedura di gara di "appalto integrato derogante" ex art. 48, comma 5°, del d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 cd. "Decreto semplificazioni – bis" riguardante disposizioni in materia di Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici;
- * di stabilire che la gara di appalto si svolgerà mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'articolo 63 del d. lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti,
- * di prevedere, secondo lo schema "allegato 2", della circolare del Settore Appalti e Contratti Appalti e Contratti del 15/12/2016, recante "COSTITUZIONE SETTORE APPALTI E CONTRATTI – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE", quale procedura di affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, ex art. 1 comma 2 lettera b) del decreto legge 16 luglio 2020 n° 76, la procedura negoziata, con consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e smi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- * di espletare la summenzionata procedura di gara attraverso la piattaforma telematica SINTEL della centrale regionale ARIA Lombardia;
- * di dare atto che la spesa complessiva pari ad €. 2.209.000,00 trova copertura finanziaria come segue:
 - € 1.734.000,00 sul cap. 206010231007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1" finanziato con fondi U.E. – Next generation nell'ambito del PNRR, di cui alla determinazione dirigenziale di accertamento RG n. 2531/2022 – accert. n. 674/2022;
 - € 475.000,00 sul cap. 206010241007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1" finanziato con Avanzo;
- * di stabilire che verrà stipulato - con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura di cui trattasi - regolare contratto mediante scrittura privata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 c. 14 e 36 comma 2° del D.lgs 50/2016;
- * di dare atto, infine, che la determinazione di approvazione della documentazione di gara verrà assunta dal direttore del "Settore 2 - Organizzazione e Risorse Umane - Centrale Appalti";

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

Visto il Decreto Sindacale n°45 del 29/11/2022 – prot. gen. n.88893/22, di attribuzione delle funzioni di direzione del “Settore 10- Opere Pubbliche”;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale, e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente riportate:

1) di riapprovare l'Allegato “Al.1a” al progetto esecutivo, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 374 del 30/11/2022, come da elaborato rettificato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che la rettifica citata non comporta modifiche alle scelte progettuali, lasciando invariato l'importo complessivo di progetto e ogni altro aspetto di programmazione finanziaria;

2) di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante procedura di gara di “appalto integrato derogante” ex art. 48, comma 5°, del d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 cd. “Decreto semplificazioni – bis” riguardante disposizioni in materia di Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici;

3) di stabilire che la gara di appalto si svolgerà mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'articolo 63 del d. lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti,

* di prevedere, secondo lo schema “allegato 2”, della circolare del Settore Appalti e Contratti Appalti e Contratti del 15/12/2016, recante “COSTITUZIONE SETTORE APPALTI E CONTRATTI – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE”, quale procedura di affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, ex art. 1 comma 2 lettera b) del decreto legge 16 luglio 2020 n° 76, la procedura negoziata, con consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e smi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

4) di espletare la summenzionata procedura di gara attraverso la piattaforma telematica SINTEL della centrale regionale ARIA Lombardia;

5) di prenotare la spesa complessiva pari ad €. 2.209.000,00 come segue:

- € 1.734.000,00 sul cap. 206010231007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1" finanziato con fondi U.E. – Next generation nell'ambito del PNRR, di cui alla determinazione dirigenziale di accertamento RG n. 2531/2022 – accert. n. 674/2022;

- € 475.000,00 sul cap. 206010241007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1" finanziato con Avanzo;

6) di stabilire che verrà stipulato - con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura di cui trattasi - regolare contratto mediante scrittura privata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 c. 14 e 36 comma 2° del D.lgs 50/2016;

7) di dare atto, infine, che la determinazione di approvazione della documentazione di gara verrà assunta dal direttore del "Settore 2 - Organizzazione e Risorse Umane - Centrale Appalti";

Il Dirigente del
Settore 10- Opere Pubbliche
Arch. Luca Colombo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Allegati:

* *Proposta del RUP*

* *Scheda di procedura / Allegato 2*

* *Compatibilità monetaria*

* *allegato "Al.1a"*



Settore Opere Pubbliche e Servizi Tecnici Cimiteriali

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE
ARCH. Luca Colombo**

SEDE

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO:

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO CONI IN VIA CANTURINA
“PNRR MISSIONE 5, INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2, INVESTIMENTO
3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”.**

CLUSTER 1:” AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI”

CUP J13I22000090006 – CIG 9530609B57. DETERMINA A CONTRATTARE.

DETERMINA A CONTRATTARE

CRONOLOGIA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

In data 21 aprile 2022 è stata approvata la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 21 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE “PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE AREE URBANE TRAMITE LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.” – CLUSTER 1 E 2 – ATTO DI INDIRIZZO”.

In data 21 aprile 2022, prot.n.28320, il Comune di Como ha presentato la propria candidatura per essere ammesso alla selezione dei soggetti beneficiari delle risorse di cui alla manifestazione d'interesse sopra descritta, per l'importo di € 1.734.000,00 relativamente al Cluster 1 e di € 766.000,00 relativamente al Cluster 2, oltre a quote di cofinanziamento con fondi propri.

Ad esito dell'inoltro della predetta candidatura, Il Comune di Como è risultato soggetto beneficiario dell'intervento denominato “AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI”- CUP: J13I220000090006, selezionato e finanziato nell'ambito dell'Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse del 23 marzo 2022, pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo Sport e sul sito Italia Domani della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo ai progetti afferenti al “Cluster 1”(CUP J55E22000170006) per un importo del cofinanziamento pari ad € 1.734.000,00.

In data 29 luglio 2022, prot. n. 54793 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport ed il Comune di Como hanno sottoscritto gli ACCORDI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO” per entrambi i Cluster precedentemente indicati;

In particolare e relativamente al Cluster 1 – Ampliamento e Ristrutturazione del Campo Coni” del compendio sportivo di via Canturina l'accordo sottoscritto, tra l'altro prevede la seguente ripartizione dell'importo complessivo del quadro economico per la realizzazione dell'opera, di seguito evidenziato:

Importo Finanziamento a valere sul PNRR (A) € 1.734.000,0, quota 78,50%;
Compartecipazione del Beneficiario (B) €475.000,00, quota 21,50%
Costo totale dell'intervento (C=A+B) € 2.209.000,00, quota 100%.

Il procedimento in esame è caratterizzato dalla seguente tempistica: "Per la realizzazione delle attività, l'importo ammesso a finanziamento, così come indicato nella Scheda Progetto, ammonta ad € 2.209.000,00, di cui € 1.734.000,00 quale contributo a valere sulle risorse del PNRR precedentemente individuate (di seguito il "Contributo") ed € 475.000,00 quale Compartecipazione del beneficiario, a redigere e caricare sul sistema informatico messo a disposizione dal Dipartimento (di seguito "Portale"), entro e non oltre il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, gli elaborati tecnici relativi al livello progettuale da porre in gara, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016, corredato dal verbale di validazione ai fini dell'avvio delle procedure di affidamento per l'esecuzione dell'Intervento".

In data 29 settembre 2022, è stata approvata la deliberazione della Giunta Comunale n.209, avente per oggetto:"RIQUALIFICAZIONE CAMPO CONI VIA CANTURINA NELL'AMBITO DEL PNRR – CLUSTER1 (CUP j13i220000900006)" AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI": APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.

La Determinazione dirigenziale n. 2531 Reg Gen., esecutiva far data dal 18/11/2022, ha accertato il finanziamento ministeriale della quota parte di competenza fondi PNRR, per il che l'importo complessivo trova copertura di bilancio ai seguenti capitoli:

- € 1.734.000,00, Cap. 206010231007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1", fonte di finanziamento: PNRR;
- € 475.000,00 Cap. 206010241007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1", fonte di finanziamento: avanzo d'amministrazione.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 374 del 30 novembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento di cui all'oggetto, ove è stato rappresentato il seguente quadro economico generale:

Riqualficazione impianto sportivo Campo CONI in Via Canturina - CUP J13122000090006				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
1) IMPORTO A BASE DI GARA				
a)				
		Lavori con IVA 10%: spogliatoi, palestra	1.325.000,00 €	
		Lavori con IVA 22%: altre opere	220.000,00 €	
a1		Totale importo lavori a corpo (soggetto a ribasso)		1.545.000,00 €
		Oneri della sicurezza lavori con IVA 10%	20.000,00 €	
		Oneri della sicurezza lavori con IVA 22%	15.000,00 €	
a2		Totale oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		35.000,00 €
		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		1.580.000,00 €
b)				
b1		Corrispettivo progettazione - quota soggetta a ribasso		80.641,00 €
b2		oneri della sicurezza sul servizio di progettazione		300,00 €
		CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		80.941,00 €
		TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA (1)		1.660.941,00 €
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
c)				
			I.V.A.	
c1		IVA sui lavori €1.345.000 (nuova palestra, spogliatoi)	10%	134.500,00 €
c2		IVA sulle altre opere	22%	51.700,00 €
c3		Cassa previd. e IVA su incarico profess. Progettazione definitiva ed esecutiva b)		21.756,94 €
c4		Imprevisti, compreso eventuale premio di accelerazione art.50 comma 4 DL 77/2021		69.331,68 €
c5		Spese pareri vari organismi (CONI, VVF, ASL...); spese di omologazione, accertamenti di laboratorio, allacciamenti ai pubblici esercizi		19.000,00 €
c6		Incentivo ex art.113 del Dlgs 50/2016 (max 2% lavori)		23.000,00 €
c7		Spese di gara, contributo ANAC, pubblicità, pratiche Enti		5.000,00 €
c8		Accantonamenti per modifiche al contratto art. 106 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016		15.800,00 €
c9		Spese tecniche esterne:		
c10		Corrispettivo profess. Per redazione PFTE		37.912,47 €
c11		Cassa previd. e IVA su incarico profess. c10)		10.190,87 €
c12		Corrispettivo profess. Direzione Lavori, CSE, collaudo impianti		105.220,51 €
c13		Cassa previd. e IVA su incarico profess. c12)		28.283,28 €
c14		Corrispettivo profess. Per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico)		16.407,64 €
c15		Cassa previd. e IVA su incarico profess. c14)		4.410,38 €
c16		Corrispettivo per la redazione di APE		4.370,45 €
c17		Cassa previd. e IVA su incarico profess. c16)		1.174,78 €
		IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE (2)		548.059,00 €
		3) TOTALE GENERALE (1+2)		2.209.000,00 €

Ritenuto, al fine di meglio indicare le scadenze e le modalità di rendicontazione proprie degli interventi oggetto di finanziamento da parte del PNRR di apportare una modifica all'ultimo periodo dell'art7 del Capitolato speciale, Parte Amministrativa, che pertanto assume la seguente formulazione:

L'Appaltatore dovrà produrre:

- in sede presentazione della documentazione per la partecipazione, dichiarazioni attestanti il rispetto della totalità dei criteri sopra descritti;
- durante l'esecuzione dei lavori e ed entro la tempistica richiesta dal Direttore dei Lavori, le certificazioni e la documentazione necessarie alla rendicontazione prevista dal PNRR;
- ad avvenuta ultimazione dei lavori e propedeuticamente alla redazione della documentazione tecnico-economico conclusiva dell'appalto, la verifica dei predetti criteri e vincoli, nei modi e nelle forme rappresentate nella normativa e nelle schede tecniche sopra descritte.

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO:

- Art. 1, comma2, lettera b) della legge n. 120/2020 smi; procedura negoziata per appalto integrato senza bando.

CRITERIO DI AFFIDAMENTO

- art.95 comma 3 DL 50/2016 – criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tutto quanto sopra premesso il sottoscritto RUP

PROPONE

L'approvazione della Determina a Contrattare quale atto propedeutico all'avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di redazione del progetto definitivo/esecutivo in unica fase ai sensi dell' art. 23, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e per l'esecuzione dei lavori dell'opera di cui all'oggetto, dandosi atto della modifica apportata all'ultimo periodo dell'art7 del Capitolato Speciale, Parte Amministrativa.

Como, 5 Dicembre 2022.

Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch.

Maurizio Ostini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Centro di Responsabilità Settore 10 - Opere Pubbliche

**OGGETTO: AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI VIA CANTURINA – CLUSTER 1 (CUP J13I22000090006) NELL’AMBITO PNRR - M5.C2.I3.1 - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA IN UN’UNICA FASE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9530609B57).**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTA, in particolare, la Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3: “Sport e inclusione sociale” - Investimento 3.1: “Sport e inclusione sociale”;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

* milestone M5C2-21, entro il T1 2023: *“Notifica dell’aggiudicazione di appalti pubblici, che devono comprendere almeno uno dei seguenti elementi: a) costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese; b) fornitura di attrezzature sportive, compresa l’applicazione di tecnologie allo sport; c) riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.). L’investimento è finalizzato a favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d’Italia. I criteri di selezione devono garantire che almeno il 50 % degli investimenti siano destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all’allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241”;*

* target M5C2-22, entro il T2 2026: *“Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive. Il conseguimento soddisfacente dell’obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: gli interventi completati devono coprire una superficie di almeno 200 000 metri quadrati. Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle*

aree urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia. Almeno il 50 % degli investimenti devono essere destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241”;

Considerato che:

- nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la [Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale”](#) si pone l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane;

- a tale scopo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport – ha identificato tre cluster di intervento, suddivisi in due Avvisi pubblici di invito a manifestare interesse:

* il primo Avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, era destinato ai Comuni capoluogo di Regione, ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, per la realizzazione o la rigenerazione di una delle seguenti tipologie di impianto sportivo: impianto polivalente indoor (almeno 3 discipline sportive praticabili), Cittadella dello sport, impianto polivalente prevalentemente outdoor (almeno 3 discipline sportive praticabili) o impianto natatorio;

* il secondo Avviso, relativo al Cluster 3, era invece destinato a tutti i Comuni italiani ed è finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla rigenerazione di impianti esistenti che siano di interesse delle Federazioni Sportive;

- il primo Avviso (Cluster 1 e 2), pubblicato in attuazione del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo sport del 24 febbraio 2022, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”, era finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse legate rispettivamente alla realizzazione di nuovi impianti e alla rigenerazione degli impianti esistenti, secondo i requisiti e i parametri definiti di seguito indicati;

- la dotazione finanziaria relativa ai Cluster 1 e 2, così come individuati dal summenzionato Decreto, è pari a complessivi Euro 538.000.000,00, così ripartiti:

* Cluster 1 (CUP J55E22000170006): *Realizzazione di nuovi impianti: interventi finalizzati a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport, di impianti polivalenti indoor e di impianti natatori da parte di Capoluoghi di Regione e Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti – importo €.* 350.000.000,00;

* Cluster 2 (CUP J53I22000120006): *Rigenerazione impianti esistenti: interventi finalizzati all'efficientamento delle strutture esistenti da parte di Capoluoghi di Regione, Capoluoghi di Provincia con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti e Comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti* – importo € 188.000.000,00;

- l'importo complessivo massimo del finanziamento che ciascun Comune poteva richiedere è stato determinato in ragione della popolazione residente (per il Comune di Como l'importo massimo del contributo richiedibile era pari ad €. 2.500.000,00); ogni ente poteva presentare massimo n.2 proposte di intervento, di cui almeno una afferente al Cluster; nell'ambito del massimale assegnato eventualmente poteva essere presentata una seconda proposta di intervento relativa al Cluster 2, il cui importo non poteva in ogni caso superare il 40% del finanziamento complessivo richiesto;

- le proposte di intervento potevano prevedere anche un'eventuale quota di cofinanziamento a carico del Comune proponente;

- l'Amministrazione Comunale, al fine di partecipare alla summenzionata manifestazione di interesse, ha individuato n.2 interventi di seguito elencati, rientranti fra le tipologie previste nel bando:

* Riqualficazione Campo CONI Via Canturina: importo lavori stimato (IVA inclusa) €. 1.734.000,00 (Cluster 1), al netto delle spese relative alle somme a disposizione - importo stimato di €. 325.000,00 (IVA inclusa) - che verranno finanziate mediante mezzi di Bilancio;

* Riqualficazione compendio sportivo di via Longoni: importo lavori stimato (IVA inclusa) €.766.000,00 (Cluster 2), al netto delle spese relative alle somme a disposizione - importo stimato di €. 150.000,00 (IVA inclusa) - che verranno finanziate mediante mezzi di Bilancio;

- con Deliberazione di Giunta n.105 del 21.04.2022, recante “*PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE AREE URBANE TRAMITE LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.*” - *CLUSTER 1 E 2 - ATTO DI INDIRIZZO.*” è stato deliberato, fra le varie:

1) di esprimersi favorevolmente in merito alla partecipazione alla manifestazione d'interesse “*PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE AREE URBANE TRAMITE LA REALIZZAZIONE E L'ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI DA FINANZIARE NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE*”

(M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.” – CLUSTER 1 E 2;

2) di dare atto che gli interventi di cui si sarebbe richiesto il contributo sono qui di seguito elencati:

* Riqualificazione Campo CONI Via Canturina - importo complessivo richiesta contributo (IVA inclusa) €. 1.734.000,00 (Cluster 1), al netto delle spese relative alle somme a disposizione - importo stimato di €. 325.000,00 (IVA inclusa) - che verranno finanziate mediante mezzi di Bilancio;

* Riqualificazione compendio sportivo di via Longoni – importo complessivo richiesta contributo (IVA inclusa) €.766.000,00 (Cluster 2), al netto delle spese relative alle somme a disposizione - importo stimato di €. 150.000,00 (IVA inclusa) - che verranno finanziate mediante mezzi di Bilancio;

3) di dare atto, altresì, che in caso di assegnazione dei contributi di cui sopra si sarebbe provveduto alle relative variazioni dei documenti di programmazione dell’Ente (Dup / Bilancio), per le annualità interessate dallo sviluppo degli interventi e previo reperimento delle risorse a carico dell’Ente;

- in data 21 aprile 2022 - prot.n.28320/2022 - il Comune di Como ha presentato la propria candidatura per essere ammesso alla selezione dei soggetti beneficiari delle risorse di cui alla manifestazione d’interesse sopra descritta, per l’importo di € 1.734.000,00 relativamente al Cluster 1 e di € 766.000,00 relativamente al Cluster 2;

- in data 29 luglio 2022 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - ed il Comune di Como hanno sottoscritto gli “*ACCORDI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO*” per entrambi i Cluster precedentemente indicati; con riferimento al Cluster 1 – “*Ampliamento e Ristrutturazione del Campo Coni*” l’accordo sottoscritto, tra l’altro, prevede la seguente ripartizione dell’importo complessivo del quadro economico (pari ad €. € 2.209.000,00) per la realizzazione dell’opera:

* Importo Finanziamento, a valere sul PNRR: € 1.734.000,00 (quota 78,50%);

* Compartecipazione del Comune: € 475.000,00 (quota 21,50%);

- con note PG n. 60324 del 23/08/2022 e n. 62554 del 02/09/2022 avente ad oggetto “Comune di Como - Progetto Cluster 1 (CUP J13I22000090006) e Cluster 2 (CUP J13G22000030006) - attestazione relativa alle quote di finanziamento a carico del Comune di Como” è stata evasa la richiesta di informazioni ministeriali in ordine alle quote di compartecipazione comunale relative ai Cluster 1 e 2 in argomento;

- con nota acquisita al protocollo comunale - PG n. 66346 del 16/09/2022 – è stato trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport - l’allegato IV decreto di approvazione dell’elenco dei Comuni ammessi al finanziamento di cui trattasi in adesione

all'Avviso sul PNRR Cluster 1 e 2; il Comune di Como è risultato soggetto beneficiario, per quanto riguarda l'intervento de quo, di un contributo a valere sui fondi PNRR pari ad € 1.734.000,00;

Preso atto che:

- con determinazione n.2053/RG del 29/09/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di approvare il precitato Documento di indirizzo della Progettazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica inerente l'intervento in argomento;

- con determinazione dirigenziale RG n. 2028 del 03/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata formalizzata la nomina dell'Arch. Maurizio Rossano Ostini quale RUP dell'intervento di cui trattasi;

- con determinazione dirigenziale n. 2121/RG del 11/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, tra l'altro, di aggiudicare pendenti verifiche l'incarico (CIG: ZD237D1170) per la predisposizione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera di cui trattasi in favore dell'operatore economico INARCSTUDIO (P. IVA 00794060145 - COD. FORNIT: 66994), di Morbegno (SO), verso l'importo contrattuale di € 37.912,47, oltre a contributi previdenziali (4%) ed oltre ad IVA 22% (€ 48.103,34, oneri previdenziali ed IVA inclusi);

- con determinazione dirigenziale n. 2531/RG del 18/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata accertata l'entrata complessiva di € 1.734.000,00 sul cap. 206010231007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1", fonte di finanziamento: PNRR – DD RG n. 2531/2022 – accert. n. 674/2022;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 374 del 30/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) dell'intervento di cui trattasi predisposto dall'operatore economico incaricato INARCSTUDIO, il cui quadro economico complessivo dell'importo complessivo pari ad € 2.209.000,00 (I.V.A. inclusa), è qui di seguito riportato:

Riqualificazione impianto sportivo Campo CONI in Via Canturina - CUP J13I22000090006				
QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
1) IMPORTO A BASE DI GARA				
a)	MA			
		Lavori con IVA 10%: spogliatoi, palestra	1.325.000,00 €	
		Lavori con IVA 22%: altre opere	220.000,00 €	
a1		Totale importo lavori a corpo (soggetto a ribasso)		1.545.000,00 €
		Oneri della sicurezza lavori con IVA 10%	20.000,00 €	
		Oneri della sicurezza lavori con IVA 22%	15.000,00 €	
a2		Totale oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso		35.000,00 €
		IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI		1.580.000,00 €
b)	MA			
	b1	Corrispettivo progettazione - quota soggetta a ribasso		80.641,00 €
	b2	oneri della sicurezza sul servizio di progettazione		300,00 €
		CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA		80.941,00 €
O A BASE DI GARA (1)				1.660.941,00 €
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
c)	MM			
			I.V.A.	
c1		IVA sui lavori €1.345.000 (nuova palestra, spogliatoi)	10%	134.500,00 €
c2		IVA sulle altre opere	22%	51.700,00 €
c3		Cassa previd. e IVA su incarico profess. Progettazione definitiva ed esecutiva b)		21.756,94 €
c4		Imprevisti, compreso eventuale premio di accelerazione art.50 comma 4 DL 77/2021		69.331,68 €
c5		Spese pareri vari organismi (CONI, VVF, ASL...); spese di omologazione, accertamenti di laboratorio, allacciamenti ai pubblici esercizi		19.000,00 €
c6		Incentivo ex art.113 del Dlgs 50/2016 (max 2% lavori)		23.000,00 €
c7		Spese di gara, contributo ANAC, pubblicità, pratiche Enti		5.000,00 €
c8		Accantonamenti per modifiche al contratto art. 106 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016		15.800,00 €
c9		Spese tecniche esterne:		
c10		Corrispettivo profess. Per redazione PFTE		37.912,47 €
c11		Cassa previd. e IVA su incarico profess. c10)		10.190,87 €
c12		Corrispettivo profess. Direzione Lavori, CSE, collaudo impianti		105.220,51 €
c13		Cassa previd. e IVA su incarico profess. c12)		28.283,28 €
c14		Corrispettivo profess. Per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico)		16.407,64 €
c15		Cassa previd. e IVA su incarico profess. c14)		4.410,38 €
c16		Corrispettivo per la redazione di APE		4.370,45 €
c17		Cassa previd. e IVA su incarico profess. c16)		1.174,78 €
SSIVO SOMME A DISPOSIZIONE (2)				548.059,00 €
3) TOTALE GENERALE (1+2)				2.209.000,00 €

- è stato precisato che, ai fini dell'applicazione della corretta aliquota IVA - considerato che gli impianti sportivi di quartiere sono qualificati quali opere di urbanizzazione secondaria e che gli interventi in progetto riguardanti la palazzina storica ed il manufatto edilizio satellite sono classificabili quali "ristrutturazione edilizia", così come definito dal DPR 380, art. 3, comma 1, lett. d), il riferimento normativo è il DPR 633/1972 e s.m.i., il D.L. n° 90 del 27/04/1990 e la L. 165 del 26/06/1990; si richiama, a tal proposito, anche la risposta dell'Agenzia delle Entrate n° 229 del 06.04.2021 la quale cita testualmente: "Si rammenta, per completezza, che possono, altresì, fruire dell'aliquota IVA del 10 per cento gli interventi di "restauro e risanamento conservativo" (lett. c), di "ristrutturazione edilizia" (lett. d) e di "ristrutturazione urbanistica" (lett. e) di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come si evince dalla lettura del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165."

- l'importo complessivo dell'intervento, pari ad €. 2.209.000,00 trova copertura finanziaria come segue:

* € 1.734.000,00 sul cap. 206010231007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1" finanziato con fondi U.E. – Next generation nell'ambito del PNRR, di cui alla determinazione dirigenziale di accertamento RG n. 2531/2022 – accert. n. 674/2022;

* € 475.000,00 sul cap. 206010241007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1" finanziato con Avanzo;

Richiamati:

- gli artt. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., che stabiliscono che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le Amministrazioni appaltanti adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- il d.l. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, che modifica e in parte deroga alle vigenti disposizioni del D. lgs. n. 50/2016;

il d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 che, all'art. 51 apporta modifiche all'art. 1 comma 2 lettere a) e b) del d.l. n. 76/2020 in materia di affidamento delle procedure di gara;

Rilevato che:

- risulta necessario, per quanto sopra, provvedere all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante procedura di gara di "appalto integrato derogante" ex art. 48, comma 5°, del d.l. n.

77/2021 convertito in legge n. 108/2021 cd. “Decreto semplificazioni – bis” riguardante disposizioni in materia di Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici;

- la gara di appalto si svolgerà mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’articolo 63 del d. lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

Atteso che:

- gli elementi essenziali del contratto sono meglio descritti nel progetto, e più precisamente, nello schema di contratto del predetto progetto di fattibilità tecnica ed economica, approvato con la precitata deliberazione di Giunta Comunale n. 374 del 30/11/2022;

- l’intervento, di importo pari ad €. 2.209.000,00 trova copertura finanziaria come segue:

* € 1.734.000,00 sul cap. 206010231007 “PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1” finanziato con fondi U.E. – Next generation nell’ambito del PNRR, di cui alla determinazione dirigenziale di accertamento RG n. 2531/2022 – accert. n. 674/2022;

* € 475.000,00 sul cap. 206010241007 “PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1” finanziato con Avanzo;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 28/11/2022 con la quale è stata disposta l’approvazione della variazione al bilancio finanziario 2022-2024, ai sensi dell’art. 175 comma 4° del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dando atto che “si provvederà all’aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e relativo Elenco annuale 2022 con apposito provvedimento che verrà redatto dal Settore competente e sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale”;

Rilevato che:

- le risorse necessarie alla realizzazione dell’intervento di cui trattasi sono state stanziare nel bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 10/10/2022 avente ad oggetto “Variazione al bilancio finanziario 2022-2024, ai sensi dell’art.175 del D. lgs. n. 267/2000 - parte investimenti. Aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024. Aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023”;

- è in corso di approvazione l’aggiornamento del Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e relativo Elenco annuale 2022, con l’inserimento dell’intervento in argomento

nell'annualità 2022, in coerenza con il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con la predetta deliberazione di Consiglio Comunale n. 30/2022;

- l'aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici verrà recepito dal Documento Unico di Programmazione, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto che con nota del 13/12/2022 il RUP Arch. Maurizio Rossano Ostini propone:

* l'approvazione della determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva in unica fase ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e per l'esecuzione dei lavori dell'opera di cui all'oggetto;

* al fine di evidenziare meglio le scadenze e le modalità di rendicontazione proprie degli interventi oggetto del finanziamento mediante fondi U.E. – Next generation nell'ambito del PNRR - di apportare una modifica all'ultimo periodo dell'art. 7 del Capitolato speciale, Parte Amministrativa (Allegato "Al.1a"), che pertanto assume la seguente formulazione:

“L'Appaltatore dovrà produrre:

- *in sede presentazione della documentazione per la partecipazione, dichiarazioni attestanti il rispetto della totalità dei criteri sopra descritti;*

- *durante l'esecuzione dei lavori e ed entro la tempistica richiesta dal Direttore dei Lavori, le certificazioni e la documentazione necessarie alla rendicontazione prevista dal PNRR;*

- *ad avvenuta ultimazione dei lavori e propedeuticamente alla redazione della documentazione tecnico-economico conclusiva dell'appalto, la verifica dei predetti criteri e vincoli, nei modi e nelle forme rappresentate nella normativa e nelle schede tecniche sopra descritte”;*

* la rettifica appena citata non comporta modifiche alle scelte progettuali, lasciando invariato l'importo complessivo di progetto e ogni altro aspetto di programmazione finanziaria;

Richiamata:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 403/2016, con la quale è stato costituito il Settore Appalti e Contratti (oggi Settore Appalti);

- la Circolare del Settore Appalti e Contratti del 15/12/2016, recante “COSTITUZIONE SETTORE APPALTI E CONTRATTI – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE”, dalla quale si evince (nell'Allegato sub 1 della stessa), per gli appalti di importo superiore ad €. 40.000,00, che la competenza della determinazione a contrarre spetta a ciascun Settore, in base all'ordinaria competenza, mentre è di competenza del Settore Appalti e Contratti la determinazione di indizione della relativa procedura di gara e le successive fasi della stessa, determinazione di aggiudicazione definitiva compresa,

Vista la preliminare verifica sulla compatibilità monetaria, espletata dai Servizi Finanziari, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto:

- * di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante procedura di gara di "appalto integrato derogante" ex art. 48, comma 5°, del d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 cd. "Decreto semplificazioni – bis" riguardante disposizioni in materia di Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici;
- * di stabilire che la gara di appalto si svolgerà mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'articolo 63 del d. lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti,
- * di prevedere, secondo lo schema "allegato 2", della circolare del Settore Appalti e Contratti Appalti e Contratti del 15/12/2016, recante "COSTITUZIONE SETTORE APPALTI E CONTRATTI – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE", quale procedura di affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, ex art. 1 comma 2 lettera b) del decreto legge 16 luglio 2020 n° 76, la procedura negoziata, con consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e smi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- * di espletare la summenzionata procedura di gara attraverso la piattaforma telematica SINTEL della centrale regionale ARIA Lombardia;
- * di dare atto che la spesa complessiva pari ad €. 2.209.000,00 trova copertura finanziaria come segue:
 - € 1.734.000,00 sul cap. 206010231007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1" finanziato con fondi U.E. – Next generation nell'ambito del PNRR, di cui alla determinazione dirigenziale di accertamento RG n. 2531/2022 – accert. n. 674/2022;
 - € 475.000,00 sul cap. 206010241007 "PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1" finanziato con Avanzo;
- * di stabilire che verrà stipulato - con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura di cui trattasi - regolare contratto mediante scrittura privata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 c. 14 e 36 comma 2° del D.lgs 50/2016;
- * di dare atto, infine, che la determinazione di approvazione della documentazione di gara verrà assunta dal direttore del "Settore 2 - Organizzazione e Risorse Umane - Centrale Appalti";

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

Visto il Decreto Sindacale n°45 del 29/11/2022 – prot. gen. n.88893/22, di attribuzione delle funzioni di direzione del “Settore 10- Opere Pubbliche”;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.8.2000, n.267 e dell'art.11, comma 2, del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto comunale, degli artt. 18, 25 e 30 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente ed in forza del precitato Decreto Sindacale, e ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente riportate:

1) di riapprovare l'Allegato “Al.1a” al progetto esecutivo, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 374 del 30/11/2022, come da elaborato rettificato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che la rettifica citata non comporta modifiche alle scelte progettuali, lasciando invariato l'importo complessivo di progetto e ogni altro aspetto di programmazione finanziaria;

2) di dare avvio alla procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, mediante procedura di gara di “appalto integrato derogante” ex art. 48, comma 5°, del d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 cd. “Decreto semplificazioni – bis” riguardante disposizioni in materia di Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa, anche relativamente agli appalti pubblici;

3) di stabilire che la gara di appalto si svolgerà mediante procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'articolo 63 del d. lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 10 operatori ove esistenti,

* di prevedere, secondo lo schema “allegato 2”, della circolare del Settore Appalti e Contratti Appalti e Contratti del 15/12/2016, recante “COSTITUZIONE SETTORE APPALTI E CONTRATTI – PRIME INDICAZIONI OPERATIVE”, quale procedura di affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, ex art. 1 comma 2 lettera b) del decreto legge 16 luglio 2020 n° 76, la procedura negoziata, con consultazione di almeno 10 (dieci) operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 e smi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

4) di espletare la summenzionata procedura di gara attraverso la piattaforma telematica SINTEL della centrale regionale ARIA Lombardia;

5) di imputare la spesa complessiva pari ad €. 2.209.000,00 come segue:

Anno	Entrata/ Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Prenot.	Esig.tà	Codice fornitore	CIG
2022	S	06.01	06.01- 2.02.01.09.016	206010231007	PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006- CAMPO CONI CLUSTER 1	€. 1.734.000,00	X	2022		
2022	S	06.01	06.01- 2.02.01.09.016	206010241007	PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006- CAMPO CONI CLUSTER 1	€. 475.000,00	X	2022		

6) di dare atto che la suddetta spesa, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 118/2011, diventerà esigibile nell'anno 2022 ed è finanziata come segue:

- € 1.734.000,00 con fondi U.E. – Next generation nell'ambito del PNRR, di cui alla determinazione dirigenziale di accertamento RG n. 2531/2022 – accert. n. 674/2022;

- € 475.000,00 con Avanzo;

7) di stabilire che verrà stipulato - con l'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura di cui trattasi - regolare contratto mediante scrittura privata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 c. 14 e 36 comma 2° del D.lgs 50/2016;

8) di dare atto, infine, che la determinazione di approvazione della documentazione di gara verrà assunta dal direttore del "Settore 2 - Organizzazione e Risorse Umane - Centrale Appalti";

Il Dirigente del
Settore 10- Opere Pubbliche
Arch. Luca Colombo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Allegati:

* *Proposta del RUP*

* *Scheda di procedura / Allegato 2*

* *Compatibilità monetaria*

* *allegato "Al.1a"*

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
E COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari

A T T E S T A

che la presente determinazione è regolare dal punto di vista contabile nel rispetto delle norme della legislazione vigente;

la copertura finanziaria (*ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000*), relativa all'impegno di spesa.

Como, 21/12/2022

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
BUONONATO RAFFAELE



COMUNE DI COMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE

N. 301/2022 di Registro di Settore SETT3-A05		N. 3085 di Registro Generale
---	--	------------------------------

L'anno Duemilaventidue, il giorno 20 del mese di Dicembre in Como, nella Sede Comunale, il Dirigente di Settore LUCA COLOMBO, adotta la presente determinazione:

OGGETTO: AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI VIA CANTURINA - CLUSTER 1 (CUP J13I22000090006) NELL'AMBITO PNRR - M5.C2.I3.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA IN UN'UNICA FASE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 9530609B57).



SETTORE OPERE PUBBLICHE

COMUNE DI
COMO

Allegato 2 DATI IDENTIFICATIVI DELLA PROCEDURA

Oggetto dell'appalto:	OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO CONI IN VIA CANTURINA "PNRR MISSIONE 5, INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" Cluster 1: "AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI"
RUP	arch. Maurizio Ostini
Direttore Lavori	
Direttore esecuzione (per servizi e forniture)	
Estremi determinazione a contrattare:	
Estremi atti approvazione progetto	Deliberazione Giunta Comunale n. 374 del 30/11/2022
Tipo di procedura (aperta – negoziata - ...)	Art. 1, comma2, lettera b) della legge n. 120/2020 smi; procedura negoziata senza bando
Criterio aggiudicazione:	art.95 comma 3 - DL50/2016, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose (eventualmente formula di calcolo)	Vedi allegato
Sopralluogo in fase di gara (eventuale)	No
Durata dell'appalto:	14 mesi
Ammissibilità proroga dell'appalto:	no
Decorrenza dell'appalto: (consegna lavori – avvio esecuzione prestazione) (ricordarsi di motivare in determinazione a contrattare eventuale consegna / avvio prima della stipulazione del contratto)	Verbale consegna Servizio/Lavori
Ammissibilità subappalto	si
Estremi contabili (capitolo etc) dei capitoli per cui è stata data delega per le pubblicazioni e il contributo ANAC	Capitolo n. 206010241007 "“PNRR- M5.C1 CUP J13122000090006-CAMPO CONI CLUSTER 1”, fonte di finanziamento: Avanzo corrente esercizio di bilancio
Cig:	9530609B57
Cup (eventuale)	J13122000090006
cpc: (eventuale)	
cpv: (eventuale)	45212200-8 lavori di costruzione di impianti sportivi
Valore dell'appalto al netto d'iva:	€ 1.660.941,00
Importo oneri della sicurezza al netto d'iva:	€ 35.300,00
Importo a base d'affidamento soggetto a ribasso al netto d'iva:	€1.625.641,00
Importo oneri personale (lavori)	-----
Fonte finanziamento dell'appalto:	mezzi di bilancio e contributo PNRR
Requisiti idoneità professionale ex art. 83 c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 (eventuale ricordarsi di motivare in determinazione a contrattare)	Inscrizione Camera commercio
Requisiti capacità economico e finanziaria ex art. 83 c. 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 (eventuale – ricordarsi di motivare in determinazione a contrattare)	/
Requisiti capacità tecnica e professionale ex art. 83 c. 1 lett. c) D.Lgs.	Attestazione SOA, categoria OG 1 classe



SETTORE OPERE PUBBLICHE

COMUNE DI
COMO

50/2016 (eventuale ricordarsi di motivare in determinazione a contrattare)	III-bis o superiore); categoria OG11 classe II o sup.
Termine entro cui la procedura deve essere avviata (eventuale – indicare motivazioni)	15 dicembre 2022
Termine entro cui la procedura deve essere aggiudicata (eventuale - indicare motivazioni)	Di Legge
Categoria prevalente	OG1 = 76,31%: €1.205.660,35
Categorie scorporabili	OG11 = 23,69%: € 374.339,65

Como,

Firma RUP

Arch. Maurizio Ostini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

COMUNE di COMO
Settore Opere Pubbliche

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO
CAMPO CONI IN VIA CANTURINA
PNRR MISSIONE 5, INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2,
INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE
CLUSTER 1:
"AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI"
(CUP J13I22000090006) - CIG: ZD237D1170**

**PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICO ED ECONOMICA**
Art.23 Comma 5 del D.Lgs 50/2016

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE PRIMA AMMINISTRATIVA

NOVEMBRE 2022	PROGETTISTA:	TIMBRO:
AGGIORNAMENTO:	Dott. Arch. MAURIZIO OSTINI	
SCALA:	Comune di Como	
TAVOLA NR.	PROGETTISTA:	TIMBRO:
Al.1a		

COMUNE DI COMO
RUP: Dott.Arch. MAURIZIO OSTINI

Sommario

PARTE PRIMA5

CAPO I - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI

Art. 1 - CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLE OPERE

ART. 3 - TERMII PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 4 - FORMA DELL'APPALTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI OFFERTA.

Art. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO, CATEGORIE SOA E CATEGORIE OMOGENEE.

Art. 6 - OPERE IN ECONOMIA.

ART. 7 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) E RERQUISITI DO NO SIGNIFICANTHARM (DNSH)

Art. 8 - REQUISITI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE

CAPOII - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

Art.9 - REQUISITI PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI

Art. 10 - MODALITA' DI SVOLGIMENT E CRITERI DELLA PROGETTAZIONE

Art. 11 - ELABORATIDI PROGETTO – DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE

Art. 12 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI – FORMA DELLA CONSEGNA

Art. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 14 - IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 15 - PROPRIETA' DEL PROGETTO

Art. 16 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Art. 17 - TERMII PER LA CONSEGNA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Art. 18 - PENALI SULLA FASE PROGETTUALE

Art. 19 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE

Art. 20 - MODALITA' DI CORRESPENSIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 21 - CARATTERISTICHE DELL'APPALTO A CORPO

CAPO III - INDICAZIONI GENERALI QUADRO NORMATIVO CONTRATTUALE

Art. 22 - RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI

Art. 23 - DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO

Art. 24 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Art. 25 - AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

ART. 26i- CASI DI SCIoglimento DEL CONTRATTO DISPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

ART, 27 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Art. 28 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Art. 29 - INDICAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE A SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO

Art. 30 - RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE – RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE – DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Art. 31 - COSTI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

CAPO IV ESECUZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Art. 32 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 33 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

Art. 34 - PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 35 - PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE – DIFETTI DI COSTRUZIONE

Art. 36 - RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIER; DIREZIONE DEI LAVORI – COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI E DISPOSIZIONI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 37 - GARANZIE

Art. 38 - SUBAPPALTO

Art. 39 - ATTIVITA' A MAGGIOR RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Art. 40 - FORNITURE

Art. 41 - MODIFICHE AI LAVORI APPALTATI

Art. 42 - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Art. 43 - DANNI

ART. 44 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

ART. 45 - DOCUMENTAZIONE TECNICA E MATERIALI DI RISPETTO

Art. 46 - UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI.

Art. 47 - TERRE E ROCCE DA SCAVO

Art. 48 - OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

CAPO V - ESECUZIONE DEI LAVORI - NORME PER LA CONTABILITA' – NORME PER IL COLLAUDO

Art. 49 - ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 50 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 51 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

Art. 52 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Art. 53 - PENALI IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Art. 54 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 55 - DOCUMENTI CONTABILI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA'

Art. 56 - NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 57 - ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO – FORMALITA' ED ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

Art. 58 - VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Art. 59 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Art. 60 - REVISIONE DEI PREZZI

CAPO VI NORME PER LA DEFINIZIONE DELLE RISERVE, DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE

Art. 61 - COLLAUDO DEI LAVORI

Art. 62 - RISERVE

Art. 63 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

Art. 64 - CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI

Art. 65 - CARTELLO DI CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE

Art. 66 - DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE

ALLEGATO:

CALCOLO TARIFFA PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE IN UNICA FASE

PARTE PRIMA

CAPO I - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI

ART. 1 - CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra l'Amministrazione e il soggetto esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

Richiamate le definizioni dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 smi, ai fini del presente Capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA), sono assunte le definizioni di cui al presente articolo:

- a) «**Codice dei contratti**»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) «**Regolamento generale**»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;
- c) «**DM n. 49/2018**»: il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione), limitatamente al Titolo I, al Titolo II e al Titolo IV;
- d) «**Capitolato generale**»: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli da 1 a 4, 5, comma 2, 6, 8, da 16 a 19, 27, 35 e 36, solo e in quanto compatibile con il presente CSA;
- e) «**Decreto n. 81/2008**»: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2017, in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con i relativi allegati;
- f) «**DM n. 248/2016**»: il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti);
- g) «**CAM**»: i criteri minimi ambientali di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11.10.2017 (in G.U. n.259 del 06.11.2017), recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*».
- h) «**DNSH**»: principio *Do No Significant Harm* («*non arrecare danno significativo all'ambiente*») previsto per gli interventi compresi nei PNRR nazionali, la cui conformità è valutata sul sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- i) «**DM 26.06.2015**»: Decreto interministeriale 26.06.2015 recante «*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*»;
- l) «**Decreto semplificazioni**»: il decreto-legge 16 luglio 2021, n.76, convertito, con modificazione, della legge 11 settembre 2021, n.120 e ss.mm.ii., recante «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2021, n. 76, recante 'Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital'*».
- m) «**Decreto semplificazioni bis**»: il decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con

Capitolato speciale d'appalto

modificazione, della legge 29 luglio 2021, n.108, e ss.mm.ii., recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante ‘Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure’*”.

- n) **PFTE**:: Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: di cui all’art. 23 commi 3, 5, 5.bis e 6 del Codice, allegato in fase di gara e che costituisce il riferimento per le successive fasi progettuali
- o) “**LG PFTE**”: le “*Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento dei contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC*” pubblicate a luglio 2021 dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;

2. In relazione ai soggetti coinvolti:

- a) «**Stazione appaltante**»: il soggetto giuridico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o), del Codice dei contratti che sottoscrive il contratto, ovvero Provincia di Monza e Brianza. Di norma, nei rapporti intersoggettivi agisce tramite il RUP o, nei casi previsti dalle norme o dal presente CSA, tramite il DL, fatte salve le riserve di legge in capo al competente organo della stessa Stazione appaltante;
- b) «**Appaltatore**»: l’operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma giuridica ammessa dall’ordinamento giuridico), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti o dal diritto comunitario, che si aggiudica l’appalto e sottoscrive il contratto; di norma, nei rapporti intersoggettivi agisce tramite il Direttore di cantiere, fatte salve le riserve di legge in capo al rappresentante legale dell’Appaltatore. Ove non diversamente specificato, la definizione di Appaltatore comprende anche i titolari della progettazione esecutiva che redigono tale livello progettuale per conto dell’Appaltatore medesimo;
- c) «**RUP**»: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti e alle Linee guida n. 3 di ANAC;
- d) «**DL**»: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del Codice dei contratti, integrato, se del caso, dai direttori operativi e assistenti di cantiere, di cui ai commi 4 e 5, della stessa norma; egli è titolare, tra le altre funzioni, dei compiti e delle responsabilità previste dal DMn.49/2018;
- e) «**CSE**»: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n.81/2008;
- f) «**Direttore di cantiere**»: il soggetto che agisce in nome e per conto dell’Appaltatore, in tutte le fasi dei lavori, munito di potere di rappresentanza, per quanto attiene le questioni e gli affari connessi al contratto ed è titolare dei rapporti con il RUP, il DL, il CSE e il collaudatore, come previsto all’articolo 13, commi 3 e 4;
- g) «**CCT**»: il Collegio Consultivo Tecnico di cui all’art.6 del decreto-legge 16 luglio 2021, n.76, convertito, con modificazione, della legge 11 settembre 2021, n.120 e ss.mm.ii.

3. In relazione ai documenti progettuali o amministrativi richiamati nel CSA:

- a) «**SOA**»: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- b) «**PSC**»: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n.81/2008, previsto dall’articolo 58 del presente CSA;
- c) «**POS**»: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n.81/2008, previsto dall’articolo 60 del presente CSA;

- d) «**Documentazione di gara**»: la progettazione di cui alla successiva lettera e), nonché il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti, il Disciplinare di gara che lo integra e i relativi allegati;
 - e) «**Progetto posto a base di gara**»: il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del Codice dei contratti, con tutti i contenuti nelle LG PFTE, approvato dalla Stazione appaltante;
 - f) «**Giornale dei lavori**»: il documento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del DM n.49/2018, in cui sono annotati per ciascun giorno almeno le indicazioni elencate dalla predetta norma, le informazioni delle quali è prevista l'annotazione nei casi previsti dal CSA, nonché tutti i fatti rilevanti connessi alla conduzione del cantiere;
 - g) «**DURC**»: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti; nella medesima definizione si intende altresì incluso il DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, di cui all'articolo 105, comma 16, del Codice dei contratti, come previsto all'articolo 78 del presente CSA;
4. Sono inoltre assunte le seguenti definizioni:
- a) «**Costi di sicurezza**» (anche «**CSC**»): i costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e 97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n.81/2008 e al Paragrafo 4 dell'allegato XV dello stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella «Stima dei costi della sicurezza» del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2014); tali costi non sono soggetti a ribasso in fase di gara;
 - b) «**Oneri di sicurezza aziendali**» (anche «**OSA**»): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'Appaltatore, connesse direttamente alla propria attività lavorativa, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui all'articolo 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n.81/2008; tali oneri sono dichiarati dall'Appaltatore in sede di offerta ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice dei contratti, è ricompreso nelle singole lavorazioni e remunerato dal corrispettivo contrattuale;
 - c) «**Costo della manodopera**» (anche «**CM**»): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato) stimato dalla Stazione appaltante come necessario per l'esecuzione dei lavori previsti dal contratto, costituito dal costo del lavoro per unità di tempo, sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi obbligatori, trattamento di fine rapporto, indennità varie riconosciute dai contratti, al netto esclusivamente delle spese generali e dell'utile d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, periodi primo, secondo e sesto, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 6, del Decreto n.81/2008; tale costo è successivamente dichiarato con propria autonoma quantificazione dall'Appaltatore in sede di offerta ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice dei contratti, è ricompreso nelle singole lavorazioni e remunerato dal corrispettivo contrattuale.
5. Ai fini della qualificazione di cui all'articolo 6 e comunque ai fini dell'individuazione delle categorie di lavori a seconda delle loro condizioni di qualificazione, sono infine assunte le seguenti definizioni:
- a) «**Categoria**»: la categoria individuata dall'Allegato «A» del Regolamento generale,

quest'ultimo solo in quanto compatibile con l'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014 e con l'allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016;

- b) «**Classifica**»: la classifica di cui all'articolo 61, comma 4, del Regolamento generale;
 - c) «**Categorie a qualificazione obbligatoria**»: le categorie individuate come tali negli atti normativi di cui al comma 2, ovvero tutte le categorie contraddistinte dall'acronimo «OG» e le categorie OS3, OS4, OS5, OS8, OS10, OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS20-A, OS20-B, OS21, OS24, OS28, OS30, OS32, OS33, OS34, OS35, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'appalto oppure di importo superiore a 150.000 euro, inoltre la categoria «OS2-A» «OS2-B» OS25» di qualunque importo;
 - d) «**Categoria a qualificazione non obbligatoria**»: le categorie, anche di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell'appalto oppure di importo superiore a 150.000 euro, non rientranti nelle fattispecie di cui alla precedente lettera c).
6. Con la definizione di «Offerta tecnica» si intende, a tutti gli effetti, l'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in fase di aggiudicazione, eventualmente precisata, dettagliata o in altro modo modificata in fase di approvazione da parte della Stazione appaltante. L'Offerta tecnica è parte integrante del contratto e la sua attuazione contrattuale non comporta oneri per la Stazione appaltante rispetto a quanto determinato in fase di aggiudicazione.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il presente appalto consiste nell'affidamento del progetto definitivo ed esecutivo in unica fase, redatto sulla base del PFTE approvato dall'Amministrazione comunale, e l'esecuzione dei lavori, di "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO CAMPO CONI IN VIA CANTURINA "PNRR MISSIONE 5, INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" Cluster 1: "AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE CAMPO CONI", CUP J13I22000090006.

Ciò in applicazione di quanto disposto dall'art. 48, comma 5 dell' legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC" il quale espressamente dispone": "Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-bis ed 1- ter, del Decreto legislativo n. 50/2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza dei servizi di cui all'art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1900, n. 241.

L'affidamento avviene mediante ~~acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.~~

L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori".

Così come previsto nel Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP), approvato con Determinazione Dirigenziale n. 209/2022 Reg Sett e n. 2053 Reg Gen. del 29 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, **la progettazione oggetto di affidamento consiste nella progettazione definitiva ed esecutiva in unica fase ai sensi dell'art 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e l'esecuzione dei lavori** previsti presso l'impianto sportivo di cui all'oggetto, come di seguito meglio descritti.

L'intervento ha ottenuto la concessione di un finanziamento a valere sulle risorse PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE,

COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"- CLUSTER 1.

1. L'Oggetto dell'appalto consiste pertanto, più specificatamente, nella redazione della fase progettuale definitiva ed esecutiva in unica fase, propedeutica all'esecuzione dei lavori da sottoporsi all'iter di approvazione così come descritto nel sopra evidenziato estratto del disposto legislativo, corredato di tutti gli elaborati, allegati, certificazioni e dichiarazioni e quant'altro descritto ne seguito del presente capitolato alla parte "Descrizione del Servizio" e nella successiva fase di esecuzione dei lavori così come rappresentati nel progetto esecutivo che sarà approvato dall'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutti gli obblighi contenuti negli elaborati costituenti il progetto e nel seguito del presente Disciplinare. mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera ovvero conformi al decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare DM 11/10/2017 e s.m.i..
2. In particolare la descrizione degli interventi oggetto di progettazione ed esecuzione può essere così sinteticamente riassunta:

L'appalto riguarda la seguente serie sistematica di interventi di demolizione e ricostruzione, nuova edificazione e manutenzione ordinaria e straordinaria:

- Opere di demolizione e ricostruzione: sostituzione dell'attuale palazzina adibita a spogliatoi ad un solo piano che riprende per la parte di gran lunga prevalente, il sedime dell'attuale edificio, caratterizzata da sia sotto l'aspetto più strettamente riguardante il manufatto edilizio vero e proprio, che relativamente alla dotazione impiantistica dalla ricerca di durevolezza, funzionalità e ridottissimi consumi energetici, in applicazione dell'obbligo procedimentale fissato dal PNRR di addivenire ad una caratterizzazione complessiva del 20% inferiore ai dettami della normativa n-ZEB.
- Opere di nuova costruzione: Realizzazione della palestra di muscolatura nell'area antistante la palazzina spogliatoi di cui al precedente punto,; anche in questo caso l'utilizzo di materiali durevoli nel tempo e di facile manutenzione, unitamente all'ottenimento delle performance energetiche sopra descritte, hanno guidato la progettualità.
- Opere di nuova costruzione: allacciamento dei due manufatti edilizi alla rete pubblica di smaltimento delle acque bianche e reflue.
- Opere di manutenzione straordinaria: rifacimento del manto di copertura della tribuna per il pubblico, attualmente inefficiente, con materiale idoneo in parte opaco ed in parte traslucido, caratterizzato dal non aumento del carico sulla struttura esistente;
- Opere di manutenzione straordinaria: ad esito della previsione di separazione dei percorsi di accessibilità del pubblico e degli atleti in caso di manifestazione sportiva, si è prevista la riorganizzazione degli spazi sottostanti la tribuna con la formazione di servizi igienici al servizio del pubblico, uno dei quali conforme alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche; da ultimo è stata prevista, in conformità alla caratterizzazione dell'intero intervento, di sostituire le lampade della tribuna oggi costituite da tubi fluorescenti al neon, con lampade a LED.
- Opere di manutenzione straordinaria: sostituzione del parco illuminante delle torri faro con oggi di tipo alogeno tradizionale, con lampade a LED a basso consumo energetico (c.d. relamping), oltre ad adeguamento e messa a norma della rete elettrica al servizio.

Sono compresi nell'appalto a corpo per l'esecuzione dei lavori, ogni onere compreso tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare le opere previste, da realizzare in forma compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e dalle modalità di offerta richieste dal bando in oggetto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali previste nel progetto esecutivo validato ed approvato dalla Stazione Appaltante con i relativi allegati; Sono altresì comprese tutte le certificazioni tecniche di legge, il piano di manutenzione, oltre alla documentazione di rito da allegare ai collaudi finali, con attestazione del sistema campo calcio.

3. Nell'accettare le prestazioni, i servizi ed i lavori oggetto del contratto, l'Appaltatore dichiara di essere a piena conoscenza degli obblighi e delle opere provvisorie necessarie, delle condizioni di viabilità e di accesso, dei necessari approntamenti per il coordinamento e la cooperazione cantieristica del sito nonché di tutti i componenti tecnologici, impiantistici e strutturali previsti sia per la cantierizzazione che per la conduzione dei lavori nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché dei necessari approntamenti per la protezione di tutti i manufatti e le opere non oggetto di intervento, delle condizioni per lo smaltimento di tutti i materiali derivanti da scavi, demolizioni, rimozioni e smontaggi e di quelli di risulta, quindi delle aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'appaltatore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nel rispetto delle norme di sicurezza cantieri, conformemente all'art. 1374 del codice civile.

ART. 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

3.1 Termine per la consegna dei lavori.

La consegna dei lavori verrà effettuata entro i termini e ai sensi dell'art. 5 del DM 49/2018 32 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto.

A discrezione dell'Amministrazione, come consentito ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett.a) della Legge 120/2020, la consegna potrà avvenire in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto.

3.2 Tempo utile per la presentazione del progetto definitivo/esecutivo in unica soluzione ai sensi dell'art 23, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016

L'appaltatore deve inoltrare il progetto definitivo ed esecutivo al protocollo comunale in formato digitale ed in n. 2 (due) copie cartacee nel termine di **60 (sessanta) giorni** consecutivi naturali, con decorrenza dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione Comunale.

In caso di richiesta di integrazioni e modificazioni da parte della stazione appaltante o durante/ all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi prevista quale obbligatoria dagli specifici disposti normativi regolanti il PNRR, l'appaltatore dovrà apportare tutte le necessarie modificazioni agli elaborati tecnico grafici componenti il progetto entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) consecutivi dal ricevimento della Richiesta a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione Comunale.

3.3 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di **14 (quattordici) mesi corrispondenti a 420 (quattrocentoventi) giorni naturali consecutivi**, con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna lavori.

Qualora l'Appaltatore, nella propria offerta tecnica, avesse previsto una riduzione sui tempi di esecuzione, i termini di cui al presente articolo saranno ridotti in funzione dell'offerta dell'appaltatore.

ART. 4 - FORMA DELL'APPALTO – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI OFFERTA

In riferimento all'appalto dei lavori in oggetto, occorrerà prevedere le seguenti modalità attuative, in particolare:

- **procedere in un'azione congiunta con tutti i provvedimenti di coordinamento e cooperazione con i soggetti operanti nel contesto adiacente il cantiere secondo le disposizioni del CSE e del RUP;**
- **procedere alle operazioni di analisi, rilievo e a tutti i tracciamenti preliminari relativamente agli ambiti interessati dai lavori da eseguire, con rilievo dello stato di fatto con piano quotato del terreno di gioco preesistente da fornire prima dell'esecuzione dei lavori, che dovranno essere verificati e autorizzati per competenza dalla Stazione Appaltante e dalla Direzione Lavori;**
- **procedere alle verifiche e tracciature preliminari degli interventi e dell'intercettazione dei sottoservizi preesistenti per le autorizzazioni preventive;**
- **organizzare l'impianto di cantiere con i servizi di supporto previsti nel PSC e nel POS, conformemente ai requisiti igienico-sanitari anche conseguenti le misure che dovessero essere disposte al momento dell'appalto (saranno accettate esclusivamente baraccamenti nuovi o con sanificazione certificata documentata);**
- **compilare regolarmente il giornale dei lavori indicando l'andamento tecnico ed economico delle lavorazioni.**

Le Imprese offerenti dovranno tenere conto delle modalità di offerta contenute nel disciplinare di gara del Contratto di Appalto nel formulare l'offerta tecnicamente ed economicamente vantaggiosa.

Il progetto esecutivo posto a base di gara (regolarmente approvato e validato) potrà essere implementato con opere dal carattere esclusivamente prestazionalmente migliorativo e che l'Impresa Appaltatrice dovrà ingegnerizzare in un progetto offerta, che dovrà essere approvato per competenza dal RUP, eventualmente integrato da tutti gli ulteriori adempimenti previsti per la realizzazione di opere pubbliche.

Eventuali soluzioni migliorative proposte dall'Impresa Appaltatrice, non dovranno comportare oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante e dovranno essere sostenute da una idonea documentazione tecnica progettuale (grafica con elaborati esecutivi e relazioni esplicative oltre alle schede tecniche e computazioni di dettaglio) comprovante la validità delle migliorie offerte; la documentazione tecnica dovrà avere i contenuti minimi di un Progetto Esecutivo. Le proposte dovranno comunque garantire la stabilità e durabilità manutentiva oltre all'efficientamento delle opere che verranno realizzate.

L'Impresa Appaltatrice rimane inoltre obbligata ad ottenere le autorizzazioni integrative eventualmente necessarie che Enti o Amministrazioni terze dovessero richiedere ai fini della realizzazione delle opere modificate dalle migliorie introdotte, senza che ciò possa comportare un allungamento dei tempi contrattuali offerti o maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

Pertanto l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere al contestuale aggiornamento del cronoprogramma operativo che deve tener conto anche delle tempistiche per l'approvvigionamento (documentata da ordini sottoscritti) con la fornitura in opera dei diversi componenti offerti e preliminarmente campionati ed accettati dalla RUP e dalla DL sentito il progettista dell'opera.

Il presente Appalto:

- **è dato A CORPO ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. dddd) e dell'art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016;**
- **trattandosi di servizi di importo complessivo superiore ad 1.000.000 di € ed inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, considerate le tempistiche previste dal PNRR, l'appalto verrà affidato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120/2020, di conversione del D.L. n. 76/2020;**
- **L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, attribuendo n.70 punti all'offerta tecnica riguardante progettazione e lavori, e n.30 punti al prezzo dei lavori.**

Sia per la fase di progettazione che per quella di esecuzione dei lavori, il contratto è stipulato interamente "a corpo" ogni onere compreso e non a misura ai sensi del Vigente Codice dei Contratti. L'importo a corpo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori o a successive ingegnerizzazioni di dettaglio dell'Impresa.

I prezzi tutti soggetti alla variazione d'asta sotto le condizioni del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Il prezzo a corpo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione globale eseguita.

Le Imprese con l'offerta dovranno tenere conto delle modalità contenute nel disciplinare di gara del Contratto di Appalto.

ART. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO, CATEGORIE SOA E CATEGORIE OMOGENEE

Importi al netto di cassa professionale ed IVA:		
IMPORTO LAVORI	1.580.000,00 €	di cui:
Lavori - importo a base d'asta		1.545.000,00 €
Oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>		35.000,00 €
CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	80.941,00 €	di cui:
a base d'asta		80.641,00 €
oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>		300,00 €
TOTALE CORRISPETTIVO APPALTO	1.660.941,00 €	di cui:
a base d'asta		1.625.641,00 €
oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso</i>		35.300,00 €

L'ammontare dell'appalto affidato interamente a corpo ogni onere compreso e non a misura, è costituito da:

- Il corrispettivo della progettazione definitiva ed esecutiva in unica fase dell'intervento in oggetto in unica fase, ai sensi dell'art. 23 commi 7 e 8 del Codice, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016;
- l'importo relativo all'esecuzione delle lavorazioni, come stimato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall'Amministrazione, **che si intende fisso ed invariabile.**

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA

€ 80.941,32 determinato calcolando le tariffe professionali ai sensi del D.M.17/06/2016, come da tabella allegata, sulla base del costo stimato dei lavori (**di cui €300,00 non soggetti a ribasso d'asta**) **oltre cassa professionale ed IVA -**.

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA LAVORI

€ 1.580.000,00 oltre IVA, di cui € 35.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Nel computo degli oneri della sicurezza da non assoggettare a ribasso si è tenuto conto di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 100 e all. XV - art.4, d.lgs. 81/08.

L'importo contrattuale del presente appalto è composto dalla somma degli importi per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, come sopra stimato, ridotti ciascuno in base allo sconto offerto in sede di gara per la quota parte a base d'asta, ed aggiunta la componente per la sicurezza non soggetta a ribasso, più cassa professionale ed IVA ai termini di legge.

Salve le eccezioni previste dal presente capitolato, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: la formazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le attrezzature e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, gli alloggi degli operai, i tracciamenti, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna dei lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo; gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee (oltre a quelle definite in progetto) e per il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali, salvo diversamente specificato nel presente capitolato; la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di collaudo ai sensi dell'art. 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. con disposizioni integrative art. 66 del Dlgs 56/2017 e del Titolo X del D.P.R. n. 207/2010, nonché ogni altra attività richiesta dal capitolato d'appalto. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti nonché dei lavori oggetto delle modifiche ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. con disposizioni integrative art. 70 del Dlgs 56/2017.

Si intendono compresi gli oneri per il carico, trasporto e smaltimento di tutti i materiali derivanti da scavi, demolizioni, rimozioni e smontaggi nonché di quelli di risulta.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

5.1 Importo relativo alle differenti categorie di lavoro.

Tutte le opere si intendono affidate interamente a corpo con ogni onere compreso e non a misura. L'importo a corpo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

L'importo complessivo dell'appalto a corpo ogni onere incluso ammonta a €1.580.000,00 suddivisi per categorie di lavoro.

L'importo dei costi per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, della prevenzione degli infortuni e della tutela della salute dei lavoratori impiegati nel cantiere è oggetto di specifico compenso. Tali costi verranno compensati, a corpo, con le modalità previste all'articolo 41 del presente capitolato. In conformità a quanto disposto dall'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

CATEGORIE SOA E CATEGORIE OMOGENEE

5.2 Categorie SOA

Ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «**OG 1**» - **edifici civili ed industriali**

1. La categoria di cui al comma 1 **OG-1 è la categoria prevalente**; in tale categoria rientrano lavorazioni il cui importo è inferiore al 10% dell'importo complessivo o inferiore ai 150.000,00 €.

L'importo della predetta categoria prevalente, comprensivo degli oneri per la sicurezza (al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3) ammonta a euro **1.205.660,35**, così esplicitati.

CATEGORIA PREVALENTE: OG1

categoria		Classi -fica	% sul totale
OG1	EDILE	III	62,08 %
OG10	IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	I°	2,49 %
OS 6	FINITURE DI OPERE GENERALI	I°	6,43 %
OS32	STRUTTURE IN LEGNO	I°	5,31 %
	TOTALE CATEGORIA OG1		76,31%

2. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, per un totale di €. 374.339,65 sono i seguenti:

- a) Lavori appartenenti alle categorie individuate all'articolo 2 del D.M. 10 Novembre 2016 n.248 non appartenenti alla disciplina speciale dei contratti relativi ai beni culturali.

categoria	Importo (>10% o > 150.000,00)	Classi -fica	% sul totale
OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI	II°	23,69 %

- b) Non sono presenti lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente e da quelle individuate nel comma a) appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria.
- c) Non sono presenti lavori appartenenti alle categorie soggette alla disciplina speciale dei contratti relativi ai beni culturali.
- d) Non sono presenti lavori appartenenti alle categorie a qualificazione non obbligatoria.

5.3. Ai fini dell'articolo 79, comma 16, quarto periodo, del Regolamento Generale (DPR207/2010), ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui è stata individuata la categoria OG 11 come segue:

categoria	importo	incidenza sul totale impianti	uguale o maggiore del	minore del
OS3 Impianti idrico-sanitario e simili	72.560,00	19,38 %	<input checked="" type="checkbox"/> => 10%	> <input type="checkbox"/>
OS28 Impianti termici e condizionam.	172.217,78	46,01 %	<input checked="" type="checkbox"/> => 25%	> <input type="checkbox"/>
OS30 Impianti interni elettrici e simili	129.561,87	34,61 %	<input checked="" type="checkbox"/> => 25%	> <input type="checkbox"/>
Totale impianti riconducibili alla OG11	374.339,65	100,00 %		

5. TIPOLOGIA DELLE CATEGORIE PER LA QUALIFICAZIONE:

Cat.	Importo	%	Tipologia categoria	
OG 1	1.205.660,35 €	76,31 %	CATEGORIA PREVALENTE	Edifici civili
OG 11	374.339,65 €	23,69 %	a) Obbligo di qualificazione o RTI s.i.o.s.	Impianti tecnologici
TOTAL E	1.580.000,00 €	100,00 %		

Il costo del personale viene stimato in €221.835,49, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. modificato con art.13 del Dlgs. N.56/2017, ai fini del procedimento di verifica dell'anomalia prevista ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nell'accettare le prestazioni ed i lavori oggetto del contratto, l'Appaltatore dichiara di aver valutato le condizioni ambientali e che il prezzo a corpo offerto risulta remunerativo.

Per un maggiore dettaglio si rinvia alla consultazione degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica. C.1 – C.M. e C.2 – Q.E.QEG. I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella sopra indicata. Tali lavori sono scorporabili e, preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante, possono essere subappaltati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Le indicazioni sul subappalto sono comunque contenute nel Disciplinare di gara.

Le indicazioni sull'avvalimento ex art. 89, d. lgs. n. 50/16 sono contenute nel Disciplinare di gara.

La contabilizzazione delle opere sarà effettuata secondo quanto previsto per i lavori a corpo all'art. 14 comma 1 del DM 49/2018.

ART. 6 - OPERE IN ECONOMIA

Non sono previste opere da contabilizzare in economia.

ART. 7 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) E REQUISITI DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH)

L'appalto prevede il rispetto dei requisiti ambientali di cui al Decreto Min. della Transizione Ecologica 23 Giugno 2022: "Criteri ambientali per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi". Trattandosi dello svolgimento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva in unica

Capitolato speciale d'appalto

fase e dell'esecuzione dei consequenziali lavori, l'appaltatore dovrà pertanto garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi così come di seguito descritti sia per l'attività di progettazione che per l'esecuzione dei lavori, ove puntualmente si declinano, per entrambe, gli obblighi e le specifiche tecniche da assolvere, nonché le relative modalità di verifica.

7.1 In particolare l'appaltatore dovrà rispettare, nella progettazione, i seguenti "CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI EDILIZI", PREVISTI AL PUNTO 2 DEL SOPRA CITATO Decreto, obbligatori ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo N. 50/2016:

- 2.3.1. Inserimento naturalistico e paesaggistico
- 2.3.2 Permeabilità della superficie territoriale
- 2.3.3 Riduzione dell'effetto "isola di calore estiva" e dell'inquinamento atmosferico
- 2.3.4 Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale e sotterraneo
- 2.3.5 Infrastrutturazione primaria
- 2.3.6 Infrastrutturazione secondaria e mobilità sostenibile
- 2.3.7 Approvvigionamento energetico
- 2.3.8 Rapporto sullo stato dell'ambiente
- 2.3.9 Risparmio idrico
- 2.4.1: Diagnosi energetica
- 2.4.2 Prestazione energetica
- 2.4.3 Impianti di illuminazione per interni
- 2.4.4 Ispezionabilità e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento
- 2.4.5 Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria
- 2.4.6 Benessere termico
- 2.4.7 Illuminazione naturale
- 2.4.8 Dispositivi di ombreggiamento
- 2.4.9 Tenuta all'aria
- 2.4.10 Inquinamento elettromagnetico negli ambienti interni
- 2.4.11 Prestazioni e comfort acustici
- 2.4.12 Radon
- 2.4.13 Piano di manutenzione dell'opera
- 2.4.14 Disassemblaggio a fine vita
-

7.2 Nell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore dovrà rispettare i seguenti "CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI", PREVISTI AL PUNTO 3.1 DEL SOPRA CITATO Decreto, obbligatori ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo N. 50/2016:

- 3.1.1 Personale di cantiere; compatibilità con i veicoli di destinazione;
- 3.1.2: Macchine operatrici
- 3.1.3.1: Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione;
- 3.1.3.2: Grassi ed oli biodegradabili;
- 3.1.3.4: Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti.

7.2 Relativamente ai Criteri DNSH, dovranno essere rispettati i seguenti Vincoli, previsti al punto III SHEDE TECNICHE ; SCHEDA 1 – COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI DELLA " GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (C.D. DNSH)

- Raggiungimento di un indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EP_{gl,tot}) dell'edificio almeno del 20% inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici ad energia quasi zero (NZEB Nearly Zero-Energy Building);

- Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine (Rif. Punto 2.3.9 del già citato D.M. 23 giugno 2022);
- Economia circolare – Demolizione selettiva, recupero e riciclo (Rif. Punto 2.6.2 medesimo disposto);
- Prevenzione e riduzione dall'inquinamento – Prestazioni ambientali del cantiere e Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione (Rif. Punti 2.6.1 e 2.5 medesimo disposto);
- Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi - prodotti legnosi (Rif. 2.5.6 medesimo disposto).

L'Appaltatore dovrà produrre:

- in sede presentazione della documentazione per la partecipazione, dichiarazioni attestanti il rispetto della totalità dei criteri sopra descritti;
- durante l'esecuzione dei lavori e ed entro la tempistica richiesta dal Direttore dei Lavori, le certificazioni e la documentazione necessarie alla rendicontazione prevista dal PNRR;
- ad avvenuta ultimazione dei lavori e propedeuticamente alla redazione della documentazione tecnico-economico conclusiva dell'appalto, la verifica dei predetti criteri e vincoli, nei modi e nelle forme rappresentate nella normativa e nelle schede tecniche sopra descritte.

ART. 8 REQUISITI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'art. 79 comma 7 del DPR 207/2010, per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, quale l'appalto in oggetto, è **necessaria l'attestazione di qualificazione per i lavori e, per quanto riguarda la progettazione, è richiesta:**

- la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, e di un geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza (nel presente appalto è prevista la presenza di un geologo), iscritti ai rispettivi albi professionali, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

-oppure, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, attraverso l'associazione o l'indicazione, in sede di offerta, di operatori economici indicati all'art.46 comma 1 del Codice dei contratti, D.lgs 50/2016 e smi, aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016, n.263:

a) prestatori di servizi di ingegneria e architettura: professionisti singoli, associati, società tra professionisti di cui alla lettera b), società di ingegneria di cui alla lettera c), consorzi, GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche,

consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale

- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- e) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis);
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

CAPOII - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

ART.9 REQUISITI PROFESSIONALI DEI PROGETTISTI

I professionisti, singoli o associati, ai sensi dell'art. 1 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 263/2016, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura e in una disciplina tecnica attinente alle attività oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Il progetto definitivo/ esecutivo in oggetto prevede la presentazione della relazione geotecnica, del parere antincendio, e della figura di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, per cui è necessaria la presenza, nel proprio staff o in forma associata, delle seguenti professionalità:

- Professionista Geologo
- Abilitazione alla progettazione antincendio
- Abilitazione all'incarico di coordinatore della sicurezza ai sensi del DM 81/2008

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

I raggruppamenti temporanei, inoltre, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 02.12.2016, n.263, devono prevedere la presenza di almeno un **giovane professionista**, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato

membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

ART. 10 MODALITA' DI SVOLGIMENTO E CRITERI DELLA PROGETTAZIONE

La progettazione dovrà essere svolta conducendo le indagini richieste e approfondendo tutti gli aspetti relativi alla normativa di riferimento, consultando se necessario gli Enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla osta/etc. cui l'intervento è soggetto, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante rispetto all'importo di contratto.

I contenuti del progetto definitivo ed esecutivo dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel presente Capitolato, nelle Linee Guida DNSH, nei CAM edilizia, e, in generale, attenendosi alle normative di legge in vigore.

La progettazione, nell'ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale.

Il progetto dovrà quindi prevedere la minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e il massimo riutilizzo delle risorse naturali e dei materiali riciclati garantendo, contestualmente:

- la massima manutenibilità;
- il rispetto degli obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico delle opere contemplate nel PNRR, prevedendo opere di miglioramento dell'efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia e l'utilizzo di fonti rinnovabili/materiali ecocompatibili.
Nello specifico per gli interventi di nuova costruzione si dovrà prevedere il rispetto, in termini di performance di efficienza energetica, del 20% in meno riguardo agli standard nearly Zero-Energy Buildings;
- il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti;
- la durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi;
- l'agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

Le prestazioni di progettazione devono essere complete, idonee ed adeguate in modo da:

- ottenere il parere favorevole della Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art.14 e sgg. Della Legge 241/90, per l'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta previsti per legge sul progetto;
- conseguire la verifica positiva, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- garantire la rispondenza dell'opera ai requisiti tecnici e ai limiti di spesa previsti, ed escludere la necessità di variazioni nel corso d'opera, se non nei limiti del maggior dettaglio o di eventuali variazioni imposte dall'Amministrazione committente.

Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, finalizzato al perseguimento dell'obiettivo del finanziamento, nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre:

1. Durante la progettazione, il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve, altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione posta a base di gara (PFTE), al fine di redigere la progettazione definitiva/esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara.
2. Il progetto definitivo/esecutivo deve essere adeguato ad eventuali prescrizioni susseguenti a nuovi o ulteriori pareri acquisiti dagli enti preposti per la sua approvazione, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dell'Appaltatore o del progettista indicato. Qualora l'Appaltatore non adegui il progetto entro il termine perentorio assegnato dal RUP, la stazione appaltante può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto, procedendo allo scorrimento della graduatoria, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
3. Qualora il progettista ne ravvisi la necessità, in fase di redazione del progetto definitivo/esecutivo, previa informazione al RUP, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'Appaltatore o del progettista indicato.

Il progetto è firmato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E' inoltre indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

ART. 11 – ELABORATI DI PROGETTO – DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, dell'ultimo Prezzario delle Opere. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. pubbliche predisposto dalla Regione Lombardia.

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi e competenti per materia, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di offerta, nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

Il progetto definitivo ed esecutivo in unica fase dovrà essere composto dai seguenti elaborati redatti secondo quanto indicato, per ciascuno di essi, dal DPR 207/2010, art.24 – 43, e art.2.4 del del Decreto Min. della Transizione Ecologica 23 Giugno 2022:

- relazione generale;
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- rilievi piano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- studio di fattibilità ambientale;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i) del DPR 207/2010;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (si veda anche art.2.4.13 del Decreto Min. della Transizione Ecologica 23 Giugno 2022);
- piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- Relazione CAM (Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM) – vedasi in merito il Decreto Min. della Transazione Ecologia 23 Giugno 2022; Vedere in proposito l'elaborato "relazione di sostenibilità dell'opera" del PFTE .

In particolare dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:

- a) Relazione geotecnica;
- b) Elaborati specifici (tavole grafiche, relazioni tecniche e specialistiche) a dimostrazione del rispetto della normativa tecnica antincendio, sismica, sul contenimento energetico, acustica, sulle barriere architettoniche, sugli impianti sportivi (norme igienico-sanitarie, normativa CONI/ normativa federazioni sportive), secondo le modalità richieste per il conseguimento del parere favorevole/ autorizzazione/ nulla osta degli Enti coinvolti secondo la legislazione vigente in materia.

Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell'aggiudicatario e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro (as built).

ART. 12 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI – FORMA DELLA CONSEGNA

I parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi correlati, dal Regolamento per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI.

Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, sia le tavole progettuali e quant'altro componga il progetto, dovranno essere consegnate:

- a) in forma cartacea, in numero di 2 copie, oltre a quelle che si renderanno necessarie per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri o nullaosta;
- b) su supporto informatico:
 - nei formati modificabili compatibili con i software in uso presso gli uffici della stazione appaltante, in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG per i file di disegno, senza

Capitolato speciale d'appalto

- protezione da lettura e da scrittura ed in formato di stampa pdf o eventualmente condivisi in modalità remota tramite un sistema tipo "cloud" strumenti equivalenti;
- una copia elettronica firmata digitalmente.

ART. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI VARIE

Per l'attuazione del servizio in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato prestazionale, trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Progettazione.

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) D.Lgs. n° 50 del 2016 e ss.mm.ii;
- b) Regolamento DPR 207/10 (per la parte non abrogata) e Capitolato Generale d'appalto per i lavori pubblici e s.m.i ;
- c) NTC 2008 e s.m.i.,
- d) DPR 380/01 e ss mm ii;
- e) Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei;
- f) Regolamenti Edilizi, Normativa urbanistica e di igiene della Regione Lombardia;
- g) Normative di impatto ambientale e DNSH (vedasi in particolare la Guida DNSH);
- h) Criteri Minimi Ambientali per le categorie di cui al DM 11 ottobre 2017 (CAM Edilizia)
- i) Decreto Min. della Transizione Ecologica 23 Giugno 2022 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavoriper interventi edilizi
- j) Normativa e legislazione Antincendio applicabile (DM 18 marzo 1996; DM 3 agosto 2015; DPR 151/2011;
- k) Normative Nazionali e Regionali in merito al risparmio energetico**;
- l) Normative igienico sanitarie;
- m) Normativa nazionale e regionale sull'eliminazione delle barriere architettoniche;
- n) Decreto 17 gennaio 2018 e Circolare 21 gennaio 2019 n.7;
- o) Norme CONI per l'impiantistica sportiva;
- p) Tutte le altre norme anche se non esplicitate ma applicabili al presente incarico, anche se sopraggiunte.

**si tenga presente che, in attuazione dell'accordo di concessione di finanziamento stipulato tra il Comune di Como e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli interventi di nuova costruzione si dovrà prevedere il rispetto, in termini di performance di efficienza energetica, del 20% in meno riguardo agli standard nearly Zero-Energy Buildings

ART. 14 - IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all'atto dell'aggiudicazione, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e dei relativi atti, nonché ogni altro elemento utile ai fini del corretto svolgimento del servizio di progettazione.

La Stazione appaltante s'impegna altresì a garantire all'Aggiudicatario, contestualmente alla consegna del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

ART. 15 - PROPRIETÀ DEL PROGETTO

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione, che potrà, quindi, disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale.

ART. 16 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO

L'approvazione del progetto avverrà a seguito di acquisizione dei pareri favorevoli da parte degli Enti preposti, mediante Conferenza di Servizi, e di verifica del progetto da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'avvenuta approvazione del progetto da parte della Giunta comunale sarà comunicata in forma scritta all'aggiudicatario da parte del Responsabile del procedimento. È esclusa ogni forma di approvazione tacita o implicita.

L'aggiudicatario si impegna a modificare il progetto senza ulteriori spese per l'Amministrazione qualora, ad esito della conferenza di servizi ex art.241/1990 per l'acquisizione dei necessari pareri sul progetto, dovessero rendersi necessarie modifiche per l'adeguamento alle prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli Enti preposti.

In tal caso, l'aggiudicatario fornirà alla Stazione appaltante il progetto adeguato alle prescrizioni nella medesima forma e nel numero di copie richieste per il progetto originario, senza ulteriori spese rispetto al compenso di contratto; la consegna del progetto adeguato alle prescrizioni avverrà entro un tempo adeguato e proporzionato all'entità delle stesse, da stabilirsi da parte del RUP; a tal fine l'aggiudicatario dovrà attivarsi immediatamente non appena ricevuta comunicazione delle modifiche da apportare da parte del RUP.

Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'Appaltatore ed integrate nel progetto senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi di quanto di seguito disposto:

- Se il progetto definitivo/esecutivo redatto a cura dell'Appaltatore non è ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 108 del Codice qualora tale inadempimento sia da ritenersi grave e non di lieve entità ovvero facilmente rimediabile dall'Appaltatore e con oneri a suo carico. In caso di risoluzione nulla è dovuto all'Appaltatore per le spese sostenute per la progettazione.
- Non è meritevole di approvazione il progetto definitivo/esecutivo che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatto, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso, comunque, denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
- In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto, per cause non imputabili all'Appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del Codice dei contratti, all'Appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
 - a) le spese contrattuali sostenute;
 - b) le spese per la progettazione effettuata, come determinate in sede di aggiudicazione;
 - c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate.

La documentazione progettuale, prima dell'approvazione da parte della Giunta comunale, verrà sottoposta all'attività di verifica da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La verifica sarà effettuata dal RUP.

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Amministrazione.

Art. 17 - TERMINI PER LA CONSEGNA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Vedasi quanto indicato all'art.3 del presente capitolato.

Art. 18 – PENALI SULLA FASE PROGETTUALE

Il ritardo nella consegna del risultato delle prestazioni affidate, ed ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto del servizio di progettazione appaltato, comporta una penale pari a 0,6 per mille dell'importo dei corrispettivi dovuti, come da contratto, per ogni giorno oltre i termini stabiliti.

Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione, si applicano all'importo del corrispettivo contrattuale previsto per la progettazione.

Le penali per qualunque ritardo nella fase di esecuzione dei lavori, si applicano all'importo del corrispettivo contrattuale previsto per i lavori.

L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale per la progettazione; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Aggiudicatario

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Aggiudicatario incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Soggetto nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento.

Art. 19 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE

L'importo complessivo del corrispettivo a base d'asta per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo in unica fase del CAMPO CONI, comprendente tutte le attività descritte nel presente capitolato, è complessivamente pari ad €80.941,00, oltre cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale e IVA, per un totale lordo di €102.697,94 ed è stato determinato ai sensi e nel rispetto del D.M. 17/06/2016, sulla base degli importi e delle classi e categorie dei lavori stimati, desunti dal progetto di fattibilità tecnica ed economica (importo complessivo lavori stimato pari a €1.580.000 più IVA) come analiticamente indicato nel prospetto di corrispettivo professionale allegato in fase di gara.

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi. L'Appaltatore prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o Rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente. Le parti, con accettazione espressa da parte del Soggetto incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, e con ciò lo stesso rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

Ferme restando le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo per le fasi di progettazione è adeguato esclusivamente nei casi di affidamento di prestazioni ulteriori, non previste in origine.

Gli adeguamenti di cui al comma precedente non trovano applicazione nei seguenti casi:

- gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Soggetto incaricato;
- gli adeguamenti si rendono necessari a seguito di prescrizioni od osservazioni da parte degli Enti preposti all'approvazione dell'opera.

Art. 20 - MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DEI CORRISPETTIVI

Il pagamento del corrispettivo contrattuale per la consegna del progetto definitivo ed esecutivo risulta così suddiviso, in funzione della fase raggiunta:

1° rata= 60% a seguito della conclusione con esito favorevole della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art.48 comma 5 della Legge 108/2021 – Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto_Legge n.77/2021, ovvero ad avvenuta approvazione da parte degli Enti preposti.e conseguente positiva validazione da parte della Stazione appaltante.

2° rata= 30% a seguito di approvazione del progetto da parte della Giunta comunale.

Saldo = a seguito di avvenuto collaudo delle opere e consegna dei disegni as-built

I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente dedicato, previa emissione di fattura elettronica.

La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale della polizza assicurativa professionale, della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice, e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973

In caso di inadempimento contrattuale, il Comune di Como si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell'importo oggetto di contestazione.

ART.21 POLIZZA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice, il progettista dovrà essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal Codice dei contratti e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante deve essere inderogabilmente previsto nel contratto.

La polizza decorre dalla data della stipula del contratto con l'Appaltatore e ha termine alla data di emissione del certificato di cui all'articolo 82 ed è prestata per un massimale, IVA esclusa, pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo del contratto d'appalto.

L'assicurazione deve essere specifica per il progetto di cui al presente CSA e non rilevano le polizze assicurative stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge 12.11.2011, n. 183, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge 24.03.2012, n. 27, dell'articolo 9, comma 4, del DL

24.01.2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.03.2012, n. 27, salvo che queste ultime riportino in appendice i riferimenti al progetto citato e il massimale sia segregato rispetto all'assicurazione generale. Qualora il progettista sia organizzato in forma societaria, trova applicazione l'articolo 1, comma 148, della legge 04.08.2017, n. 124.

L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla Stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il RUP entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'offerta deve assumere la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il RUP dichiarerà di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione.

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera l'Amministrazione dal pagamento del corrispettivo.

ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO III – INDICAZIONI GENERALI - QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

ART: 21 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO "A CORPO"

Per i lavori previsti, esclusivamente a corpo ogni onere compreso, negli atti progettuali in percentuale per categorie di lavori e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto, il prezzo offerto in ribasso dall'aggiudicatario sull'ammontare posto a di gara al netto degli oneri per la sicurezza per opere compiute a corpo, resta fisso e invariabile, ai sensi della vigente normativa; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali, essendo e obbligo esclusivo del concorrente di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni, dalle proprie capacità organizzative, dalle indagini di mercato qualitative e quantitative, assumendone totalmente i rischi dell'esecuzione a corpo.

Unica eccezione al principio d'invariabilità e d'inalterabilità dei prezzi è quella costituita dalla clausola concernente la revisione dei prezzi di cui all'art. 106, co. 1, lett. a) primo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, in dipendenza o nell'ipotesi di variazioni nei costi dei materiali, noli e della manodopera, come indicato nei successivi articoli.

I prezzi sono comprensivi della percentuale per spese generali e utili dell'impresa del valore definito ed indicato dal Prezzario Regionale Lombardia ultima edizione.

Materiali a piè d'opera

Nei prezzi dei materiali a piè d'opera è compresa ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in sito, carico e scarico, dazi e tasse di ogni genere e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d'opera sul luogo d'impiego.

Mano d'opera

Nei prezzi della mano d'opera è compresa ogni spesa per fornire gli operai di attrezzi e di utensili del mestiere e la loro manutenzione e nel caso di lavoro notturno e di lavoro da eseguirsi in locali oscuri, anche della spesa dell'illuminazione dei cantieri, nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

Nota bene

Il comune furgone, le automobili, gli attrezzi e utensili manuali ed elettrici non saranno conteggiati come noleggi, ma solo come normale e dovuta dotazione d'impresa già ritenuta remunerata nei prezzi di valutazione opere.

L'importo contrattuale a corpo comprenderà e compenserà, quindi, tutti gli oneri inerenti l'esecuzione dei lavori, le opere provvisorie e ponteggi, gli oneri di sicurezza aziendali per il rispetto delle norme preesistenti, gli oneri per la sicurezza ex art.100 D.Lgs.81/08, i lavori e le provviste necessarie al

completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente capitolato speciale d'appalto.

Sono inclusi anche tutti gli oneri per l'ingegnerizzazione dei costruttivi esecutivi delle opere specialistiche con catalogo dei componenti, a seguito delle modalità economiche di offerta dell'Impresa Appaltatrice come stabilite dalla Stazione Appaltante, relativamente alle soluzioni prestazionali di dettaglio. Pertanto, nel formulare l'offerta, la stessa Impresa dovrà tenere conto di tutti gli oneri che sono già compensati nell'importo a corpo, degli oneri della sicurezza e di tutti i lavori e forniture previsti per la regolare esecuzione e collaudabilità della nuova opera in oggetto. Si intendono inoltre compresi, tra gli oneri generali, l'aggiornamento con integrazioni di eventuali adempimenti suppletivi, con la fornitura degli elaborati finali AS-BUILT e di tutte le prove di collaudo statico e tecnico funzionale previste di rito alla fine lavori delle opere di cui sopra.

Sono altresì compresi all'Impresa Appaltatrice nell'importo a corpo, tutti gli oneri logistici di cantiere e gli oneri relativi agli adempimenti della sicurezza cantieri nel rispetto della vigente normativa.

Le prestazioni con oneri a carico dell'appaltatore comprendono, fra l'altro:

- l'elaborazione del progetto di organizzazione del cantiere e i progetti costruttivi delle opere oggetto di produzione in officina e tenendo conto dell'organizzazione propria dell'Impresa Appaltatrice;
- l'effettuazione di tutte le prove, controlli e collaudi, in officina ed in sito su materiali, componenti, manufatti e realizzazioni come richiesto dalla Direzione Lavori, dall'Organo di Collaudo e gli eventuali adeguamenti progettuali in esito ai risultati di dette prove.
- le operazioni di analisi, rilievo e a tutti i tracciamenti preliminari relativamente agli ambiti interessati dai lavori da eseguire, con rilievo dello stato di fatto con piano quotato del terreno di gioco preesistente e fornire prima dell'esecuzione dei lavori il piano quotato di progetto e predisporre i tracciamenti che dovranno essere verificati e autorizzati per competenza dalla Stazione Appaltante e dalla Direzione Lavori.

Le opere comprese nel presente appalto si intendono appaltate a corpo ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. dddd), d.lgs.50/16 e, pertanto, il prezzo convenuto, vale a dire il prezzo a base d'asta con applicazione dello sconto contrattuale offerto, non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità delle prestazioni.

Gli importi del precedente prospetto, anche se rispecchiano le caratteristiche dimensionali fondamentali del progetto esecutivo, potranno variare, in più o in meno, ai fini di una piena funzionalità dell'opera stessa.

L'importo complessivo è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente CSA, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d'arte le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dal D.L., anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali ma comunque necessarie per l'esecuzione dei lavori nei termini contrattuali.

L'appaltatore sarà obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo dei lavori, a redigere e a mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché quanto potrà essere indicato dal coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e ciò con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese nell'area di cantiere.

Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

Il suddetto importo dei lavori a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione e il collaudo dei lavori (esclusi i compensi per l'attività dei collaudatori), nonché delle opere provvisorie, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti e già previsti all'interno dei prezzi unitari di computo metrico estimativo e degli oneri di sicurezza ex d. lgs. 81/08, dei lavori e delle provviste

necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente CSA.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (d.P.R. n. 633/72) da sommarsi agli importi sopra menzionati. Tale imposta è a carico del Committente, nella misura vigente al momento del pagamento secondo quanto indicato dallo stesso nella documentazione contabile.

ART. 22 - RICHIAMO ALLE LEGGI SUI LAVORI PUBBLICI

All'esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applica la normativa statale in vigore oltre che le norme richiamate nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nella lettera d'invito.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- DL 27 gennaio 2022, n. 4 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
- DL 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) - Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- DL 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21;
- DL 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120- Decreto Semplificazioni;
- DL 18/04/2019 n. 32 (L. 14/06/2019 n.55) – Sblocca Cantieri;
- D.P.R. n. 207/2010 (“Regolamento”) per le parti non abrogate [cfr. art. 217, comma 1, lett. u) sub punti 1) e 2), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.] Dlgs 56/2017 disposizioni integrative e correttive;
- norme del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, limitatamente agli articoli non abrogati ai sensi dell'art. 358, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 217 del. D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in quanto convenzionalmente richiamato negli atti di gara e ancora operanti;
- D.M. 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
- leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- D.M. 37/2008;
- norme sull'accettazione dei materiali e sull'esecuzione delle opere del presente appalto;
- disposizioni dei Regolamenti d'Igiene e Sanità vigenti nel Comune sede dei lavori;
- Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
- codice civile (di seguito, anche “c.c.”);
- L. n. 136/2010;
- D.lgs n. 159/2011;
- L. n. 190/2012;
- D.M. n. 248/2016;

- D.M. n. 49/2018;
- Regolamento L.N.D per la realizzazione di campi in erba artificiale (Regolamento approvato dalla C.I.S.E.A. in data 07 dicembre 2018);
- Norme tecniche di settore CONI per l'impiantistica sportiva – DGN Coni n.1379/2008;
- DM 18 marzo 1996 e s.m.i. - Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, coordinato con le modifiche ed integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005;
- Si intendono incluse le Norme e leggi di successiva emanazione

ART.23 DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se allo stesso non materialmente allegati, il capitolato generale, il presente capitolato speciale d'appalto, l'elenco dei prezzi unitari, gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, il cronoprogramma dei lavori redatto dall'appaltatore, i piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente, le polizze di garanzia, gli ulteriori elaborati individuati dal responsabile unico del procedimento negli atti di gara.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In tal caso si devono osservare le seguenti priorità:

- a) il contratto d'appalto;
- b) bando di gara ;
- c) il capitolato speciale d'appalto (amministrativo e tecnico);
- d) gli elaborati progettuali grafici;
- e) gli altri elaborati progettuali.

In relazione alla tipologia di opera, al livello di progettazione posto a base di gara e al criterio di affidamento fanno parte integrante del contratto gli ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera d'invito, diversi dagli elaborati progettuali.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei al rapporto negoziale, il computo metrico estimativo e le analisi prezzi.

Ove vi fosse discordanza tra i documenti progettuali, l'Appaltatore dovrà averne informato il Committente prima della firma del contratto. In caso non lo abbia fatto, sarà inteso che esso ha ritenuto, ai fini del prezzo totale a corpo, irrilevante la predetta discordanza.

Spetta esclusivamente alla Committente indicare quale tra le prescrizioni alternative o discordanti l'Appaltatore debba seguire.

Elenco elaborati costituenti il PFTE

RELAZIONI

1A RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PG.n. 0081591-08.11.2022

1B STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE PG.n. 0081591-08.11.2022

1C RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELL'OPERA PG.n. 0081591-08.11.2022

1D RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER VERIFICA CONFORMITA' ALLA NORMATIVA CONI

TAVOLE GENERALI

2. INQUADRAMENTO URBANISTICO: ESTRATTO CATASTALE, ESTRATTO PGT E FOTOGRAMMETRICO (1:2000)
PG.n. 0081591-08.11.2022

3. RILIEVO PLANO ALTIMETRICO GENERALE E DI DETTAGLIO AREA SPOGLIATOI ESISTENTI E SCHEDA CATASTALE (1:500-1:200) PG.n. 0081591-08.11.2022

PROGETTO ARCHITETTONICO

Capitolato speciale d'appalto

I | 29

4. PLANIMETRIA GENERALE CON INQUADRAMENTO INTERVENTI (1:200) PG.n. 0081591-08.11.2022

5 a. BLOCCO SPOGLIATOI E BLOCCO PALESTRA: PIANTE DI PROGETTO CON VERIFICA NORMATIVA CONI (1:200)
PG.n. 0081591-08.11.2022

5 b. BLOCCO SPOGLIATOI E BLOCCO PALESTRA: PROSPETTI e SEZIONI DI PROGETTO (1:200 - 1:100)

PG.n. 0081591-08.11.2022

6. PROGETTO RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E COPERTURA TRIBUNE CON VERIFICA NORMATIVA (scala 1:200)
PG.n. 0081591-08.11.2022

7 a. BLOCCO SPOGLIATOI: PROGETTO PIANTA E SEZIONE – PROSPETTO DI DETTAGLIO (1:200-1:100-1:20) PG.n.
0081591-08.11.2022

7 b. BLOCCO PALESTRA: PROGETTO PIANTA E SEZIONE -PROSPETTO DI DETTAGLIO (scala 1:200-1:100-1:20) PG.n.
0081591-08.11.2022

8. BLOCCO SERVIZI IGIENICI: PROGETTO PIANTA E RIFACIMENTO COPERTURA (1:100)

PG.n. 0081591-08.11.2022

9. PROSPETTI E RENDERING PG.n. 0081591-08.11.2022

PROGETTO STRUTTURALE

ST.1 SPOGLIATOI: RELAZIONE STRUTTURALE PRELIMINARE PG.n. 0081591-08.11.2022

ST.2 SPOGLIATOI PROGETTO STRUTTURALE: PIANTE FONDAZIONI E SOLAIO COPERTURA CON SEZIONI TIPO PG.n.
0081591-08.11.2022

ST.3 PALESTRA: RELAZIONE STRUTTURALE PRELIMINARE PG.n. 0081591-08.11.2022

ST.4 PALESTRA PROGETTO STRUTTURALE: PIANTE FONDAZIONI E SOLAIO DI COPERTURA CON SEZIONI TIPO PG.n.
0081591-08.11.2022

PROGETTO IMPIANTO – OPERE IDRAULICO

IS.1 BLOCCO SPOGLIATOI - PROGETTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (1:100) PG.n. 0081591-08.11.2022

IS.2 BLOCCO PALESTRA - PROGETTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (1:100) PG.n. 0081591-08.11.2022

IS.3 SERVIZI IGIENICI TRIBUNE - PROGETTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO (1:100)

PG.n. 0081591-08.11.2022

PROGETTO IMPIANTO – OPERE MECCANICO

IM.0 RELAZIONE IMPIANTO MECCANICO PG.n. 0081591-08.11.2022

IM.1 BLOCCO SPOGLIATOI E BLOCCO PALESTRA: PROGETTO IMPIANTO MECCANICO (1:100)

PG.n. 0081591-08.11.2022

PROGETTO IMPIANTO – OPERE ELETTRICISTA

IE.1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA IMPIANTO ELETTRICO, VERIFICA ILLUMINOTECNICA E VALUTAZIONE
RISCHIO FULMINI PG.n. 0081591-08.11.2022

IE.2 BLOCCO SPOGLIATOI: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO (1:100) PG.n. 0081591-08.11.2022

IE.3 BLOCCO PALESTRA: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO (1:100) PG.n. 0081591-08.11.2022

IE.4 BLOCCO SERVIZI IGIENICI TRIBUNE: PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO (1:100)

PG.n. 0081591-08.11.2022

IE.5 PROGETTO SOSTITUZIONE PROIETTORI CAMPO E RELATIVE LINEE DI ALIMENTAZIONE (1:500)

PG.n. 0081591-08.11.2022

IE.6 PROGETTO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI TRIBUNE E RELATIVE LINEE DI ALIMENTAZIONE

PG.n. 0081591-08.11.2022

SISTEMAZIONE ESTERNA E SOTTOSERVIZI

URB.1 Planimetria sottoservizi e sistemazione esterna – area spogliatoi e palestra (1:200)

PG.n. 0081591-08.11.2022

DOCUMENTAZIONE CONTABILE

C.1 Computo metrico estimativo PG.n. 0081591-08.11.2022

C.2 Quadro economico di progetto PG.n.0088308-28.11.2022

C.3 Categorie SOA e calcolo dell'incidenza manodopera PG.n.0086974-23.11.2022

RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

PG.n. 0081591-08.11.2022

ALTRI DOCUMENTI

Al.1a - CAPITOLATO Speciale d'Appalto - Parte Prima Amministrativa (a firma RUP)

Al. 1b – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Seconda Tecnica (a firma RUP)

Al .2 - PRIME INDICAZIONI SUL PIANO DI MANUTENZIONE PG.n. 0081591-08.11.2022

Al.3 – SCHEMA DI CONTRATTO (a firma RUP)

Sc.1 - PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA PG.n. 0081591-08.11.2022

Sc.2 – CRONOPROGRAMMA PG.n. 0081591-08.11.2022

Sc.3 – Prime indicazioni in merito al rispetto della normativa PG.n. 0081591-08.11.2022

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva anche in ragione dello stato effettivo dei vincoli microambientali e delle caratteristiche dei luoghi preesistenti.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi Unitari per opere compiute a corpo, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

ART.. 24: CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto esecutivo approvato e validato per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il direttore dei lavori, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'appaltatore dichiara di aver preso visione dell'area e dell'impianto oggetto di intervento, dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'appalto, di essere a piena conoscenza degli obblighi e delle opere provvisoriale necessarie, delle condizioni di viabilità e di accesso, dei necessari approntamenti per il coordinamento e la cooperazione cantieristica del sito nonché di tutti i componenti tecnologici, impiantistici e strutturali previsti per la cantierizzazione che per la conduzione dei lavori nel rispetto delle norme di sicurezza.

La Stazione Appaltante si riserva, per meri aspetti di dettaglio, di consegnare all'Appaltatore, nel corso dei lavori, disegni integrativi a maggior chiarimento delle opere da eseguire laddove risultassero necessari per la buona riuscita dell'opera.

Resta inteso l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere, senza pretendere un corrispondente aumento dei prezzi pattuiti, all'esecuzione delle opere conformemente alle prescrizioni, anche se i successivi disegni e/o istruzioni costituiranno correzioni di inesattezze di disegni o rilievi e comportassero una modifica delle lavorazioni.

Disegni e capitolato si completano vicendevolmente; in caso di incongruenze tra gli elaborati grafici e le relative descrizioni o di incompletezza degli stessi, le lavorazioni dovranno essere eseguite ugualmente. In caso di dimenticanze su entrambi gli elaborati, l'Impresa concorrente dovrà farle presenti prima della presentazione dell'offerta. Non facendolo, l'Appaltatore implicitamente dichiara di aver valutato ogni particolare (anche non menzionato) necessario al completamento ed alla perfetta finitura delle opere in ordine alle caratteristiche prestazionali richieste, secondo la miglior regola costruttiva, funzionale ed estetica.

Pertanto, nel caso in cui l'Appaltatore rilevasse carenze, difformità o qualsiasi tipo di errore non sostanziale negli elaborati, questi non potranno fondare riserve o richieste di risarcimento danni in quanto l'Appaltatore avrebbe dovuto chiedere in sede di offerta, se ritenuto opportuno e/o indispensabile, i chiarimenti necessari; comunque con la stipulazione del contratto l'Appaltatore accetta il progetto esecutivo validato ex art. 26, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. posto a base di gara e rinuncia esplicitamente a fare riserve per tali motivi. Nel caso che, nel corso dei lavori, l'Appaltatore riscontri lacune progettuali, le dovrà segnalare in tempo utile alla D.L. chiedendo tutte le informazioni integrative necessarie e gli eventuali elaborati sostitutivi.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile delle conseguenze che possono derivare alle opere per effetto di tali lacune progettuali, carenze, difformità o errori.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

ART. 25 AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione e la stipulazione dei contratti pubblici avvengono sulla base delle prescrizioni contenute dal Dlgs 50/2016 e s.m.i., dal disciplinare di gara/lettera di invito.

La proposta di aggiudicazione avvenuta con il verbale di gara vincola direttamente l'aggiudicatario, mentre l'Amministrazione appaltante è vincolata solo in seguito al provvedimento di aggiudicazione definitiva assunto dal dirigente competente entro la scadenza del termine di validità dell'offerta.

Nei 20 giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario deve produrre la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia nel termine predetto o produca incompleta o inadeguata documentazione, l'amministrazione assegna un ulteriore termine, non superiore a 10 giorni. In caso di ulteriore inadempienza, senza giustificato motivo, l'amministrazione incamera la garanzia provvisoria per rifiuto del contratto ed ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara.

Ai sensi dell'art.1 comma 4 Legge 120/2020, la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. con modificazioni all'art. 59 del Dlgs 56/2017, non è prevista..

Anche in pendenza della stipulazione del contratto, l'appaltatore resterà vincolato all'avvio della progettazione e dal momento in cui, con l'atto di aggiudicazione, viene accettata la sua offerta.

In tal caso, l'appaltatore dovrà subito provvedere, anche in pendenza di detta stipulazione, a seguito di comunicazione da parte della Stazione appaltante, a dare avvio alla progettazione definitiva ed esecutiva in unica fase.

Nel caso di mancata stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., l'Impresa ha diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, ivi compresi quelli per opere provvisionali, in base ai prezzi di aggiudicazione.

ART. 26: CASI DI SCIoglimento DEL CONTRATTO DISPOSTI DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

26.1) Risoluzione del contratto per reati accertati e decadenza della SOA

Ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con modificazioni all'art.72 del Dlgs 56/2017, l'amministrazione procede alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci oppure nel caso che sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Si applica, inoltre, nei casi previsti dall'art.108 comma 1 lettera c) e d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con modificazioni all'art.72 del Dlgs 56/2017.

26.2) Risoluzione del contratto per modifiche

La risoluzione del contratto può essere esercitata qualora si verifichino le condizioni previste dall'art 108 comma 1 lettera a) e b) con modificazioni all'art.72 del Dlgs 56/2017.

26.3) Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni di contratto da parte dell'appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'amministrazione su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori sia in grave ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto il direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 36 del presente capitolato, si configura un grave ritardo quando, decorsi almeno $\frac{1}{4}$ del tempo contrattuale o più di cento giorni dalla consegna dei lavori, lo scostamento in valore assoluto fra il rapporto tra il tempo decorso e quello contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori e il rapporto tra l'importo dei lavori eseguiti e quello previsto nel cronoprogramma contrattuale o, in assenza di questi, quello risultante da un convenzionale andamento lineare dei lavori, sia superiore a 1/10.

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'amministrazione, risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione diviene proprietaria degli elaborati predisposti, in sede di gara e in fase esecutiva, redatti dall'appaltatore.

26.4) Provvedimenti seguenti la risoluzione dei contratti

Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

Qualora l'amministrazione non si fosse avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta, per affidare ad altra Impresa i lavori ai sensi dell'art. 108 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

26.5) Recesso dal contratto e valutazione del decimo

L'amministrazione ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in qualunque momento dal contratto previo il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'amministrazione prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dall'amministrazione a norma del primo periodo del presente punto sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima del preavviso di cui al punto precedente.

L'amministrazione può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'amministrazione nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art. 27 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e di concordato preventivo dello stesso nonché in caso di risoluzione del contratto o di recesso del contratto, si applicano le norme previste al riguardo dall'art. 108,109 e 110 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una mandante, le norme di cui all'art. 48 commi 17 e 18 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

ART: 28 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Nel contratto, l'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Cap. Gen.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure sono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi di quanto disposto dal presente articolo. Le comunicazioni tra amministrazione e appaltatore dovranno essere effettuate esclusivamente in forma scritta, inoltrate con PEC o a mani proprie. Le comunicazioni eseguite con modalità difformi da quelle citate saranno improduttive di effetti.

ART.29 INDICAZIONE DELLE PERSONE AUTORIZZATE A SOTTOSCRIVERE GLI ATTI RELATIVI AL CONTRATTO

L'amministrazione riconoscerà il soggetto che ha sottoscritto l'offerta come soggetto autorizzato a sottoscrivere ogni atto relativo al contratto di appalto e conseguenti documenti contabili.

La cessazione o decadenza dall'incarico del soggetto di cui sopra, per qualsiasi causa avvenga, e anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'amministrazione.

Su istanza motivata dell'appaltatore, corredata da procura notarile, l'amministrazione può autorizzare, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. la sostituzione dei soggetti incaricati a sottoscrivere gli atti relativi al contratto nonché sottoscrivere i documenti contabili conseguenti.

ART.30 RESPONSABILITA' TECNICA DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE - DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

1. Esecuzione delle opere e responsabilità dell'appaltatore.

L'impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel progetto a base di gara e nel presente Capitolato Speciale per dare completi e ultimati i lavori; l'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei lavori, sia in linea tecnica che in linea amministrativa.

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all'epoca della loro realizzazione: la presenza sul luogo del direttore dei lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela dell'amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo fatto salvo il maggiore termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del c. c.

2. Rappresentanza dell'Appaltatore – Direttore tecnico di cantiere

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente conferisce mandato con rappresentanza, ai sensi dell'art. 1704 del c.c., a persona fornita di idonei requisiti tecnici e morali, alla quale deve

conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. Tale persona per tutta la durata dell'appalto deve:

- sostituire l'appaltatore nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli subappaltati, nonché prendere decisioni su qualsiasi problematica che debba insorgere durante i lavori;
- ricevere e far eseguire gli ordini verbali e/o scritti impartiti dalla direzione lavori o dal RUP;
- firmare tutti i documenti contabili; la sua firma è valida tanto quanto quella dell'appaltatore.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Nel caso in cui la qualifica di appaltatore sia rivestita da imprese costituite in forma societaria, ai fini del presente articolo all'appaltatore s'intende sostituito il legale rappresentante della medesima società. Nel caso di aggiudicazione del contratto d'appalto ai soggetti di cui all'art.45 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. ai fini del presente articolo, l'appaltatore s'intende il legale rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l'amministrazione che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione lavori; il responsabile unico del procedimento di realizzazione del lavoro verifica la regolarità dei documenti prodotti e la conseguente accettabilità. L'appaltatore è tenuto a comunicare alla committenza anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare tempestivamente, in caso di cessazione del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

L'appaltatore deve notificare all'amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dei soggetti ai quali è stato affidato l'incarico di direzione tecnica, ed ai quali competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto.

All'appaltatore, inoltre, incombe l'obbligo di proporre alla direzione del cantiere un tecnico (direttore tecnico di cantiere), di nominare un assistente responsabile che seguirà continuamente sul posto i lavori, di nominare eventualmente il responsabile del controllo della qualità.

L'appaltatore tramite il direttore tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica, la conduzione del cantiere e l'osservanza del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza. In caso di appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione tecnica di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega, mediante atto pubblico, deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

La nomina dei Tecnici sopraindicati dovrà essere comunicata per iscritto all'amministrazione e alla direzione dei lavori entro trenta giorni dalla stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori. Tale personale deve garantire la continua reperibilità.

In particolare, compete esclusivamente all'appaltatore ogni responsabilità per quanto riguarda:

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di direzione tecnica del cantiere;
- le opere provvisorie, i ponteggi, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le prevenienze antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei tecnici sopraindicati e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Il direttore tecnico di cantiere, avente i requisiti di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010, ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza dei piani di cui agli artt. 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché del piano

sostitutivo di cui al Dlgs 81/2008. Lo stesso coincide, inoltre, col responsabile della condotta dei lavori. Qualora il direttore tecnico di cantiere fosse un soggetto esterno all'appaltatore, la nomina deve avvenire mediante atto pubblico.

L'amministrazione, con atto del responsabile unico del procedimento di realizzazione del lavoro può imporre all'appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Il responsabile unico del procedimento, su motivata indicazione del direttore dei lavori ovvero sentito il medesimo, ha facoltà, previa contestazione all'appaltatore, di disporre l'allontanamento del direttore tecnico di cantiere e del personale dell'appaltatore per incapacità, grave negligenza o indisciplina, in particolare in ordine:

- al rispetto delle norme di sicurezza ed igiene;
- all'effettuazione dei rilievi e tracciati;
- all'impiego di materiali idonei;
- all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- al rispetto di tutti gli elaborati progettuali.

In caso di grave inosservanza di tutti gli adempimenti sopra descritti, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, ai sensi delle norme vigenti e degli articoli del presente capitolato.

Oltre alla nomina dei tecnici suddetti, l'appaltatore deve individuare il capo cantiere avente i requisiti necessari in relazione alla tipologia di opera da eseguire.

ART: 31_ COSTI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.

L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del contratto, deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli siano comunicate per iscritto dal responsabile unico del procedimento di realizzazione del lavoro o dal direttore dei lavori nei limiti delle rispettive competenze desumibili dal contenuto del capitolato d'appalto e dalle leggi vigenti in materia di lavori pubblici.

È fatta salva la facoltà dell'appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Sono a carico esclusivo dell'affidatario:

- tutte le spese di bollo e registro, di copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Sono pure a carico dell'appaltatore la procedura e la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico e tutti gli oneri per il rispetto del Codice della Strada.

Oltre agli oneri specificati nei differenti articoli del presente capitolato, saranno a carico dell'appaltatore:

1. L'adozione di tutte le iniziative e la predisposizione di tutta la documentazione finalizzata al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008.
2. La denuncia delle opere strutturali presso il competente ufficio, prima del loro inizio, con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.
3. La richiesta, ove prevista, delle omologazioni degli impianti presso gli Istituti competenti.
4. La predisposizione, al termine dei lavori, di tutti i disegni esecutivi corrispondenti all'effettivo stato dei lavori eseguiti, in forma cartacea ed elettronica, nei formati richiesti dall'amministrazione.
5. Il mantenimento, fino alla data di ultimazione delle operazioni di collaudo, degli scoli delle acque e del transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati di accesso al cantiere e adiacenti alle opere da eseguire.
6. La pulizia, con il personale necessario, dei locali in costruzione e in corso di ultimazione.

7. Il provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito situati all'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione e alla perfetta custodia, dei materiali, delle forniture e delle opere escluse dal presente appalto e provviste o eseguite da altre ditte per conto dell'amministrazione; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore o per sua negligenza, fossero causati ai materiali forniti o ai lavori eseguiti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore.
8. I rapporti con i soci.
9. L'ottenimento delle autorizzazioni/nulla osta da parte degli enti competenti ai fine della realizzazione delle opere ricomprese nelle miglorie offerte in fase di gara;
10. La consegna, anche in corso di esecuzione, dei documenti richiesti dal Responsabile unico del procedimento. La mancata consegna dei documenti formalmente richiesti dal Responsabile unico del procedimento, implica una penale di euro 500,00 per ogni richiesta non adempiuta;
11. La denuncia delle opere strutturali, presso gli uffici competenti, prima dell'inizio dell'esecuzione delle strutture; nel caso in cui l'appaltatore proponga una modifica al progetto esecutivo, è onere dello stesso, almeno 90 giorni prima della realizzazione delle opere strutturali, predisporre le relazioni di calcolo e relativi elaborati grafici al fine della verifica della proposta di variante alle opere strutturali, da parte dei predetti uffici; in relazione a tale punto nessun onere sarà riconosciuto all'Appaltatore sia in termini di compensi ai professionisti incaricati della riprogettazione delle opere strutturali, sia derivanti da varianti alle opere così come riportate nella documentazione del progetto esecutivo.
12. L'attivazione delle procedure autorizzative che si rendano obbligatorie per l'eventuale messa in esercizio di attrezzatura necessaria alla frantumazione e alla vagliatura in cantiere del materiale proveniente dagli scavi nonché l'assunzione di tutti gli oneri relativi alla gestione dei materiali di scavo e di demolizione, nel rispetto della normativa vigente.
13. L'effettivo impiego, in caso di avalimento, delle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria sulla base dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
14. Ogni altro onere derivante dalla necessità di eseguire i lavori anche in presenza di traffico, nonché quelli derivanti dalla presenza nella zona di intervento di sottoservizi e linee aree in esercizio, la cui individuazione, protezione è in capo all'appaltatore. L'appaltatore resta responsabile degli eventuali danni causati a detti servizi anche qualora la loro ubicazione, profondità, altezza non sia conforme e/o indicata nel progetto esecutivo. Ogni intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la direzione lavori e a quanto indicato dai vari enti gestori dei servizi.
15. Nel caso in cui intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art.30 del decreto legislativo 276/2003 e s.m.i., (distacco manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata apposita comunicazione con la quale dichiara quanto segue:
 - di avere in essere con il soggetto distaccante un contratto di distacco (da allegare copia);
 - di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti.La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse del soggetto distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata inoltre la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'amministrazione committente può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
16. Il progetto esecutivo delle opere provvisorie (a titolo esemplificativo ponteggi, opere sostegno provvisorie ecc...) finalizzate all'esecuzione in sicurezza delle opere;

17. La trasmissione al direttore lavori, nell'ambito dell'accettazione dei materiali, delle schede della sicurezza di posa e montaggio dei materiali stessi al fine dell'esame, preventivo alla posa, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Costituiscono altresì disposizioni particolari riguardanti l'appalto:

1. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità dell'Appaltatore di avere direttamente o con delega a personale dipendente:
 - a) esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - b) preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - c) effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del presente CSA, in quanto parte integrante del contratto d'appalto, trova applicazione il DM n.49/2018, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente CSA. In ogni caso la presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantità e dei prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, che non hanno effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fisso e invariabile fatti salvi i casi e le condizioni del presente CSA.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, la sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della documentazione di gara e del progetto a base di gara, dei relativi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, anche di natura tecnica, in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla loro realizzabilità, all'accessibilità alle aree di cantiere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza ad assumere l'appalto e sull'offerta presentata.
4. Tutte le modalità di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dal DL. Le approvazioni da parte del DL, la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa dispone durante l'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti, non sollevano l'Appaltatore dalle precise responsabilità che gli incombono per la perfetta esecuzione del lavoro affidatogli, non diminuiscono la sua completa responsabilità quale realizzatore delle opere sia nei particolari che nell'insieme.
5. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori, deve attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni del DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

6. L'appaltatore che occupi tra 15 a 50 dipendenti, dopo la stipulazione del contratto, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, e, comunque, non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data della stipulazione del contratto, deve consegnare una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. **La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste nel seguito del presente CSA.**
7. L'Appaltatore che occupi più di 15 dipendenti, dopo la stipulazione del contratto, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, e, comunque, non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla data della stipulazione del contratto, deve presentare una relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12.03.1999, n.68, che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. **La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art.65, comma 5, del presente CSA.**
- La Stazione Appaltante verificherà presso gli enti competenti la veridicità delle autodichiarazioni.**
8. L'Appaltatore, ai sensi dell'art.47, comma 4, ultimo periodo del DL 31.05.2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021, n.108, deve assicurare all'occupazione giovanile una quota pari ad almeno il 30% e a quella femminile una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, comprese quelle realizzate in subappalto o avalimento. Il mancato assolvimento del presente obbligo comporta l'applicazione delle penali previste nel seguito del presente CSA dall'art.30, comma 5, del presente CSA.

CAPO IV ESECUZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

ART. 32 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

L'appaltatore è obbligato ad applicare le norme e le prescrizioni del Dlgs 50/2016 e s.m.i., del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di ripetuti gravi inadempimenti da parte dell'appaltatore, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art 9 del presente capitolato.

Il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto dall'amministrazione ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008, ed è parte integrante del contratto di appalto.

Nel caso in cui non vi sia necessità di predisporre il P.S.C. di cui sopra, l'appaltatore deve redigere il piano sostitutivo di sicurezza.

Nei termini indicati dall'amministrazione (comunque non inferiori a 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione) l'appaltatore consegna al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed all'amministrazione le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza per quanto attiene ogni singolo intervento, le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Questi ultimi

elementi costituiscono il piano complementare di dettaglio al piano di sicurezza e coordinamento da considerarsi parte integrante del contratto di appalto.

L'appaltatore è tenuto ad adottare quanto previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano operativo di sicurezza ed il direttore tecnico di cantiere di cui all'art. 13 del presente capitolato vigila sull'osservanza delle misure di sicurezza contenute nei predetti piani.

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute, nominato dall'amministrazione, durante la realizzazione dell'opera, verifica l'attuazione di quanto previsto nei piani di sicurezza, e propone, in caso di gravi inosservanze, alla direzione dei lavori ed al Responsabile dei lavori, la sospensione dei lavori, l'allontanamento dei lavoratori e delle imprese dal cantiere e la risoluzione del contratto; sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore della sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa appaltatrice.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione valuta le proposte dell'Appaltatore di modifica del PSC ed esprime parere di competenza. Le modifiche accettate non devono comportare ulteriori costi per l'amministrazione.

ART. 33 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore deve:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla cassa edile;
- rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte dei subappaltatori, dei cottimisti e dei prestatori d'opera a questi assimilati, nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, cottimo o subcontratto.

Il suddetto obbligo vincola l'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

A garanzia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, si opera sull'importo netto progressivo dei lavori, compresi i costi della sicurezza, una ritenuta dello 0,50% e, se l'appaltatore trascura alcuni degli adempimenti in materia prescritti, vi provvederà l'amministrazione con il fondo formato con detta ritenuta, salve le maggiori responsabilità dell'appaltatore.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e previa acquisizione della regolarità contributiva degli esecutori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o/e in caso di segnalazione alla stazione appaltante, da parte dei lavoratori o delle organizzazioni sindacali di ritardo o di inadempienze nel pagamento, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile unico del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'amministrazione corrisponde, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate.

L'appaltatore ha l'obbligo di collaborare comunicando l'entità dell'inadempienza nei confronti del personale che ha operato in cantiere, affinché l'amministrazione possa trattenere nei successivi pagamenti le somme anticipate.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile unico del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Rimane in facoltà dell'amministrazione, nel caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi del personale, di valersi sulle garanzie prestate dall'appaltatore, con contestuale obbligo del medesimo di procedere all'immediata reintegrazione delle medesime. Eventuali detrazioni e/o sospensioni dei pagamenti, per cause imputabili all'appaltatore, non consentono all'esecutore di opporre eccezioni all'amministrazione né richiedere risarcimenti danni.

ART. 34 PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ORGANIZZAZIONE NEL CANTIERE E L'ESECUZIONE DELLE OPERE

34.1) Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà provvedere, prima di iniziare i lavori, al tracciamento planimetrico delle opere progettate ed a porre i necessari capisaldi atti a garantire una sicura guida per l'esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori, né sottrarsi all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini del direttore dei lavori.

Per le assistenze edili al montaggio di apparecchiature da parte di altre imprese, l'appaltatore dovrà mettere a disposizione, nelle giornate ordinate dalla direzione lavori, tutto il personale ed i mezzi necessari.

Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà adottare mezzi idonei e precauzioni atte ad evitare danni a persone e cose, ferma restando la sua completa responsabilità penale e civile.

L'appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi riguardanti:

1. la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere; la pulizia e la manutenzione del cantiere, la sistemazione e la manutenzione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito dei veicoli e delle persone addette ai lavori;
2. l'installazione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di apposita tabella di dimensioni non inferiori a m 1 x 2 (larghezza per altezza), collocata in posizione ben visibile indicata dal direttore dei lavori, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori stessi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il numero di tabelle dovrà essere adeguato all'estensione del cantiere. Tanto le tabelle quanto il sistema di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di sufficiente robustezza e decoro; la tabella dovrà recare, impresse a colori indelebili, le diciture indicate nello schema tipo fornito dall'amministrazione, con le opportune modifiche e integrazioni, da apportare, se necessario, in relazione alla peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa e l'ultimazione dei lavori; al termine dei lavori la tabella dovrà essere rimossa; in difetto di rimozione, provvederà l'amministrazione, deducendo le spese dal credito residuo dell'impresa;
3. l'appaltatore dovrà, inoltre, posizionare tutta la cartellonistica prevista del Codice della strada;
4. l'approvvigionamento e la distribuzione in cantiere dell'energia elettrica, dell'acqua potabile, scarichi reflui e il pagamento delle relative tariffe e bollette fatto salvo quanto previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento;
5. la tutela e la conservazione, sia di giorno che di notte, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, comprese le opere ed i materiali eventualmente consegnati all'appaltatore dall'amministrazione;

6. la costruzione (entro il recinto del cantiere, nei siti che saranno indicati dalla direzione dei lavori), la manutenzione e il funzionamento di idonei locali ad uso ufficio per il personale di direzione e assistenza dei lavori, arredati, illuminati e riscaldati;
7. la fornitura di cartelli di avviso e di fari di illuminazione notturna, nei punti prescritti, e di quanto sarà necessario per l'incolumità degli addetti ai lavori e di terzi;
8. la garanzia dell'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione, nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle persone di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto dell'amministrazione, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori. In tali casi l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso ulteriore rispetto a quanto previsto dal contratto.
9. Nel caso di interventi riguardanti gli edifici esistenti la ripartizione degli oneri riguardanti la fornitura di combustibili per riscaldamento, l'acqua potabile, l'energia elettrica ecc, sarà a carico dell'Appaltatore.

34.2) Orario e organizzazione del lavoro

Nell'esecuzione delle opere l'appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente capitolato, nonché, agli ordini della direzione lavori.

L'appaltatore dovrà sottoporre alla direzione lavori, per l'approvazione, il programma di esecuzione delle opere illustrante anche i luoghi in cui intende concentrare i mezzi d'opera ed i depositi dei materiali.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le leggi, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile unico del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro delle maggiori spese.

Le opere in trincea o comunque all'aperto verranno eseguite durante l'orario normale, salvo che:

- esse siano espressamente richieste dalla direzione dei lavori, per motivi di necessità e di urgenza;
- che l'impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata dalla direzione dei lavori, onde poter ultimare i lavori nel termine stabilito.

Nel primo caso oltre alle spese di illuminazione che fossero occorse per l'esecuzione del lavoro notturno, verranno riconosciute all'appaltatore, in aggiunta al prezzo delle opere stabilito dall'elenco, le somme relative alle maggiorazioni per ore di lavoro festivo e straordinario effettivamente prestato.

Nessun particolare compenso sarà invece riconosciuto all'appaltatore qualora le opere siano eseguite al di fuori del normale orario di lavoro dietro sua richiesta; in questa ipotesi, gli saranno addebitate le maggiori spese di sorveglianza e direzione lavori.

Per le opere in galleria l'appaltatore è invece espressamente tenuto, senza alcun compenso accessorio rispetto ai prezzi d'elenco a proseguire ininterrottamente i lavori, avvicinando le prescritte squadre di operai nel rispetto dei contratti di lavoro.

Qualora ciò non avvenisse per sua mancanza, non gli saranno riconosciute le spese di qualsiasi natura che fossero necessarie per la conservazione delle opere eseguite e per la protezione dei lavori e gli saranno addebitate tutte le maggiori spese che l'amministrazione avesse in conseguenza a sostenere.

34.3) Provvista dei materiali

I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.

Se gli atti contrattuali disciplinanti le caratteristiche tecniche e l'approvvigionamento dei materiali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove approvvigionare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori costi, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni eventuale spesa per aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

34.4 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d'appalto, essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore dei lavori previa acquisizione delle certificazioni. La mancata trasmissione, da parte dell'appaltatore, con congruo anticipo, della documentazione richiesta formalmente dalla direzione lavori finalizzata all'accettazione dei materiali, comprensiva delle relative schede della sicurezza, prima della loro posa, implica l'applicazione di una penale di euro 500,00.

Ove l'appaltatore, in esito alla formale accettazione dei materiali, non provveda a trasmettere alla Direzione lavori le specifiche certificazioni dei materiali e di tutta la documentazione richiesta dalla medesima Direzione lavori, si provvederà all'applicazione di una detrazione pari al 10% delle valore della lavorazione, relativa alla fornitura oggetto di mancata certificazione, quantificata sulla base del computo metrico estimativo di progetto ed allibrate nel primo stato d'avanzamento utile; successivamente alla consegna della documentazione mancante l'ente appaltante provvederà, in occasione del primo stato d'avanzamento utile alla liquidazione delle somme trattenute.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera e l'acquisizione, da parte della direzione lavori, delle certificazioni della specifica fornitura. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, l'amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Le prescrizioni precedenti non pregiudicano le verifiche e le eventuali contestazioni dell'amministrazione in sede di collaudo.

L'esecutore che di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione più accurata non ha diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio alcuno e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatori, ovvero specificamente previsti dal presente capitolato d'appalto, sono disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, con costi a carico dell'amministrazione.

Per gli accertamenti e le verifiche di cui sopra la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La direzione lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

Quando materiali e manufatti verranno forniti in tutto o in parte dall'amministrazione, l'appaltatore, dietro preavviso di almeno 5 giorni, dovrà mettere a disposizione, nei giorni stabiliti, personale e mezzi d'opera idonei per la presa in consegna, lo scarico ed il deposito dei materiali nei depositi concordati con la direzione lavori; da quel momento l'appaltatore sarà unico responsabile della buona conservazione di quanto avuto in consegna.

ART. 35 PERIODO DI GARANZIA E GRATUITA MANUTENZIONE - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese e rischio, le opere che il direttore dei lavori o il collaudatore accertano eseguiti in difformità rispetto alle specifiche contrattuali e comunque alla perfetta regola d'arte o che dopo la loro accettazione e messa in opera abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.

Sulla opposizione dell'appaltatore si procede secondo le modalità di cui al capo VII del presente capitolato.

L'appaltatore è comunque tenuto ad ottemperare all'ordine di demolizione ricevuto. In caso contrario si procede alla demolizione ed al rifacimento dei lavori a cura e spese dell'appaltatore stesso.

Qualora il direttore dei lavori o il collaudatore presumano l'esistenza di difetti di costruzione, ne riferiscono al responsabile unico del procedimento, il quale può ordinare le necessarie verifiche.

Quando i vizi di costruzione siano accertati le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto a rimborso di tali spese. Laddove il risultato delle verifiche comporti la demolizione o il rifacimento delle opere demolite e dimostri che non dipendono da errori o difetti imputabili all'appaltatore, quest'ultimo ha diritto ad un equo indennizzo.

A fronte di ulteriori inadempienze dell'appaltatore, inerenti ai difetti di costruzione, non riconducibili alla risoluzione contrattuale, l'amministrazione procede all'escussione delle cauzioni previste dall'art.103 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. ed a quanto applicabile dalla vigente normativa statale.

A partire dalla data del certificato di ultimazione dei lavori fino alla data del collaudo finale provvisorio, l'appaltatore è obbligato alla manutenzione e conduzione gratuita di tutte le opere eseguite e quindi a sostituire i materiali che non si mostrassero rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che si verificassero, anche se risultassero dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere.

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, ai sensi degli articoli 1667 e 1668 c.c., indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. A far data dal compimento dell'opera, attestato dal certificato di ultimazione lavori, l'appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per la rovina e i difetti dell'immobile ai sensi dell'articolo 1669 c.c.

L'appaltatore rimane obbligato nei modi e tempi disposti dal direttore dei lavori o dal collaudatore, alla formazione del personale indicato dalla stazione appaltante per gli adempimenti di manutenzione di impianti e strutture oggetto dell'appalto.

ART. 36 RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE IN CANTIERE; DIREZIONE DEI LAVORI - COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI; ORDINI DI SERVIZIO DELLA DIREZIONE LAVORI E LE DISPOSIZIONI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La rappresentanza dell'amministrazione presso il cantiere è delegata all'Ufficio di direzione dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, con i rispettivi compiti di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni; in particolare di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'appaltatore, di

tutte le clausole contenute nel presente capitolato , di curare che l'esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d'arte, per quanto attiene le attribuzioni della direzione lavori, di verificare tramite opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti nell'esecuzione delle opere, di organizzare tra questi la cooperazione ed il coordinamento delle attività e la reciproca informazione, di verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine del miglioramento della sicurezza in cantiere, di segnalare all'amministrazione le inosservanze degli obblighi e delle misure generali di tutela previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi per quanto concerne l'attività del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

I compiti e le funzioni della direzione lavori e del coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori sono rispettivamente definiti dalle norme vigenti. Qualora fosse stato redatto il Piano sostitutivo di sicurezza, sarà compito della Direzione Lavori vigilare sull'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le persone all'uopo indicate dalla direzione lavori ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere, al fine di poter effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni. La presenza del personale della direzione dei lavori, i controlli e le verifiche dallo stesso eseguiti, non liberano l'appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere ed alla loro corrispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'osservanza delle norme antinfortunistiche, dei regolamenti e delle norme vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori.

Parimenti ogni intervento dell'amministrazione, della direzione dei lavori o del coordinatore per l'esecuzione dei lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi di opera, macchinari e materiali; a tale funzione si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l'appaltatore che ne sarà responsabile.

Gli ordini di servizio, le disposizioni, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori, del coordinatore della sicurezza, dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto, capitolato e del piano di sicurezza e coordinamento.

L'appaltatore, o i suoi rappresentanti di cui all'art. 13 del presente capitolato, non potranno rifiutarsi di ritirare gli ordini di servizio e qualunque comunicazione scritta della direzione dei lavori inerente ai lavori stessi. Il personale dell'impresa non potrà rifiutarsi con l'ordine del coordinatore della sicurezza di sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore per la sicurezza degli avvenuti adeguamenti effettuati dall'impresa.

L'appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione agli ordini di servizio anche quando eccezionalmente si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito della maggiore spesa che l'amministrazione avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il diritto dell'appaltatore di avanzare per iscritto le riserve che ritenesse opportune in merito agli ordini impartiti.

L'appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della direzione dei lavori, o dell'amministrazione, nei giorni o nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti contabili che l'Impresa è tenuta a firmare.

ART. 37 GARANZIE

Si applicano le disposizioni della normativa statale in materia e, in particolare, degli articoli 93 e 103 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..

37.1) Norme generali

A carico dell'appaltatore sono previste le garanzie di seguito esplicitate. Le garanzie previste possono costituirsi secondo le modalità di legge.

In caso di fideiussione l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

- di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di garantire l'operatività della fideiussione o della polizza assicurativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione;
- di obbligarsi a versare direttamente alla committente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma richiesta dall'Ente Appaltante;
- di considerare valida la fideiussione fino alla sottoscrizione del contratto se trattasi di garanzia provvisoria, oppure fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale, se trattasi di garanzia definitiva.

L'importo di riferimento per quanto attiene la garanzia di cui all'art. 20.4 e dell'art. 34.1 è da intendersi al lordo dell'aliquota IVA.

37.2) Garanzia definitiva

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., per la sottoscrizione del contratto deve costituire, una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..

La garanzia definitiva sarà eguale al 10% dell'importo di appalto stipulato in contratto (IVA esclusa). In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso all'Ente Appaltante prima della data fissata per la stipulazione del contratto.

La mancata costituzione determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia, a prima richiesta e senza eccezioni, dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nell'art. 103 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Resta convenuto che anche quando, a seguito dell'accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi dell'Ente Appaltante alla restituzione della garanzia definitiva, questa continuerà a restare, in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'appaltatore non sia, a giudizio dell'Ente Appaltante, all'uopo sufficiente.

L'amministrazione ha il diritto di rivalersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'amministrazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

In caso di varianti in corso d'opera comportanti un atto aggiuntivo o in caso di lavori complementari, l'appaltatore deve integrare la garanzia in relazione al nuovo importo contrattuale.

37.3) Assicurazioni

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. prima della firma del contratto è richiesta all'appaltatore la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Tale polizza copre:

- i danni subiti dall'amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; la somma assicurata, salva diversa e motivata indicazione nel bando di gara, corrisponde all'importo contrattuale comprensivo dell'IVA;
- la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; il massimale è pari 2.000.000 euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Tale garanzia copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici.

Per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art 35 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. si applica l'art.103 comma 8 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

37.4) Garanzia rata a saldo

L'amministrazione richiede all'esecutore, ai sensi dell'art.103 comma 6 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., la costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai fini del pagamento della rata di saldo. Il tasso d'interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, ai sensi dell'art. 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..

Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre i sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..

Per lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art 35 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. si applica l'art.103 comma 8 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 38 SUBAPPALTO

• LAVORI IN SUBAPPALTO

1. L'eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato dall'articolo 105 del Codice dei contratti con le precisazioni vincolanti di cui al presente Capo.
2. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore, anche nel caso sia un operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 63, non può subappaltare a sua volta i lavori ricevuti in subappalto.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice dei contratti non può essere affidata a terzi,

né in subappalto, compreso il subappalto ai sensi dell'articolo 70, né con altri mezzi:

- a) l'integrale esecuzione dei lavori oggetto del contratto;
- b) l'esecuzione di lavori in conseguenza della quale i lavori eseguiti dall'Appaltatore siano meramente residuali, oppure questo si limiti alle forniture o a prestazioni accessorie;
- c) l'esecuzione della parte prevalente dei lavori previsti della categoria prevalente.

• MODALITÀ DI RICORSO AL SUBAPPALTO

1. I subappalti e gli affidamenti in cottimo devono essere preventivamente autorizzati dalla Stazione appaltante a seguito di apposita istanza dell'Appaltatore, contenente le informazioni e corredata dalla documentazione di legge.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è vietato e non può essere autorizzato, a prescindere dall'importo dei lavori, se nei confronti del subappaltatore sussiste uno dei divieti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure uno dei motivi ostativi al conseguimento della documentazione antimafia di cui all'articolo 91 del citato decreto legislativo; a tale scopo la condizione è accertata mediante acquisizione della documentazione antimafia con le modalità di cui all'articolo 95 del presente CSA.
3. L'autorizzazione della Stazione Appaltante, solo in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 15 (quindici) giorni se il subappalto è di importo inferiore a 100.000 euro; il termine può essere prorogato una sola volta per un pari periodo di giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate:
 - a) copia autentica del contratto di subappalto, con i contenuti di cui all'articolo 64, comma 2;
 - b) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) una dichiarazione del subappaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 attestante:
 - ✓ l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - ✓ il possesso dei requisiti professionali e tecnici prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo.
 - d) (solo per l'impresa proposta come subappaltatrice che occupa più di 50 dipendenti) copia del RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE di cui all'art.46, del D.Lgs. 11.04.2006, n.198 e ss.mm.ii., con attestazione della conformità a quello inviato alle rappresentanze sindacali aziendali.
 - e) (solo per impresa proposta come subappaltatrice che occupa più di 15 dipendenti e meno di 50) la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art.47, c.3, del DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, obbligandosi a trasmetterla alle rappresentanze sindacali aziendali e ai Consiglieri

regionali di parità, con attestazione della conformità a quello inviato alle rappresentanze sindacali aziendali.

- f) (solo per impresa tenuta agli obblighi assunzionali di cui alla L.68/99) la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico negli ultimi 3 anni, da trasmettere alle rappresentanze anche alle rappresentanze sindacali.
5. L'autorizzazione è rilasciata solo alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 4. Nel caso di documentazione incompleta dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la stazione appaltante procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione al subappalto che ricomincerà a decorrere dal completamento di tutta la documentazione richiesta per l'istanza di autorizzazione. Nel caso sia stata rilasciata il venir meno di una delle condizioni di cui al comma 4 la rende inefficace e revocata con gli effetti e le conseguenze di cui all'articolo 65, comma 3; alla stessa. Alla stessa stregua è inefficace se una delle condizioni di cui allo stesso comma 4 risulta violata o inadempita dopo il rilascio.
6. L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutti i subappaltatori, completi dell'indicazione della categoria e dell'importo dei lavori subappaltati;
 - c) l'Appaltatore deve fornire la massima e leale collaborazione alla Stazione appaltante al fine di consentire a questa, tramite il RUP, il DL e il CSE, la verifica dell'effettiva applicazione anche sotto il profilo contabile delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e all'articolo 64, comma 3.
 - d) il subappaltatore è tenuto ad osservare, insieme all'Appaltatore, l'obbligo di cui al comma 4, dell'art.47, ultimo periodo del DL 31.05.2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021, n.108, ovvero, nel caso in cui procede all'assunzione di lavoratori per dare esecuzione ai lavori assunti in subappalto nell'ambito del presente appalto, è tenuto a riservare una quota delle nuove assunzioni pari al 30 per cento a giovani lavoratori di età inferiore a 36 anni e un'ulteriore quota pari al 30 per cento a lavoratrici, per una corrispondente quota complessiva del 60 per cento. L'obbligo si intende assolto quando le nuove assunzioni riguardano lavoratrici che non abbiano compiuto 36 anni d'età per una quota pari al 30 per cento del numero complessivo di lavoratori assunti. Qualora, l'Appaltatore abbia già raggiunto la percentuale del 30 per cento, il subappaltatore non sarà tenuto a rispettare le quote di cui all'acitata norma, fermo restando che le assunzioni da questi effettuate rileveranno per determinare la base di calcolo della quota del 30 per cento.

• CONTENUTI DELLA DOMANDA E DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

1. La richiesta di autorizzazione al subappalto deve riportare in modo inequivocabile, a pena della sospensione di termini per il rilascio o del diniego, le seguenti informazioni:
- a) le generalità dell'operatore economico subappaltatore, con i riferimenti di individuazione fiscale

inequivocabile e la denominazione dei relativi soggetti elencati all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti;

- b) l'individuazione puntuale e inequivocabile, anche ai sensi dell'articolo 105, comma 7, terzo periodo, del Codice dei contratti, mediante la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto, delle lavorazioni affidate in subappalto, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, sia in termini prestazionali che economici:
 - ✓ distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire al DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui all'articolo 65, comma 5, anche mediante un computo metrico estimativo dei lavori e delle opere affidate in subappalto, dal quale risulti il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'autorizzazione;
 - ✓ delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara, alle quali sono riconducibili le lavorazioni in subappalto, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - c) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore di cui all'articolo 78.
2. L'autorizzazione al subappalto richiama espressamente i contenuti della domanda previsti al comma 1.
 3. Il contratto di subappalto, oltre a riportare tutte le informazioni di cui al comma 1, deve contenere:
 - a) l'impegno dell'Appaltatore a riconoscere al subappaltatore i costi della sicurezza, nel caso al subappaltatore siano affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui all'articolo 58, connessi ai lavori in subappalto, che devono essere indicati con precisione nel contratto di subappalto, con i relativi costi pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso;
 - b) l'impegno dell'Appaltatore a riconoscere al subappaltatore i costi della manodopera, intesi come costo del lavoro, comprensivo degli oneri previdenziali e accessori, al netto dell'utile e delle spese generali, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, secondo periodo, del Codice dei contratti relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
 - c) la misura delle eventuali ritenute di garanzia applicabili ai pagamenti a favore del subappaltatore;
 - d) l'adesione esplicita alle clausole:
 - ✓ dell'articolo 67, commi 6 e 7 in materia di condizioni e limiti al pagamento diretto dei subappaltatori;
 - ✓ dell'articolo 94 in materia di tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della Legge n. 136 del 2010;
 - ✓ di accettazione senza riserve delle condizioni previste dagli atti di cui all'articolo 96, comma 1;
 - ✓ degli obblighi di cui all'art.47, comma 4, ultimo periodo, del DL 31.05.2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021, n.108.
 4. Gli impegni al riconoscimento dei costi di cui al comma 3, lettera a) e lettera b), costituiscono impegni alla corresponsione dei relativi importi, nel caso la Stazione appaltante non provveda direttamente al pagamento dei subappaltatori ai sensi dell'articolo 67.
 5. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, accertata nel corso dei lavori, compresa l'esecuzione di lavori in subappalto in eccesso o diversi da quanto autorizzato costituisce grave inadempimento con gli effetti e le conseguenze di cui all'articolo 65, commi 3 e 4.
 6. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante

prima dell'inizio dei lavori affidati in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del proprio POS di cui all'articolo 105, comma 17, del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui all'articolo 58 e all'articolo 60.

• **RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ivi compresi obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e degli obblighi assunzionali previsti dall'art.47, comma 4, ultimo periodo, del D.L n. 77 del 2021) sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il DL e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato o in violazione di disposizioni cogenti previste dal presente Capo, costituisce inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
4. Restano ferme le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e poi dall'articolo 25, comma 1, della legge n. 132 del 2018 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, reclusione da uno a cinque anni).
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'Appaltatore, anche in virtù della responsabilità solidale di cui al comma 1, deve garantire che il subappaltatore:
 - a) per le prestazioni affidate in subappalto, adotti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - b) riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore al proprio personale, a parità di livello e mansione, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora l'attività oggetto di subappalto coincida con quella caratterizzante l'oggetto dell'appalto ovvero riguardi le lavorazioni relative alla categoria prevalente e sia inclusa nell'oggetto sociale dell'Appaltatore.
 - c) in caso di nuove assunzioni necessarie per le lavorazioni affidate in subappalto nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto, rispetti gli obblighi di cui all'art.47, comma 4, ultimo periodo, del DL 31.05.2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.07.2021, n.108, fatta salvo il caso di esonero di cui al precedente art.56, comma 6, lett. d), ultimo periodo, del presente CSA.
6. Ai subappaltatori, ai subaffidatari e ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'articolo 77, in materia di tessera di riconoscimento.

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC relativo ai subappaltatori; ove per qualunque motivo ciò sia impossibile, tale documento deve essere fornito tempestivamente dai subappaltatori tramite l'Appaltatore.
2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 10 (dieci) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e specificando altresì:
 - a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi

- dell'articolo 64, comma 3, lettera c);
 - b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni oggetto del subappalto;
 - c) l'individuazione delle categorie delle lavorazioni, tra quelle di cui agli articoli 6 e 8, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e oggetto del contratto di subappalto di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b) e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all'allegato «B» del Regolamento generale;
 - d) la dimostrazione che le somme di pertinenza del subappaltatore sono conformi al trattamento retributivo e contributivo previsto all'articolo 65, comma 5, lettera b), in ottemperanza dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;
 - e) l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuale sugli importi dovuti al subappaltatore
 - f) le fatture del subappaltatore devono fare preciso riferimento ai prezzi, alle quantità e alle prestazioni previste dal contratto di subappalto depositato, in coerenza con le informazioni di cui alla lettera d).
3. Fuori dai casi di cui all'articolo 67, comma 2, la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti ed eroga gli importi corrispettivi al solo Appaltatore che ha provveduto al pagamento dei subappaltatori; il pagamento è subordinato, pena la sua sospensione fino alla regolarizzazione, alla trasmissione da parte dell'Appaltatore alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, di copia delle fatture quietanzate del subappaltatore relative ai pagamenti da corrisposti dall'Appaltatore ai subappaltatori o cottimisti, con le indicazioni di cui al comma 2.

PAGAMENTO DIRETTO DEI SUBAPPALTATORI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti esclusivamente in uno dei casi previsti dal comma 2.
2. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti qualora si verifichi, anche nel corso di esecuzione del contratto, una delle condizioni previste dall'art. 105, comma 13, del Codice dei contratti.
3. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, lettera a) e lettera c), del Codice dei contratti, esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
4. Il subappaltatore, se microimpresa o piccola impresa, nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, lettera a), del Codice dei contratti, può rinunciare al pagamento diretto mediante clausola espressa contenuta nel contratto di subappalto o mediante comunicazione scritta recapitata in tempo utile alla Stazione appaltante, prima della contabilizzazione dei lavori eseguiti in subappalto in fase di emissione dello Stato di avanzamento; in ogni caso:
 - a) la rinuncia non ha efficacia nel caso di inadempimento nel pagamento del subappaltatore da parte dell'Appaltatore;
 - b) la rinuncia può essere revocata, con le stesse modalità, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consenta;
 - c) nel caso di rinuncia al pagamento diretto il pagamento all'Appaltatore è subordinato, agli adempimenti di cui all'articolo 66, comma 4.
5. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal CSA;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, comprovato dalle fatture di cui all'articolo 66, comma 2, lettera f), non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
6. La Stazione appaltante, prima dei pagamenti a favore dei subappaltatori:
- a) deve tenere conto dell'erogazione delle somme già corrisposte all'Appaltatore a titolo di anticipazione;
 - b) in ogni caso, può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più di una delle condizioni di cui al comma 5, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice Civile.
7. In caso di pagamento diretto del subappaltatore non si crea alcun rapporto autonomo obbligatorio tra la stazione appaltante e il subappaltatore, in quanto, detto pagamento diretto da parte della stazione appaltante si configura come mera *delegazione di pagamento*. Pertanto, il subappaltatore deve fatturare i lavori eseguiti all'Appaltatore (secondo i meccanismi del *reverse charge*). L'Appaltatore, quindi, fatturerà l'intero importo, mediante emissione di due o più fatture distinte (una per la sua quota parte e una o più fatture per la quota parte dovuta al subappaltatore, queste ultime con l'indicazione della determinazione dirigenziale di autorizzazione al subappalto e l'IBAN del subappaltatore), entrambe con applicazione dello *split payment*.
- PRESTAZIONI CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO
1. Non sono considerati subappalti di cui all'articolo 62 del presente CSA e dell'articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti:
 - a) le forniture senza prestazioni di manodopera;
 - b) i contratti di sub-fornitura di cui all'articolo 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1 della stessa legge, secondo i principi enunciati da Consiglio di Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6822;
 - c) le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare, a condizione che non si tratti di lavori veri e propri, riconducibili alle definizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera nn), del Codice dei contratti e che non si tratti di lavorazioni o prestazioni di cui all'articolo 62, comma 4.
 2. Non costituiscono subappalto di cui all'articolo 62 del presente CSA ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti, le seguenti attività:
 - a) attività specifiche affidate a lavoratori autonomi, non qualificabili come imprenditori (secondo la distinzione civilistica e fiscale), per le quali è sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante, prima o contemporaneamente all'affidamento;
 - b) rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e i cui

contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;

- c) affidate ad Operatori economici cooptati nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 92, comma 5, del Regolamento generale;
 - d) affidate dall'Appaltatore costituito in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure in consorzio stabile, oppure in contratti di rete, agli operatori economici consorziati o aderenti alla rete di imprese, dichiarati in fase di gara o legittimamente intervenuti in sostituzione di un operatore economico consorziato estromesso;
 - e) che in forza di norme di legge o di regolamento possono essere affidate a determinati soggetti in quanto servizi di pubblica utilità quali, ad esempio, i laboratori ufficiali di cui all'articolo 59 del DL, per i prelevi, le prove e le verifiche di accettazione in cantiere dei materiali, previste dalle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018).
3. Non costituiscono infine subappalto di cui all'articolo 55 del presente CSA, bensì attività soggette a comunicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le attività di trasporto a discarica o in altri siti autorizzati, dei materiali provenienti dal cantiere (Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8027), alle condizioni di cui all'articolo 81 del presente CSA.

- **DISTACCO DI MANO D'OPERA**

1. È vietato l'affidamento di prestazioni mediante il distacco di manodopera di cui all'articolo 30 del d.Lgs.10.09.2003, n. 276 e ss.mm.ii., anche qualora ammesso dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'Appaltatore.
2. L'Appaltatore, qualora ricorra al distacco di manodopera in violazione del divieto di cui al comma 1, potrà, prima dell'accesso al cantiere della manodopera oggetto del distacco, richiedere regolare autorizzazione al subappalto al fine di stipulare con il distaccante apposito contratto di subappalto, qualora ne ricorrano le condizioni. In tal caso trova applicazione la disciplina del subappalto.
3. La Stazione appaltante, il RUP oppure il DL, ovvero il primo di tali soggetti che accerti la violazione di cui al comma 1, rende apposita comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente oppure al Nucleo carabinieri per la tutela del lavoro.

- **EVENTUALI LAVORI ESEGUITI IN SEGUITO AD AVVALIMENTO**

1. Qualora l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 89 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante, tramite il DL e il RUP vigila, verifica e controlla, ai sensi dei commi 3 e 9 della normacitata, con qualunque mezzo:
 - a) il rispetto del contratto di avvalimento depositato in fase di gara, nonché delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
 - b) l'utilizzo effettivo dei mezzi e delle risorse messi a disposizione dell'Appaltatore dall'impresa ausiliaria;
 - c) che i mezzi messi a disposizione siano conformi alla normativa tecnica vigente;
 - d) che le risorse umane messe a disposizione abbiano un trattamento economico, salariale, previdenziale e assicurativo conforme al contratto collettivo applicabile e alle norme pertinenti.
2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del Codice dei contratti, l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli obblighi previsti dall'articolo 95 del presente CSA, in materia antimafia, si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
3. Se l'impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 89, comma 8, del Codice dei contratti, assume il

ruolo di subappaltatore, trova applicazione la disciplina sul subappalto di cui al presente Capo, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso i commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione solo per i lavori che non sono oggetto del contratto di subappalto.

4. Il presente articolo non trova applicazione qualora l'Appaltatore abbia fatto ricorso al solo avvalimento di garanzia e non all'avvalimento operativo, quali fattispecie distinte come ricostruite dalla giurisprudenza univoca e costante.
5. In ogni caso il presente articolo non trova applicazione per le categorie per le quali all'articolo 6 è imposto il divieto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89, comma 11, oppure all'articolo 143, comma 3, del Codice dei contratti.

ART. 39 ATTIVITÀ A MAGGIOR RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 (legge anticorruzione) come sostituito dall'art. 29 del D.L. n. 90/2014, le stazioni appaltanti devono acquisire la documentazione antimafia liberatoria (*informazione*) per consentire l'esecuzione delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dall'importo delle stesse, attraverso la consultazione delle white-lists.

Ai sensi dell'art. 1 comma 53 della legge predetta sono considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

1. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
2. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
3. noli a freddo di macchinari;
4. fornitura di ferro lavorato;
5. noli a caldo;
6. autotrasporti per conto di terzi;
7. guardiania dei cantieri.
 - 7.1 servizi funerari e cimiteriali;
 - 7.2 ristorazione, gestione delle mense e catering;
 - 7.3 servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti))

Fatte salve le disposizioni che precedono in materia di subappalto/cottimo, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante il nominativo dell'operatore economico subcontraente a cui intende affidare lo svolgimento delle attività di cui al suddetto elenco e che lo stesso è regolarmente iscritto nella white-list presso la prefettura competente per territorio. Tale comunicazione deve pervenire al Responsabile Unico del procedimento almeno 10 (dieci) giorni prima dell'esecuzione della prestazione. La stazione appaltante qualora verificasse la mancanza dell'iscrizione nella white-list negherà immediatamente la possibilità di avvalersi dell'operatore economico indicato.

ART. 40 FORNITURE

In applicazione dell'art. 15 della L. n. 180/2011 l'affidatario prima dell'emissione di un successivo stato d'avanzamento lavori ha l'obbligo di trasmettere copia delle fatture quietanzate relativamente alle somme dovute agli esecutori di subcontratti di forniture le cui prestazioni sono state pagate in base al precedente stato di avanzamento lavori (sono compresi anche i subcontratti di fornitura con posa in opera). In caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento le somme dovute ai fornitori stessi oppure in assenza dell'importo della fornitura il valore della lavorazione correlata alla fornitura stessa. Le fatture quietanzate dovranno essere anche accompagnate dalle certificazioni dei materiali secondo le indicazioni della direzione lavori oppure della stazione appaltante.

ART. 41 MODIFICHE AI LAVORI APPALTATI

41.1) Modifiche ai lavori

Nessuna modifica al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore lavori e preventivamente approvata dall'amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera modifiche al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile unico del procedimento.

Nei casi di urgenti ragioni di sicurezza per l'incolumità di persone o cose, il direttore dei lavori può ordinare per iscritto, dandone contestuale comunicazione al responsabile unico del procedimento, l'esecuzione immediata di modifiche ai sensi della vigente normativa. Tali modifiche sono strettamente limitate alle misure indispensabili per far cessare lo stato di pericolo.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salvo diversa valutazione del responsabile unico del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. In sede di collaudo può esserne valutata l'autorizzazione secondo le procedure previste al punto 38.8 del presente capitolato.

Le modifiche ai lavori possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi indicati all'art. 106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.lgs n. 42/2004, inoltre, si applica l'art 149 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le modifiche ritenute opportune dall'amministrazione e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato, purché non mutino sostanzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

Sono, altresì, ammesse modifiche ai sensi dell'art 106 comma1 lettera e) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. che determinano una maggiore spesa, con copertura della spesa nel quadro economico di progetto, purché non sostanziali ai sensi dell'art.106 comma 4 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e preventivamente approvate dall'amministrazione.

Rientrano, inoltre, nelle modifiche ai sensi dell'art 106 comma1 lettera e) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. anche quelle disposte dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale preventivamente comunicate al RUP; tali modifiche non comportano una preventiva approvazione da parte dell'amministrazione.

I contratti possono parimenti essere modificati, ai sensi dell'art 106 comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e la maggiore spesa trova copertura nel quadro economico di progetto.

Qualora l'importo delle modifiche-rientri nel limite di 1/5 dell'importo del contratto di appalto la perizia di modifica è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.

Le modifiche al progetto approvato non possono in ogni caso eccedere il 50% dell'importo contrattuale. Al superamento del predetto importo, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

Le modifiche sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo le modalità fissate dall'art. 25 del presente capitolato, ovvero si procederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'appaltatore a richiesta della direzione dei lavori.

L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre modifiche è demandato al responsabile unico del procedimento che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

Le perizie di modifica corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti sono approvate dall'organo decisionale dell'amministrazione qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di modifica sono comunque approvate dal dirigente competente, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dall'inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

Per quanto riguarda le modifiche di cui all'art. 106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. gli ordini di varianti per perizie sono autorizzate dal RUP e dati per iscritto dal direttore dei lavori, e si intendono modifiche di contratti durante il periodo di efficacia.

L'amministrazione durante l'esecuzione dei lavori può ordinare modifiche dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo l'eventuale applicazione dell'art. 25 del presente capitolato e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Se la variante supera tale limite, il responsabile unico del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'amministrazione deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile unico del procedimento si intende manifesta la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Analogamente se l'amministrazione non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi degli artt. 205 e 208 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.. La disposizione non si applica nel caso di variante per errore progettuale ai sensi dell'articolo 106 comma 2 Dlgs 50/2016 e s.m.i..

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. l'amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel capitolato d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi del presente articolo e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

L'appaltatore, durante il corso dei lavori, può proporre al direttore dei lavori eventuali modifiche migliorative e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Le economie risultanti restano a favore dell'amministrazione. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L'idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione.

La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che, entro dieci giorni, la trasmette al

responsabile unico del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile unico del procedimento, entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni e in caso positivo, previa acquisizione di eventuali pareri/autorizzazioni da parte dell'appaltatore, procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.

L'amministrazione può variare, in casi di interesse pubblico o di forza maggiore, alcune delle migliori proposte dall'appaltatore totalmente o parzialmente (sia in fase di stipula del contratto che in fase di esecuzione) facendo realizzare altre opere, utilizzando gli elenchi prezzi presi a riferimento per la redazione del progetto esecutivo, appartenenti a qualunque categoria di lavoro del presente capitolato quantificate senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante. Nel caso in cui le migliori proposte dall'appaltatore siano al di fuori dei criteri posti a base di gara l'amministrazione, qualora non interessata all'esecuzione delle stesse, può procedere alla detrazione, nel certificato di pagamento in occasione del primo stato d'avanzamento utile, della somma pari all'importo delle migliori (così come esplicitate nel computo metrico estimativo allegato all'offerta al lordo del ribasso d'asta).

41.2) Modifiche dovute ad errori o omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, ferma restando la responsabilità del progettista, le varianti sono consentite per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, che si rendessero necessarie, che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico il valore della modifica sia al di sotto del 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, che non superino le soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti e che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto, senza necessità di una nuova procedura.
2. Il rimedio agli errori od omissioni progettuali è a totale cura e carico dei titolari della progettazione.
3. Se le varianti per errori od omissioni progettuali comportano un maggior onere che eccede i limiti di cui al comma 1, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 79, comma 3, salvo che la Stazione appaltante ritenga di provvedere comunque ai sensi del comma 2 anche imponendo all'Appaltatore, se del caso, la sostituzione dei progettisti con altri progettisti idonei e muniti della adeguata competenza e qualificazione. In tutti i casi è fatto salvo il risarcimento dei danni e l'immutabilità del corrispettivo contrattuale.
4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione in ogni caso sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta o la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 42 DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO

Qualora si rendesse necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto regolamentato dal presente capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valuteranno nell'ordine:

- a) desumendoli dall'elenco prezzi di progetto e, per quanto non contemplato, dagli elenchi prezzi presi a riferimento nella redazione del progetto esecutivo;

- b) quando non sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti vigenti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore e, ove non comportino maggiori spese rispetto al contratto, approvati dal responsabile unico del procedimento. Ove comportassero maggiori spese rispetto all'importo di contratto essi saranno approvati dal competente organo dall'amministrazione su proposta del Responsabile unico del procedimento prima di essere ammessi alla contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta offerto dall'appaltatore in sede di gara.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente capitolato d'appalto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 43 DANNI

Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile unico del procedimento indicando le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la stazione appaltante.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza del diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'appaltatore redigendone processo verbale alla presenza dell'appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone per le quali esso è tenuto a rispondere.

Non saranno altresì riconosciuti all'appaltatore perdite e danni di qualunque entità e ragione ai materiali non ancora posti in opera, alle opere cosiddette provvisoriale, quali ponti di servizio, sbadacchiature ecc., agli utensili, alle attrezzature di cantiere ed ai mezzi d'opera.

Le ipotesi di cui sopra non autorizzano l'appaltatore, per nessun motivo, a sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non si sia eseguito l'accertamento dei fatti.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con i mezzi di prova più idonei ammessi dalla legge, ad eccezione di quella testimoniale.

ART. 44 PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI E DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

L'amministrazione, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenivano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L'appaltatore dovrà pertanto consegnarli all'amministrazione che rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le eventuali speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero.

Qualora l'appaltatore scopra ruderi monumentali nella esecuzione dei lavori deve darne immediata partecipazione alla direzione dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del responsabile unico del procedimento di realizzazione del lavoro su proposta della direzione lavori e conforme autorizzazione dell'organo competente.

I materiali provenienti da scavi e demolizioni restano in proprietà dell'amministrazione. L'appaltatore non può appropriarsene indebitamente ma deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo indicato dalla committenza, ovvero trasportarli a discarica, intendendosi di ciò compensato con i prezzi contrattuali.

Quando, a giudizio della direzione dei lavori, possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione dei lavori stessa, in attesa del loro reimpiego, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione.

Qualora siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

ART. 45 DOCUMENTAZIONE TECNICA E MATERIALI DI RISPETTO.

Ad avvenuta certificata ultimazione delle opere, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante entro i 15 (quindici) giorni successivi tutta la documentazione tecnica relativa alle opere eseguite, al fine di poter redigere il certificato di collaudo provvisorio di cui all'art. 102, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,.

Oltre ai documenti indicati nelle successive specifiche tecniche, l'Appaltatore dovrà trasmettere, in particolare, quanto segue:

- Schede tecniche standard dei prodotti e dei servizi, distinguendo i prodotti che recano il marchio CE ed i prodotti marginali ai sensi del D.Lgs. n.106 del 16 giugno 2017;
- Opportuna documentazione tecnica che attesti o certifichi la soddisfazione del/i requisito/i elencati dai CAM adottati nel progetto esecutivo;
- Documenti di identificazione e rintracciabilità di materiali e componenti;
- Manuali di funzionamento e manutenzione delle case costruttrici;
- Elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione;
- Registrazioni di prove, controlli e collaudi, sia al ricevimento, che in produzione, che finali;
- Certificazioni sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite, rilasciati da istituti ufficiali;
- Disegni degli impianti tecnologici *as-built*, con il rilievo esatto del percorso delle reti ed il posizionamento delle apparecchiature.

Inoltre, entro la data di ultimazione delle relative prestazioni di lavoro, l'Appaltatore dovrà consegnare al D.L. tutti i certificati, dichiarazioni di conformità, certificazioni relative all'avvenuto controllo e omologazione e tutti gli altri documenti prescritti dalla legge e che sono di competenza dell'Appaltatore medesimo, al fine di consentire al Committente di richiedere il certificato di agibilità ed il certificato di prevenzione incendi.

Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle apparecchiature come realmente eseguite ed essere forniti in triplice copia.

Sarà cura e onere dell'Appaltatore consegnare alla Stazione Appaltante tutte le serie di materiale di rispetto necessarie a consentire la manutenzione e riparazione delle opere eseguite. Se non diversamente specificato, la quantità minima è pari al 2% della quantità messa in opera.

L'Appaltatore dovrà pertanto fornire tutte le informazioni e gli elaborati richiesti nei tempi e con modalità tali da permettere il rispetto della tempistica sopra riportata, per l'emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'opera totale o per addivenire alla eventuale consegna anticipata.

La Stazione Appaltante qualora abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte dell'opera prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 46 UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., nonché al Decreto 11/10/2017 sui CAM

ART. 47 TERRE E ROCCE DA SCAVO

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del DM 10 agosto 2012 n. 161, qualora ne ricadono i presupposti di applicazione, anche in base a quanto previsto dall'art. 41 e 41-bis del D.L. 69/2013 così come convertito in L. 98/2013;

2. È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 10 agosto 2012 n° 161 art. 4 punto 1 comma 2 lettera d, nel caso di riutilizzo delle terre e rocce da scavo in altro sito.

3 È altresì a carico e a cura dell'appaltatore la movimentazione e lo stoccaggio delle terre e rocce da scavo per il riutilizzo all'interno della stessa area di cantiere, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 185 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;

La gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti anziché come rifiuti è riconducibile all'applicazione del **DPR 13 giugno 2017 n.120, che approva il Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.**

In particolare si fa riferimento al CAPO III dello stesso DPR per tipologia di cantieri di piccole dimensioni.

ART. 48 OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla

armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

CAPO V – ESECUZIONE DEI LAVORI – NORME PER LA CONTABILITA' – NORME PER IL COLLAUDO

ART. 49 ANDAMENTO DEI LAVORI

L'appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che ritiene più conveniente per consegnarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione lavori, tale facoltà non pregiudichi la buona riuscita delle opere e gli interessi dell'amministrazione secondo il programma di cui all' art. 27 del presente capitolato.

L'amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di prescrivere all'Imprenditore i lavori che debbono essere incominciati e di stabilire l'esecuzione di una determinata opera entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che ritiene più conveniente avendo riguardo alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Nell'esecuzione delle opere l'appaltatore deve attenersi alle prescrizioni che gli vengono impartite dalla direzione lavori. Non vengono ammesse in contabilità né le opere eseguite dall'impresa di proprio arbitrio e non corrispondenti alle prescrizioni della direzione dei lavori né quelle eseguite irregolarmente.

ART. 50 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appaltatore dovrà presentare all'amministrazione e alla direzione lavori un dettagliato programma di esecuzione dei lavori prima della consegna dei lavori.

Il programma di esecuzione dei lavori dovrà altresì illustrare l'avanzamento cronologico settimanale dei lavori e contenere tra l'altro la produzione media giornaliera.

L'appaltatore dovrà con periodicità bisettimanale presentare relazioni dettagliate sul grado di avanzamento lavori, sulla manodopera e sulle attrezzature presenti in cantiere.

Il programma di esecuzione dei lavori approvato dalla Direzione Lavori mentre non vincola l'amministrazione che potrà ordinarne modifiche anche in corso di attuazione, avrà valore di impegno contrattuale per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini previsti dal cronoprogramma dei lavori originario di appalto.

Il programma di esecuzione dei lavori concordato con la direzione lavori ha carattere esecutivo e deve essere scrupolosamente rispettato dall'appaltatore senza che sia necessario emettere specifico ordine di servizio. In caso di modifiche al programma di esecuzione dei lavori, l'appaltatore ha l'obbligo di presentare l'aggiornamento allo stesso nei tempi richiesti dal responsabile unico del procedimento. Qualora l'aggiornamento non fosse presentato nei termini stabiliti, si applicherà la penale di cui all'art. 14 punto 10 del presente capitolato.

Qualora l'appaltatore proponesse delle modifiche al programma di esecuzione dei lavori queste dovranno essere formalmente accettate dal Direttore dei Lavori. Per qualunque variazione al

programma di esecuzione dei lavori l'appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti.

In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e coordinamento e con il piano operativo di sicurezza.

Tale programma, tuttavia, anche se approvato dalla direzione dei lavori, non sarà vincolante per l'amministrazione che si riserva il diritto di indicare all'appaltatore le aree di intervento ove debbano essere a preferenza incominciati i lavori e concentrati i mezzi d'opera, a seconda delle diverse circostanze e di quanto possa essere richiesto, anche in corso d'opera, dall'interesse pubblico.

Di norma se si tratta di lavori da eseguire su strade pubbliche, l'appaltatore dovrà operare in modo tale da ridurre al minimo possibile le interruzioni ed i disagi nella viabilità.

L'appaltatore dovrà avvisare la direzione lavori di ogni eventuale possibilità di ritardo nell'avanzamento relativo all'esecuzione di ogni singola opera elementare o categoria di lavoro, al fine di consentire lo studio delle conseguenze, dei rimedi e dell'aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

Lo sviluppo effettivo dei lavori dovrà essere tale da tenere conto che non verranno concesse proroghe e sospensioni per rallentamenti o soste, imputabili ad andamento stagionale sfavorevole, essendo tali rallentamenti o soste già computati nel tempo contrattuale assegnato. Non sono compresi invece i periodi di inattività conseguenti a condizioni climatiche avverse straordinarie eccedenti le normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole.

ART. 51 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

51.1) Termine per la consegna

La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, avverrà entro e non oltre il termine di cui al precedente art.3 .del presente Disciplinare

La consegna per motivi d'urgenza potrà essere effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto.

Prima della consegna dei lavori, l'appaltatore è tenuto a consegnare alla direzione lavori i seguenti documenti:

- a) il programma di esecuzione dei lavori delle opere ed in particolare lo schema logistico e di organizzazione del cantiere, con l'indicazione dei nominativi delle persone di cui all'art. 13 del presente capitolato;
- b) le autorizzazioni connesse con l'esecuzione delle opere la cui richiesta rientri nella sfera degli obblighi dell'appaltatore nonché il benessere del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per quanto di sua competenza.

Tali documenti sono verificati a cura della direzione lavori e da questa presentati al responsabile unico del procedimento di realizzazione del lavoro. L'approvazione dei documenti da parte di quest'ultimo costituisce condizione essenziale per procedere alla consegna dei lavori.

Solo dopo la trasmissione dei documenti o atti prescritti dagli articoli 13, 15, 20, 27 e dal presente articolo, redatti nelle forme e nei modi prescritti, sarà consentita la consegna dei lavori. Nel caso in cui tali obblighi non vengano rispettati, il responsabile unico del procedimento non autorizza la consegna dei lavori ed impone all'appaltatore di ottemperare a tali obblighi entro un termine perentorio, in ogni caso non superiore a trenta giorni consecutivi e di calendario, trascorso inutilmente tale periodo l'amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o in sua assenza alla revoca dell'aggiudicazione.

Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'amministrazione.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali/capisaldi e dell'eventuale riposizionamento degli stessi in caso di spostamento.

La consegna dei lavori deve risultare da un verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore nella forma stabilita al successivo punto 38.2. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori stabilito in giorni consecutivi di calendario. Il giorno della consegna dei lavori viene conteggiato nel computo del tempo impiegato per l'esecuzione dei lavori.

A consegna intervenuta l'appaltatore deve provvedere alla mobilitazione del cantiere. L'avvenuta mobilitazione e la sua conformità al disposto del capitolato sono certificate dalla direzione lavori e comunicata al responsabile unico del procedimento di realizzazione del lavoro. Tale approvazione consente l'avvio dell'esecuzione del lavoro. L'inizio lavori si intende avvenuto a mobilitazione completata e cioè quando:

- il cantiere è stato installato;
- sono state ottenute le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori;
- sono presenti in cantiere le attrezzature per le attività del primo bimestre (o di altri periodi ritenuti congrui dalla D.L.).

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei lavori assegna un termine perentorio non superiore a giorni 10. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva.

In ogni caso è applicata una penale giornaliera per il ritardo sulla consegna dei lavori pari alla penale di cui art. 36.

Se la consegna non avviene nel termine stabilito per cause imputabili all'amministrazione, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso da parte dell'amministrazione delle spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute nei modi e nelle forme previste.

Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste in questo capoverso nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

La richiesta di pagamento, degli importi spettanti per l'accoglimento dell'istanza di recesso, deve essere inoltrata a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti all'appaltatore, per il mancato accoglimento dell'istanza di recesso e la tardiva consegna dei lavori deve essere formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'art. 39 del presente capitolato.

La facoltà dell'amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal punto precedente, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'amministrazione per ragioni non di forza maggiore la sospensione non può durare oltre 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

51.2) Processo verbale di consegna

Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'appaltatore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza il processo verbale indica a quali materiali l'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile unico del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera la richieda è ammessa la consegna dei lavori in più tempi con successivi verbali di consegna parziale. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina di cui all'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

51.3) Differenze riscontrate all'atto della consegna

Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile unico del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

Il responsabile unico del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a 30 giorni, il programma di esecuzione aggiornato.

Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 190 del D.P.R. 207/2010.

51.4) Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro

Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei

materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all'appaltatore subentrante. Qualora l'appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia definitiva.

ART. 52 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

52.1) Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve ultimare i lavori entro **il termine di cui al precedente art. 3 del presente Disciplinare** con decorrenza dalla data riportata nel verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna.

52.2) Sospensioni e ripresa dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori, ai sensi dell'art 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica nei casi previsti dall'art 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto; in tal caso il direttore dei lavori, nella lettera di affido di incarico per la redazione della perizia di variante, indica il tempo necessario per la redazione della stessa, decorrente dal ricevimento della lettera di affido.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che l'amministrazione abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile unico del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Il responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dell'art 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e dell'Ente Appaltante per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. Il responsabile unico del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi costi, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile unico del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora l'appaltatore ritardi, in assenza di giustificato motivo, la ripresa dei lavori di oltre dieci giorni dalla data del relativo verbale, si applica nei confronti dello stesso, per ogni giorno di ritardo successivo al decimo, una penale pecuniaria pari al 50% del valore di quella prevista nell'art. 36 del presente capitolato.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto fra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'appaltatore.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. Nel caso di sospensione parziale che diviene illegittima in itinere l'appaltatore dovrà comunque iscrivere le riserve, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle.

L'appaltatore non può sospendere i lavori se non per cause di forza maggiore; non sono considerate cause di forza maggiore tutte le problematiche attinenti all'organizzazione del cantiere e/o modalità di reperimento dei materiali.

Le sospensioni disposte ad iniziativa dell'appaltatore, così come l'abbandono del cantiere da parte del medesimo, danno luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 108 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. relativo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Eventuali sospensioni dei lavori disposte dalla direzione lavori su richiesta del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori stessi.

Le sospensioni disposte non comportano per l'appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno ai terzi.

52.3) Sospensioni illegittime

Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dal precedente punto del presente articolo sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni subiti.

Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate nel presente articolo sono ammesse a risarcimento ulteriori voci solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

52.4) Proroghe

L'appaltatore, qualora, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi dell'art.107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile all'amministrazione. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile unico del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ART. 53 PENALE IN CASO DI RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del Semplificazioni bis, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale:
 - a) **pari allo 0,6 per mille (zero virgola sei centesimi ogni mille euro) dell'importo contrattuale, se l'ultimazione dei lavori avviene nei successivi trenta giorni dal termine stabilito;**
 - b) **pari all'1 per mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale, se l'ultimazione dei lavori avviene oltre trenta giorni dal termine stabilito.**
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi, oppure per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia ottemperato agli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 24;

- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
- c) nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- d) nel rispetto dei termini intermedi previsti dal cronoprogramma di progetto.
3. Le penali irrogate ai sensi del comma 2, lettere a) e lettera b), sono disapplicate se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata dal programma esecutivo di cui all'articolo 31 o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara **come adeguato e ridotto ai sensi dell'articolo 25, comma 5**. La disciplina delle penali prevista dal presente articolo si applica anche alla fase di progettazione in quanto compatibile, ma sempre in modo autonomo e indipendente dalle penali relative ai lavori, non può essere mai oggetto di disapplicazione e non concorre ai limiti di cui al comma 6.
4. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.
5. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note all'Appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica per la redazione del certificato di cui all'articolo 82.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 26 in materia di risoluzione del contratto..
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi né influisce sulle penali e sui deprezzamenti di cui all'articolo 72.
8. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del Semplificazioni bis, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine di cui all'articolo 25, comma 1, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato in misura uguale a quella prevista per la penale di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero:
- pari allo 0,6 per mille (0,6 euro ogni mille euro) per ogni giorno di anticipo, se i lavori sono **ultimati entro 30 giorni prima** rispetto alla scadenza data per la fine dei lavori;
 - pari all'1 per mille (un euro ogni mille euro), per ogni giorno di anticipo, se i lavori sono **ultimati più di 30 giorni prima** della scadenza data per la fine dei lavori;
- a condizione che i lavori ultimati siano conformi alle obbligazioni assunte e abbiano rispettato il principio DNSH, come riportato nella relazione tecnica finale.**
- L'importo dovuto quale eventuale premio di accelerazione sarà contabilizzato in sede di conto finale ai fini della verifica per la redazione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante potrà, in ogni caso, riconoscere solo fino al 20% dell'importo contrattuale e, comunque, nei limiti dell'importo effettivamente coperto dalle somme a disposizione del quadro economico dell'opera a consuntivo, a seguito di approvazione, da parte della Stazione Appaltante, delle risultanze del certificato di regolare esecuzione.
- L'importo eventualmente riconosciuto quale premio di accelerazione sarà liquidato contestualmente alla rata di saldo. Detto importo, comunque, non concorrerà a stabilire l'importo da garantire con apposita garanzia fideiussoria ex art.103, c.6, del Codice dei contratti, per il pagamento della rata di saldo (art. 40, comma 5, del presente CSA).

In relazione a quanto disposto dall'art. 47 "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" del DI 77/01 – "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", sono previste altresì penali nella misura dell' 1% (uno per cento), per il mancato rispetto delle tempistiche di seguito indicate:

- gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006, devono consegnare alla stazione appaltante, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuno delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
- gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50, sono tenuti inoltre a consegnare alla stazione appaltante, **entro 6 mesi dalla conclusione del contratto**, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. L'operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali azienda;
 - gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiore a 50, sono tenuti infine a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12.03.1999 n. 68.

ART. 54 ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

54.1) Ultimazione dei lavori

In seguito alla formale comunicazione, per iscritto, dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il direttore dei lavori potrà sospendere, con redazione di apposito verbale, la decorrenza indicata per cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche avverse e nell'esclusivo interesse della Amministrazione. Il termine per la redazione del conto finale decorrerà dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie.

Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi.

Solamente dopo la constatazione della accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.

Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, l'amministrazione potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'appaltatore, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi, purché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

54.2) Conto finale

Il direttore dei lavori compila il conto finale entro **30 giorni** e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile unico del procedimento.

Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

- a) i verbali di consegna dei lavori;
- b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
- c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- e) gli ordini di servizio impartiti;
- f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
- g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile unico del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e/o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., eventualmente aggiornandone l'importo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamente accettato e le riserve abbandonate.

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di 30 giorni, il responsabile unico del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

- a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;

- b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
- c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
- d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010;
- e) domande dell'appaltatore.

Nella relazione finale riservata, il responsabile unico del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

54.3) Avviso ai creditori

A seguito della redazione del certificato di ultimazione lavori il responsabile unico del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci dei comuni nel cui territorio si sono eseguiti i lavori, dell'avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Trascorso questo termine i Sindaci trasmettono al responsabile unico del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

Il responsabile unico del procedimento invita quindi l'appaltatore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Il collaudatore, nel certificato di collaudo si esprime in merito all'eventuale riconoscimento di ciascun titolo di credito per il quale non è avvenuta la tacitazione. Dalla rata di saldo verrà trattenuto un importo corrispondente al credito per il quale non è avvenuta la tacitazione, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa in merito alla trattenuta, in attesa che l'Autorità competente ne disponga la liquidazione al legittimo creditore.

ART. 55 DOCUMENTI CONTABILI E PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA'

Si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia e al D.M n. 49 del 27 marzo 2018.

In particolare le pagine del registro di contabilità, per il quale non vige l'obbligo di vidimazione, devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile unico del procedimento e dall'appaltatore.

ART. 56 NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno contabilizzati i lavori e le somministrazioni appaltati risultano dall'elenco prezzi; essi sono comprensivi di utile e spese generali e includono inoltre:

- per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per la fornitura, trasporto, imposta di consumo, cali, perdite, sprechi, ecc., affinché siano pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e accessori di ogni specie, nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni, benefici, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
- per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso, completi di accessori, ecc., tutto come sopra;
- per i lavori a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera; assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell'elenco dei prezzi.

Il fatto che un'opera o una provvista sia contemplata nell'elenco prezzi non comporta l'obbligo per l'amministrazione di darne ordinazione all'appaltatore.

OPERE A CORPO

Le opere sono previste a corpo ogni onere compreso. Il prezzo stabilito (importo a corpo contrattuale, comprensivo dell'offerta tecnico economica per opere compiute a corpo) è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica della quantità o della qualità, anche se migliorativa rispetto a quanto previsto per l'esecuzione a regola d'arte della prestazione.

I lavori a corpo saranno contabilizzati indicando le percentuali, nei limiti dell'importo di contratto comprensivo dell'offerta tecnico economica per opere compiute a corpo, di quanto eseguito e accertato, separatamente per ciascuna categoria di opere e lavorazioni essenziale del lavoro a corpo.

Ogni quantificazione in SAL richiederà le precedenti, in modo da evitare errori. Le quantificazioni saranno desunte da calcoli sommari, basati, se necessario attraverso un riscontro fornito dall'elaborato di analisi delle opere a corpo dal quale tali quantità sono state individuate.

ART. 57 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO – FORMALITÀ ED ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

Relativamente all'anticipazione:

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'Appaltatore una somma, pari al 30% (trenta per cento) dell'importo del contratto, a titolo di anticipazione, da erogare solo dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti, quale unica condizione indispensabile affinché si formi un vincolo giuridico tra le parti. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 Codice Civile.
2. Per effettivo inizio dei lavori si intende la definizione ricostruita dalla giurisprudenza in materia edilizia e urbanistica, con riferimento all'articolo 15 del DL, e in ogni caso le condizioni che rendono palese l'effettivo intendimento dell'Appaltatore di eseguire e avanzare regolarmente nella realizzazione del lavoro. Non hanno effetto a tale scopo la mera predisposizione del cantiere, le opere provvisorie, le forniture a piè d'opera, le prestazioni che di per sé sole, considerate autonomamente e in funzione dell'entità e della consistenza oggettiva del lavoro, non creano valore aggiunto quali gli scavi e le demolizioni. A tal scopo non sono idonei lavori fittizi o simbolici, non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento dell'Appaltatore di procedere all'esecuzione dei lavori sino alla loro ultimazione.
3. L'anticipazione, ove erogata, è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L'anticipazione, ove erogata, è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41, l'erogazione dell'anticipazione, ove effettuata, è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere emessa da uno dei soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989).
6. La Stazione procede all'escussione della garanzia di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Le rate di acconto sono dovute per Stati di avanzamento lavori (nel seguito semplicemente «SAL») ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto dello sconto contrattuale e delle ritenute di legge, raggiunge un importo non inferiore ad **€200.000 (duecentomila)**, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all'articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del DM n.49/2018.
2. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del Registro di contabilità, deve consegnare al DL uno schema che riporti i lavori, oggetto dello Stato di avanzamento, che sono stati eseguiti dal subappaltatore, distintamente per ciascun subappaltatore se più di uno, per le finalità di cui all'articolo 66 e all'articolo 67. In assenza di tale documentazione, i termini di cui al comma 4 non decorrono.
3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all'articolo 3, comma 2;
 - b) incrementato dei Costi di sicurezza (CSC), di cui all'articolo 37 nella misura proporzionale ai lavori;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
 - e) al netto della quota di recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 38.
4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) Il DL redige la contabilità ed emette il SAL, ai sensi dell'articolo all'articolo 14, comma 1, lettera c), del DM n.49/2018, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il.» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) Il DL invia il SAL al RUP in tempo utile all'emissione del relativo certificato di pagamento; il RUP, ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se presenti, dei subappaltatori, nel minor tempo possibile dalla ricezione del SAL da parte del DL e comunque non oltre 7 (sette) giorni. Il certificato di pagamento deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo SAL di cui alla lettera a), con indicazione della data di emissione;
 - c) il RUP invia immediatamente il certificato di pagamento alla Stazione appaltante ai fini

della liquidazione dell'importo *ivi* determinato e del conseguente pagamento da parte della stessa, che deve provvedere al pagamento di predetto certificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura.

NOTA: Le fatture devono essere emesse in forma elettronica, firmate digitalmente ed inviate al Sistema di Interscambio che provvede al recapito alla stazione appaltante.

Il termine di cui al comma 4, lettera c), può essere differito fino ad un massimo complessivo di 60 (sessanta) giorni, esclusivamente se l'importo da erogare è subordinato al finanziamento da parte di Amministrazioni, Enti o Istituti finanziatori che debbano esprimersi con assenso o che debbano trasferire i fondi necessari nella disponibilità della Stazione appaltante.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalle condizioni di cui al comma 1. Le stesse condizioni riprendono efficacia alla cessazione della sospensione con la ripresa dei lavori.
6. L'Appaltatore prima dell'emissione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori richiede alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza il rilascio dell'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera sul costo dell'opera, ex art.4, comma 1, del DM 25.06.2021, finalizzato al pagamento della rata di saldo.

Ogni pagamento è subordinato al rispetto delle seguenti formalità ed adempimenti:

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, e dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, come previsto dall'articolo 78;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo 66 e 67 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 94 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell'attestazione del revisore, del collegio sindacale o del sindaco unico dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, se esistenti, o per imprese non dotate di revisori né di sindaci, del professionista intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile maturata prima dell'erogazione del pagamento;
 - e) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
 - f) alla documentata applicazione delle tassative prescrizioni progettuali finalizzate al rispetto del DNSH, sia da parte dell'Appaltatore, sia da parte di eventuali subappaltatori,

come da relazione tecnica allegata al progetto esecutivo ed, in particolare, nella relativa scheda tecnica, e dettagliatamente descritta nello Stato Avanzamento dei Lavori dal DL.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 (come introdotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019), l'Appaltatore e il subappaltatore sono obbligati agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 della norma citata e trovano applicazioni i commi 3, 4, 5 e 6 della stessa norma.
5. In caso di mancato rispetto del DNSH, il RUP, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali di cui all'art. 72, comma 4, del presente CSA, e l'eventuale risoluzione del contratto di cui all'art. 26, comma 1, lett. c), del presente CSA, invita per iscritto l'Appaltatore e, per suo tramite, il subappaltatore eventualmente inadempiente, ad adempiere alle indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del DNSH, secondo le prescrizioni contenute nella relazione tecnica allegata al progetto esecutivo ed in particolare nella relativa scheda tecnica DNSH. Fino all'avvenuto adempimento di quanto necessario a regolarizzare il rispetto del principio del DNSH, il pagamento del SAL sarà sospeso, senza che l'Appaltatore e il Subappaltatore abbiano nulla a che pretendere e senza che possa applicarsi alcun interesse per ritardato pagamento da parte della Stazione Appaltante.
6. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Appaltatore della propria quota del compenso dei membri del CCT, qualora questo sia stato costituito, la stazione appaltante provvede direttamente, trattenendo detta quota a carico dell'Appaltatore sul primo stato di avanzamento utile.

ART. 58 VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA

I costi relativi alla sicurezza sono oggetto di specifico compenso non soggetto a ribasso d'asta.

All'atto dell'effettuazione dei pagamenti concernenti l'esecuzione dei lavori verrà annotato sul libretto delle misure e sul registro di contabilità il relativo compenso desunto in percentuale.

In conformità a quanto disposto dall'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, le eventuali integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento proposte dall'appaltatore non determineranno in nessun caso modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

ART. 59 CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO

Si applica quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dagli appaltatori esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cui al punto precedente.

L'amministrazione, al momento della stipula del contratto o in atto separato contestuale, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, l'amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

ART. 60 REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.L. n. 4 del 2022 nonché dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice dei contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, tenendo conto degli aggiornamenti degli apposti Prezziari in virtù di quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del D.L. n. 4 del 2022 e dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 2022 (ove applicabile *ratione temporis*). In tal caso:
 - a) si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e comunque in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 4;
 - b) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% (cinque per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei 12 (dodici) mesi precedenti al citato decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal DL.
2. A pena di decadenza, l'Appaltatore presenta alla Stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 1, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Nel caso la maggiore onerosità provata dall'Appaltatore sia relativa:
 - a) a una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale di cui al comma 1, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% (cinque per cento) e in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza;
 - b) a una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto ministeriale di cui al comma 1, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nello stesso decreto, per la sola parte eccedente il 5% (cinque per cento) e in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza.
3. Il RUP, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla DL che deve verificare l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'Appaltatore, e da questa provata con adeguata documentazione, *ivi* compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il DL lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
4. Per le finalità di cui al comma 1, si possono utilizzare le somme:
 - a) appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) del totale dell'importo dei lavori, al netto delle somme relative a impegni contrattuali già assunti;
 - b) eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa;

- c) somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
 - d) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
5. La compensazione di cui al comma 1, al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate:
- a) non si applica ai lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
 - b) non è soggetta al ribasso d'asta.
6. Fuori dal caso di cui al comma 1, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.
7. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo e diversamente applicabili *ratione temporis*.

CAPO VI – NORME PER LA DEFINIZIONE DELLE RISERVE, DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori sono soggetti a collaudo, ai sensi del medesimo articolo.

61.1) Disposizioni generali

Il rilascio del certificato di collaudo e l'accettazione delle opere realizzate è subordinato all'esito positivo tutte le prove tecniche e funzionali con verifiche specifiche previste dalle leggi di settore (illuminamento...), nonché alla trasmissione delle certificazioni e dichiarazioni di conformità sui lavori eseguiti. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di verifica parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel contratto. All'esito positivo delle operazioni di verifica, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentito il direttore dei lavori ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666 comma 20 del C.C. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera prima che il certificato assuma carattere definitivo. Le verifiche e le prove, anche se favorevoli, e l'accettazione delle opere, non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed in specie dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera. A tali effetti, anche per la decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente all'Appaltante solo al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni del direttore lavori e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del certificato, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.

61.2) Costi dell'appaltatore nelle operazioni di verifica

L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione della direzione lavori, gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di verifica tecnico funzionale, compreso quanto necessario al rilascio del Collaudo. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dei lavori dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'appaltatore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore.

Sono, inoltre, ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale dell'amministrazione per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dal direttore dei lavori ovvero le ulteriori operazioni di verifica rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.

Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di verifica, queste vengono effettuate alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

61.3) Difetti e mancanze nell'esecuzione e opere complementari ordinate dal direttore dei lavori

Riscontrandosi nella visita di verifica difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini del successivo punto 38.12. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile unico del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 224, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore. Al di fuori dei casi sopra indicati, il collaudatore può proporre al competente organo della stazione appaltante l'esecuzione degli interventi che egli ritiene indispensabili ai fini della collaudabilità dell'opera. L'amministrazione dispone l'esecuzione di tali opere nel rispetto della normativa vigente e la regolarità della loro esecuzione viene verificata e certificata dal direttore dei lavori che ne relaziona al responsabile unico del procedimento.

61.4) Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

Qualora l'amministrazione abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:

- a) siano state tempestivamente richieste le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
- b) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- c) siano state eseguite le prove tecniche di funzionamento e le verifiche previste dal capitolato speciale d'appalto;
- d) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro;
- e) sia stata depositata la SCIA relativa alla normativa antincendio.

A richiesta dell'amministrazione interessata, il direttore dei lavori procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che

l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi dell'amministrazione e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal responsabile unico del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.

Se l'amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla manutenzione gratuita.

61.5 Svincolo della garanzia definitiva

Alla data di emissione del collaudo si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 62 RISERVE

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori e del CSE, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve devono essere confermate nel registro di contabilità in occasione di ogni stato di avanzamento lavori per contro si intendono abbandonate.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla firma del registro di contabilità, scrivendo e firmando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Al fine dell'esplicazione e della quantificazione delle riserve l'appaltatore ha la facoltà di riportare sul registro di contabilità una sintetica descrizione e quantificazione delle riserve e rinviare a specifici allegati, da lui redatti, che andranno a costituire parte integrante del registro stesso sul quale, inoltre, si dovrà fare riferimento al numero progressivo dell'allegato nonché alle pagine costituenti lo stesso. Ogni pagina dell'allegato deve essere sottoscritta dall'appaltatore.

Il direttore dei lavori espone nel registro nei successivi quindici giorni le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente all'amministrazione la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro entro il termine perentorio di quindici giorni o firmi il registro di contabilità con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazione interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo scritto.

ART. 63 ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve

sui documenticontabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il DL ne dà comunicazione trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata al RUP, per l'immediata valutazione dell'ammissibilità delle riserve, della loro non manifesta infondatezza e della non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. Ai sensi dell'articolo 205, comma 2, terzo periodo, il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti. Ai sensi dell'articolo 205 comma 5 del Codice dei contratti, il RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione del DL, acquisita la relazione riservata del DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, deve formulare la proposta di accordo, procedendo ai sensi dell'articolo 205, comma 6, del Codice dei contratti.
3. Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall'articolo 208 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di euro 200.000 (duecentomila) è necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo così come da articolo 208 del Codice dei contratti.
5. La procedura di cui al comma 4 può essere esperita anche per controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
7. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 205, comma 2, del Codice dei contratti.

Art. 64 CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente CSA sotto la **lettera «C»** costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione può essere omessa se l'Appaltatore è in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai

predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 72, comma 2 con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
6. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 2, comma 7, integrano sotto ogni profilo quanto previsto dai commi da 1 a 5.

ART. 65 CARTELLO DI CANTIERE E CUSTODIA DEL CANTIERE

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, secondo lo schema indicativo allegato al presente CSA sotto la **lettera «D»** curandone i necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Il cartello di cantiere deve essere aggiornato ogni volta:
 - a) che intervengono installatori di impianti e subappaltatori e ogni volta che tali operatori siano sostituiti o modificati;
 - b) che sia concessa una proroga, una sospensione o un differimento dei termini di esecuzione.
2. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia, la guardiania e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 66 DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra l'amministrazione e l'appaltatore saranno risolte ai sensi degli articoli 205,208,209 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La risoluzione delle controversie, mediante il ricorso alla procedura di cui all'art. 209 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita esclusivamente qualora prevista in apposita clausola compromissoria previamente autorizzata ed inserita nel bando di gara o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito.

Ai sensi dell'articolo 205 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'importo complessivo delle riserve riconosciute non può in ogni caso essere superiore al quindici per cento dell'importo contrattuale.

Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sono stati oggetto di verifica.

Per quanto attiene all'attivazione della procedura di cui all'art. 205 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. concorrono al raggiungimento della quota compresa tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, esclusivamente le riserve riconosciute ammissibili e fondate da parte del responsabile unico del procedimento.

Nel caso di controversie su aspetti tecnici il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle e con le modalità previste all'art. 39 del presente capitolato.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Definizione delle controversie

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto, comprese quelle aventi ad oggetto l'adempimento, la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, la nullità e l'annullabilità del medesimo, il mancato raggiungimento dell'accordo bonario o della transazione, nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti, insorte tra l'amministrazione e l'appaltatore, è, in via esclusiva, del competente foro.